Opere idrauliche.

42. Opere idrauliche di 1ª categoria - Manutenzione e riparazione	575,000 —
43. Opere idrauliche di 1ª categoria - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione	17,500 —
44. Opere idrauliche di 1ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	800 —
45. Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione	3,655,500 —
46. Opere idrauliche di 2ª categoria - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione	100,000 —
47. Opere idrauliche di 2ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	17,700 —
48. Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Assegni agli ufficiali, ai guardiani, ai manovratori idraulici ed agli osservatori idrometrici ed udometrici (Spese fisse)	1,300,000 —
49. Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Indennità di residenza in Roma agli ufficiali, ai guardiani e ai manovratori idraulici (Spese fisse)	2,900 —
50. Competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e per servizi normali in esso indicati - Sussidi al personale in servizio ed a quello non più appartenente all'Amministrazione	170,000 —
51. Servizio idrografico fluviale	10,000 —
52. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente	345,000 —
53. Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	1,500 —
	6,195,900 —

Bonifiche.

54. Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi (Spese fisse)	221,000 —
55. Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di custodia, di magazzino, di foraggio e di malaria (Spese fisse)	29,800 —
56. Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,000 —
57. Personale di custodia delle bonifiche - Competenze diverse e sussidi	10,000 —
58. Agro romano - Stipendi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (Spese fisse)	27,600 —
59. Agro romano - Indennità diverse, e sussidi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica	17,000 —
60. Agro Romano - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (Spese fisse)	5,200 —
	313,600 —

Opere marittime.

61. Manutenzione e riparazione dei porti	2,300,000 —
62. Escavazione dei porti	2,300,000 —
63. Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse)	3,000 —
64. Personale subalterno ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti - Indennità, competenze diverse e sussidi	6,500 —
65. Illuminazione delle aree portuali e manutenzione dei relativi impianti	380,000 —
66. Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi in servizio della illuminazione delle aree portuali e della manutenzione dei relativi impianti	9,500 —
67. Pigioni pel servizio dei porti (Spese fisse)	200 —
68. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti (Spesa d'ordine)	15,000 —
69. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova (Spesa obbligatoria)	1,400,000 —
	6,414,200 —

Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale.

70. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383. (Spesa d'ordine)	10,000 —
71. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altro, occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'art. 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª	5,500 —
72. Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15) (Spesa obbligatoria)	3,000 —
73. Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	1,100 —
74. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all'industria privata (leggi 30 aprile 1899, n. 168; 4 dicembre 1902, n. 506; 16 giugno 1907, n. 540, 12 luglio 1908, n. 444 e 21 luglio 1911, n. 848 (Spesa obbligatoria)	4,280,000 —
75. Sovvenzione per concessioni di sola costruzione di ferrovie (legge 12 luglio 1908, n. 444) Spesa obbligatoria)	994,474 50
76. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Umbertide-Todi-Terni con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia (Legge 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria)	per memoria
77. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Adriatico-Sangritana (legge 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria)	552,500 —
78. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Roma-Anticoli-Frosinone e diramazioni (legge 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria)	per memoria
79. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio delle linee di Basilicata e Calabria (leggi 12 luglio 1908, n. 444 e 21 luglio 1910, n. 580) (Spesa obbligatoria)	per memoria
80. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Siracusa-Ragusa e diramazione Bivio Giarratana-Vizzini (legge 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria)	per memoria
81. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Villacidro-Isili e diramazione Vil-	

lamar-Ales (legge 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

82. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Spolelo-Norcia-Piediripa (leggi 12 luglio 1908, n. 444 e 21 luglio 1911, n. 848) (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

83. Sovvenzioni per la costruzione e per l'esercizio di gruppi di ferrovie a sezione ridotta in Sicilia (Articoli 2 e 3 legge 21 luglio 1911, n. 848) (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

84. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852 e 23 giugno 1912, n. 659) (Spesa obbligatoria) . . . . 154,790 —

6,001,364 50

Servizio delle opere idrauliche e marittime nelle provincie venete e di Mantova.

Spese generali.

85. Stipendio del presidente del Magistrato alle acque (Spese fisse) . . . . 11,000 —

86. Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque . . . . 18,000 —

87. Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella *A* annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse) . . . . 8,500 —

88. Fitto di locali (Spese fisse) . . . . 12,000 —

89. Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali. . . . . 5,000 —

90. Spese casuali e diverse per il Magistrato alle acque. 13,000 —

67,500 —

Opere idrauliche

91. Opere idrauliche di 1ª categoria nelle provincie venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione 520,000 —

92. Opere idrauliche di 1ª categoria nelle provincie venete e di Mantova - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione. . . . . 21,000 —

93. Opere idrauliche di 1ª categoria nelle provincie venete e di Mantova - Fitti e canoni (Spese fisse). 200 —

94. Opere idrauliche di 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione . . . . 1,900,000 —

95. Opere idrauliche di 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione . . . . 50,000 —

96. Opere idrauliche di 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova - Fitti e canoni (Spese fisse) . . . . 8,800 —

97. Competenze al personale idraulico subalterno delle provincie venete e di Mantova, dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e per servizi normali in esso indicati - Sussidi. . . 140,000 —

98. Servizio idrografico e mareografico nelle provincie venete e di Mantova . . . . 36,000 —

99. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie venete e di Mantova . 300,000 —

2,976,000 —

Opere marittime.

100. Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie venete . . . . 390,000 —

101. Escavazione dei porti nelle provincie venete . 1,200,000 —

102. Illuminazione delle aree portuali e manutenzione dei relativi impianti nelle provincie venete . . . . 25,000 —

103. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti nelle provincie venete (Spesa d'ordine) . . . . 5,000 —

1,620,000 —

TITOLO II

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

104. Interessi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Spesa ripartita) . . . . 43,000 —

105. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse) . . . . 253,800 —

106. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 18,500 —

107. Amministrazione centrale — Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 . . . . 115,000 —

108. Personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale - Assegni mensili (Spese fisse) . . . . 15,000 —

109. Personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse . . . . 8,000 —

110. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse). . . . 187,300 —

111. Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . . 30,000 —

112. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 . . . . 105,000 —

775,600 —

Ponti e strade.

Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali.

Spese dipendenti da leggi speciali.

113. Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1 lett. c); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lett. *f*); 14 maggio 1906, n. 198 (articolo 1 lett. *c* e *d*); 6 giugno 1907, n. 300 (articolo 1 lett. *d*); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1

lett. *a*); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3); 13 aprile 1911, n. 311 (articoli 1 e 15, lettera *h*) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. *a*) (Spesa ripartita) . . . . 750,000 —

114. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali . . . . . . 42,000 —

115. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali (Spese fisse) 20,000 —

116. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali . . . . 8,000 —

820,000 —

Costruzione di strade nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.

117. Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (articolo 1 lettera *e*), 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1 lett. *b*); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. *d*) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. *c* ed *e*) (Spesa ripartita) . . . . 2,700,000 —

118. Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, e per il tratto dal piazzale della stazione di Baschi all'incontro con la strada Cassia Orvietana, a completamento della strada provinciale inscritta al n. 199 dell'elenco medesimo, che si costruiscono dalle Provincie direttamente (Spesa ripartita) . . . . 1,700,000 —

119. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi e compensi e rimunerazioni per maggiori servizi resi dal personale dell'Amministrazione centrale e del genio civile nell'interesse delle dette costruzioni. . . 150,000 —

120. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi (Spese fisse) . . . . 220,000 —

121. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi . . . 10,000 —

4,780,000 —

Strade comunali e vicinali.

122. Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 (art. 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383) (Spesa ripartita) . 1,000,000 —

123. Sussidi ai Comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali ecc., e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata e nell'isola di Sardegna (leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 70 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844) (Spesa ripartita) . . . . 3,100,000 —

124. Sussidi ai Comuni e Consorzi di comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) . . . . 400,000 —

4,500,000 —

Opere idrauliche.

125. Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi nelle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Legge 2 gennaio 1910, numero 9, art. 35) (Spesa ripartita) . . . . 200,000 —

126. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi nelle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria per memoria

127. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua (articolo 6, comma *a*. della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lett. *a*, n. 2, della tabella *C* annessa alla legge medesima) (Spesa ripartita). . . . . per memoria

128. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua. . . . . per memoria

129. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera *k*); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera *a*); 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera *a*); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma *b* e *d* e tabella *C* (lett. *b* n. 4 (parte) e 5, e lett. *d* n. 9) (Spesa ripartita). . . . . 2,630,000 —

130. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria . . . . 170,000 —

131. Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (articoli 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) . . . . per memoria

132. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, n. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (art. 6, comma *c*, e tabella *C*. lett. *c*, n. 7 della legge 22 dicembre 1910. n. 919 e art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita). . . . . 1,000,000 —

133. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria . . . . . per memoria

4,000,000 —

Bonifiche.

134. Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (articolo 1, lett. *g*), 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. *c*), 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2), 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. *f*), 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella *A*, lett. *a*, n. 7), 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1, comma 4), 13 aprile 1911, n. 311, art. 1 e 20 giugno 1912, n. 712 (art. 1, lett. *a*) (Spesa ripartita) . . . . 9,500,000 —
135. Annualità da pagarsi per opere di bonificazioni già concesse ai consorzi in dipendenza della tabella II del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 (Spesa ripartita) 1,145,572 67
136. Annualità da pagarsi per opere di bonificazione concesse ai termini dell'art. 2 della legge 30 giugno 1912, n. 712 . . . . 200,000 —
137. Somme a disposizione dell'Amministrazione (leggi 22 marzo 1900, n. 195, 7 luglio 1902, n. 333 e 30 giugno 1909, n. 407) (Spesa ripartita) . . 1,065,427 33
138. Concorso governativo nella spesa per i lavori d'incanalamento delle acque del nuovo Sbauzone (1° e 2° tronco) ed in quella per la riunione in unico collettore di tutti gli altri canali principali esistenti a monte della strada dello Sperone nella bonifica delle paludi di Napoli, di cui all'art. 66 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195 (legge 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. *f*) (Spesa ripartita) . . . . 315,000 —

Spese generali per le bonifiche.

139. Indennità di alloggio agli ufficiali di bonifica e corrispondente soprassoldo giornaliero ai guardiani (Spese fisse) . . . . 30,000 —
140. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del genio civile in servizio delle bonifiche . . . . 230,000 —
141. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche (Spese fisse) . . . . 214,000 —
142. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche 50,000 —
143. Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche (Spese fisse) . . . . per memoria
144. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche . . . . per memoria

Strade comunali pel bonificamento dell'Agro romano.

Testo unico di legge 10 novembre 1905, n. 647, art. 1, lettera h, *della legge 6 giugno 1907, n. 300 e art. 1, lettera* d, *della legge 5 aprile 1908, n. 126.*

145. Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle medesime (art. 35 della legge 10 novembre 1905, n. 647) (Spesa ripartita) . . . . 600,000 —

13,400,000 —

Opere marittime.

146. Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; 2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293; 8 luglio 1904, n. 351; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49 lett. *a* e articolo 51 tab. *A*, lett, *a*, n. 4); 12 marzo 1911, n. 258 (articoli 1 e 2); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1 e art. 15 lett. *m*) e 4 aprile 1912, numero 297 (art. 4, lettere *g*, *h*, *i*, *k*) (Spesa ripartita) . . . . 12,400,000 —

(Spese non superiori a L. 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale).

147. Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi . . . . 30,000 —
148. Lavori eventuali per i quali è deficiente o manca in bilancio lo stanziamento nei limiti di L. 30,000 . . . . 30,000 —
149. Ampliamento dell'illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse . . . . 10,000 —
150. Costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari . . . . 12,000 —
151. Ampliamento e sistemazione di fabbricati dei fari . . . . 10,000 —
152. Studi di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo . . . . 20,000 —

Sussidi per opere marittime.

153. Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiaggie (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) 54,000 —

Spese generali per le opere marittime.

154. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile in servizio delle opere marittime . . . . 84,000 —
155. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere marittime (Spese fisse). 280,000 —
156. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere marittime . . . . 70,000 —
157. Assegni mensili al personale avventizio addetto alle opere marittime (Spese fisse) . . . . . . per memoria
158. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle opere marittime . . . . per memoria

13,000,000 —

Strade ferrate, tramvie, automobili.

159. Anticipazione di spese per provvedimenti di ufficio, a norma degli articoli 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* e 16 della legge 16 giugno 1907, n. 540 . . . . per memoria

160. Sovvenzione alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444) . . . . per memoria
161. Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (art. 20 della legge 12 luglio 1908, n. 444) . . . 5,660,000 —
162. Spese di sorveglianza sulle costruzioni delle ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie . . . . 310,000 —

Spese non superiori a L. 30,000, inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale.

163. Spese di stampa, copiatura di atti, premi agli agenti ed eventuali pel servizio delle ferrovie, tramvie, automobili e navigazione interna . . 30,000 —

6,000,000 —

Opere in Roma - Università, R. scuola politecnica e biblioteca nazionale in Napoli - Politecnico di Torino.

164. Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (art. 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 1 lett. c della legge 30 giugno 1909, n. 407 e art. 15, lettera *d*, della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita) . . . . 800,000 —
165. Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. *b*, *c*, *d*); 6 giugno 1907, n. 300, 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lett. *b* e *c*); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. *a* e *b*); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. *a*, *b* e *c*) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. *l* ed *m*) (Spesa ripartita) . 9,733,000 —
166. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere in Roma . . . . 40,000 —
167. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere in Roma (Spese fisse) . . . . 65,000 —
168. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere in Roma . . . . 37,000 —
169. Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle opere in Roma (Spese fisse) . . . . per memoria
170. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle opere in Roma . . . . per memoria
171. Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti, compresi l'edificio universitario di San Marcellino e la R. Scuola politecnica (leggi 30 luglio 1896, n. 239; 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lett. *e*); 30 giugno 1909, n. 407 (articolo 14) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4 lett. *n*) (Spesa ripartita) . . . . 465,000 —
172. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli e istituti dipendenti . . . . 10,000 —
173. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione ed arredamento della Università di Napoli e Istituti dipendenti (Spese fisse) . . . . 15,000 —
174. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione ed arredamento della Università di Napoli e Istituti dipendenti 10,000 —
175. Sistemazione della Biblioteca nazionale di Napoli (legge 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. *o*) (Spesa ripartita) . . . . 175,000 —
176. Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione dei nuovi edifizi da erigersi a sede del R. Politecnico di Torino (legge 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. *p*) (Spesa ripartita) . . . . per memoria

11,350,000 —

Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna.

177. Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333, 28 luglio 1902, n. 342 modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562, e dall'art. 1, lettera *g*, della legge 30 giugno 1909, n. 407 e dalla legge 25 giugno 1912, n. 712, art. 1, lettera *c*) (Spesa ripartita) . . . . 1,320,000 —
178. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del genio civile in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna . . . . 10,000 —
179. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna (Spese fisse) . . . . . . 20,000 —
180. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile, in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna. per memoria

1,350,000 —

Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele.

181. Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381) (Spesa ripartita) . . . . 7,106,000 —
182. Indennità fisse mensili e competenze diverse al personale ordinario dell'Amministrazione centrale del genio civile e forestale addetto ai lavori di rimboschimento del bacino idrologico del Sele . . . . per memoria
183. Assegni mensili al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele (Spese fisse) 12,000 —

184. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele . . . . 2,000 —

185. Spese per la somministrazione gratuita d'acqua ad alcuni comuni delle Puglie pel periodo di tempo precedente l'apertura all'esercizio dei vari tratti dell'Acquedotto pugliese, giusta l'articolo 3 della legge 4 aprile 1912, n. 256 . . . 300,000 —

7,420,000 —

Opere nella Basilicata.

186. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata (legge 21 marzo 1904, n. 140, art. 46) (Spesa ripartita) . 400,000 —

187. Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297, e 9 luglio 1908, n. 445, art. 10) (Spesa ripartita) . . . . . 610,000 —

188. Strade provinciali sovvenute nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297; 21 marzo 1904, n. 140, art. 51, lett. *a*, e 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita) . . . . 940,000 —

189. Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella Basilicata (leggi 31 maggio 1904, n. 140 (art. 51, lett. *b*) e 9 luglio 1908, n. 445 (art. 11, lett. *a*) (Spesa ripartita) . . . . 400,000 —

190. Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140) (art. 51, lett. *c*) e 9 luglio 1908, n. 445 (art. 11, lett. *b*) (Spesa ripartita) 600,000 —

191. Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140 (art. 56) e 9 luglio 1908, n. 445 (art. 11, lett. *c*) (Spesa ripartita) . . . . 400,000 —

192. Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi (leggi 9 luglio 1908, n. 445) (art. 12) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. *g*) (Spesa ripartita) . . . . 250,000 —

193. Bonifiche nella Basilicata (legge 7 luglio 1902, n. 333) (Spesa ripartita). . . . . 670,000 —

194. Spese pel commissariato civile della Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 59) (Spesa ripartita) . . . . 40,000 —

195. Imprevisti per le opere della Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 59) (Spesa ripartita) 50,000 —

Spese generali per le opere nella Basilicata.

196. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche e al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle opere nella Basilicata . . . . 140,000 —

197. Stipendi al personale aggiunto del genio civile addetto al servizio delle opere nella Basilicata (Spese fisse) . . . . per memoria

198. Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile addetto al servizio delle opere nella Basilicata. . . . . per memoria

199. Spese casuali inerenti ai lavori nella Basilicata per memoria

4,500,000 —

Opere nelle Provincie calabresi.

200. Lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nelle provincie calabresi (legge 30 giugno 1904, n. 293, (art. 1, lettera *f*) (Spesa ripartita) . . . . 50,000 —

201. Opere stradali nelle provincie calabresi (leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 25 giugno1906, n. 255; 19 luglio 1907, n. 549 e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. *h* e art. 11) (Spesa ripartita) . . . . 960,000 —

202. Manutenzione delle opere stradali provinciali nelle Provincie calabresi ai sensi dell'art. 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 32 della legge). 30,000 —

203. Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi (leggi 25 giugno 1906, n. 255; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 6) e 30 giugno 1908, n. 302 (art. 4) (Spesa ripartita) . . . . 710,000 —

204. Strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255) ((Spesa ripartita) 130,000 —

205. Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa ripartita) . . . . 230,000 —

206. Manutenzione delle opere stradali comunali nelle provincie calabresi costruite ai sensi dell'art. 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (articolo 32 della legge) . . . . 30,000 —

207. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa ripartita) . . . . 415,000 —

208. Opere di bonificazione nelle provincie calabresi - testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e leggi 7 luglio 1902, n. 333, 25 giugno 1906, n. 255 e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera *g*) (Spesa ripartita) . . . . 480,000 —

209. Opere marittime nelle provincie calabresi, leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, numero 102, 25 giugno 1906, n. 255, 14 luglio 1907, n. 542, 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49, lett. *b* e art. 51 e tabella *A*, lett. *a*, nn. 6 e 8) e 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. *r* (Spesa ripartita) . . . . 685,000 —

210. Consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie calabresi (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445, articoli 38 e 39) (Spesa ripartita) . . . . 720,000 —

Spese generali

per le opere nelle provincie calabresi.

211. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile ed a quello di custodia delle bonifiche in servizio nelle provincie calabresi . . . . 300,000 —

212. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio nelle provincie calabresi (Spese fisse) 60,000 —

213. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio nelle provincie calabresi . . . . per memoria

214. Sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifizi di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 - Lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro e lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, ai sensi dell'art. 52 della legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita) . . . . 200,000 —

5,000,000 —

Opere nelle provincie venete e di Mantova.

Opere idrauliche.

215. Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova compresi negli elenchi delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Legge 2 gennaio 1910, n. 9, art. 35) (Spesa ripartita) . . . 300,000 —

216. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova compresi negli elenchi delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria . . . . per memoria

217. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua delle provincie Venete e di Mantova (art. 6, comma *a* della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lett. *a* n. 1 della tabella *C* annessa alla legge medesima) (Spesa ripartita). . . . . per memoria

218. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle provincie Venete e di Mantova . . . . per memoria

219. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle Provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera *k*), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera *a*), 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15), 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1°, lett. *a*) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma *b* e *d* e tabella C lett. *b*, nn. 3 e 4, in parte e lett. *d*, n. 8) (Spesa ripartita) . 4,453,500 —

220. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova, ... 80,000 —

221. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova. - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (art. 6, comma *c* e tabella *C*, lett. *c*, n. 6 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita) . . . . 300,000 —

222. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del genio civile addetto alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova . per memoria

Spese non superiori a L. 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge sulla contabilità generale.

223. Spese d'impianto pel servizio idrografico e mareografico nelle provincie venete e di Mantova 15,000 —

5,148,500 —

Bonifiche.

224. Opere di bonificazione nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera *g*) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera *f*) (Spesa ripartita) . . . per memoria

Spese generali per le bonifiche.

225. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie venete e di Mantova . 5,000

226. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie venete e di Mantova (Spese fisse) . . . . 10,000 —

227. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie venete e di Mantova . . . per memoria

15,000

Opere marittime.

228. Opere marittime nelle provincie venete in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 13 marzo 1904, n. 102 e 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita) . . . . 2,775,000 —

Spese generali per le opere marittime.

229. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile in servizio delle opere marittime nelle Provincie venete . . . . 5,000 —

230. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere marittime nelle Provincie venete (Spese fisse) . . . . 20,000 —

231. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere marittime nelle Provincie venete . . . . per memoria

2,800,000 —

Edifici universitari.

232. Costruzione ed arredamento degli edifici per gli insegnamenti delle discipline idrauliche e loro applicazione presso la R. scuola di appli-

cazione per gli ingegneri di Padova (art. 6, comma *e*, in parte, e tabella *C*, lettera *e*, n. 11 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita) . . . . 100,000 —

Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane.

233. Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria (tabella *D*, ed art. 62, lettera *a*, della legge 9 luglio 1908, n. 445 e art. 15, lett. *l*, (n. 1) della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita) . . . . . . 450,000 —

234. Spostamento degli abitati, comprese le provincie di Basilicata e di Calabria, di cui alla tabella *E* e art, 62, lettera *b* e *c* della legge 9 luglio 1908, n. 445 e art. 15, lett. *l* (nn. 2 e 3) della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita) . 300,000 —

235. Spese di personale e imprevisti per i lavori di consolidamento e trasferimento di abitati compresi nelle tabelle *D* ed *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445 (art. 62, lett. *d* della medesima e art. 15, lett. *l* (n. 4) della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita) . . . . per memoria

236. Bonificamento della bassa zona di Pozzuoli (legge 13 aprile 1911, n. 311) (art. 15, lett. *f*) (Spesa ripartita) . . . . 300,000 —

237. Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a comuni e privati danneggiati da alluvioni e frane (Spesa ripartita) . . . . per memoria

238. Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai privati per la costruzione di case nei nuovi centri abitati (articolo 75 della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Spesa ripartita) . . . . per memoria

239. Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità del mutuo concesso al comune di Brisighella (Ravenna) (legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 21) . . . . 4,000 —

240. Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. *d*), 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1) e 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. *g*), R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lett. *a*) e legge 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. *s*) (Spesa ripartita) . . . . 1,100,000 —

241. Sussidi a privati e ad Istituti pubblici di beneficenza in luogo di mutui di cui all'art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 7 del decreto stesso e art. 2 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa ripartita) . . . . per memoria

242. Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane. (Fondo riunito in dipendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio 1909, n. 507) - Legge 22 dicembre 1910, n. 919, art. 6, comma *e*, in parte, e tabella *C*, lettera *e*, n. 12 e 4 aprile 1912, n. 297, art. 4 lett. *a*) (Spesa ripartita) . 840,000 —

243. Concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali, distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene nelle provincie di Campobasso, Chieti, Palermo e Potenza (art. 1, lettera *i*) della legge 29 dicembre 1907, n. 810 (Spesa ripartita) . . . . 100,000 —

244. Concorso dello Stato nella spesa per la ricostruzione del ponte della Priula, lungo la strada da Treviso a Udine, danneggiato dalle piene del Piave (legge 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. *t*) (Spesa ripartita) . . . . 200,000 —

245. Sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa (articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311, art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313 e art. 6, comma *e*, in parte, e tabella *C*, lettera *e*, n. 10, della legge 22 dicembre 1910, n. 919 (Spesa ripartita). 60,000 —

246. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto ai lavori di sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa . per memoria

247. Sussidi alle opere di difesa degli abitati, a quelle stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consortili, alle opere di ripristino degli edifici pubblici rese necessarie in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate-autunno 1911, nelle provincie di Sondrio, Como, Genova e Porto Maurizio, per il comune di Perinaldo, Napoli, Cagliari e Sassari (art. 1 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e art. 2 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa ripartita) . . . . 250,000 —

3,604,000 —

Spese per riparazione dei danni dell'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906.

248. Riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale, dei torrenti situati nella plaga vesuviana, compimento e manutenzione provvisoria della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio (tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390, tabella *C* annessa alla legge 30 giugno 1909, n. 407 e art. 2, lett. *c*, della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita). . . . . 1,150,000 —

249. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 . . . . 40,000 —

250. Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spese fisse) . . . . 10,000 —

251. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390. . . . . per memoria

1,200,000 —

Spese di riparazione dei danni di terremoti.

252. Spese per provvedere ai bisogni e ad opere urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910; per riparare case danneggiate o ricostruire case abbattute o demolite appartenenti a persone di condizione povera; per eseguire lavori indilazionabili per consolidamento di frane aggravate o cagionate dall'ultimo terremoto; per sussidiare i lavori di ricostruzione e riparazione delle scuole e degli edifici pubblici comunali o di enti morali aventi scopo di beneficenza e di edifici di uso pubblico, danneggiati dal terremoto nei Comuni stessi (art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 467; art. 2, lett. *h*, della legge 13 aprile 1911, n. 311; art. 1, lett. *e* del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 e art. 4, lett. *v*, della legge 4 aprile 1912, n. 297) (Spesa ripartita) . . . . 270,000 —
253. Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, 3° comma e art. 2 lett. *a*) e art. 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842) (Spesa ripartita) . . . . 2,265,000 —
254. Costruzione nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi di case per l'abitazione degli impiegati dello Stato, ivi residenti per ragioni di ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra (legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 2, lettera *b* e art. 3) (Spesa ripartita) per memoria
255. Spese di sorveglianza sulle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 dipendenti dalle disposizioni del titolo IV della legge 28 luglio 1911, n. 842 . . . . per memoria

2,535,000 —

Imprevisti per le opere contemplate ai nn. 1 a 12 della tabella *C* annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919.

256. Imprevisti per le opere contemplate ai nn. 1 a 12 della tabella *C* annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma *f* e tabella *C*, lett. *f* della legge medesima) (Spesa ripartita) . 200,000 —

Assegnazione per un fondo di riserva.

257. Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate e ad eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti L. 30,000 e con leggi speciali per somme superiori 1,501,900 —

CATEGORIA II. — *Spese di costruzione di strade ferrate.*

258. Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848; 13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1910, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444, e precedenti (tabella *C* annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297) (Spesa ripartita) . 45,500,000 —
259. Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie . . 4,500,000 —

50,000,000 —

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Partite che si compensano nell'entrata.

260. Anticipazione di spese contrattuali a carico degli appaltatori . . . . 10,000 —

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

261. Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . 418,751 49
262. Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195) 12,500,000 —

12,918,751 49

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	9,721,100 —
Debito vitalizio	1,943,000 —
Ponti e strade	10,044,000 —
Opere idrauliche	6,195,900 —
Bonifiche	313,600 —
Opere marittime	6,414,200 —
Automobili e strade ferrate e servizi di navigazione locale	6,001,364 50
Servizio delle opere idrauliche e marittime nelle provincie venete e di Mantova:	
Spese generali	67,500 —
Opere idrauliche	2,976,000 —
Opere marittime	1,620,000 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	45,296,664 50

TITOLO II

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive*

Spese generali	775,600 —
Strade e ponti:	
Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali	820,000 —
Costruzione di strade nazionali e di di strade provinciali sovvenute dallo Stato	4,780,000 —
Strade comunali e vicinali	4,500,000 —
	10,100,000 —
Opere idrauliche	4,0[illegible]0,000 —

Bonifiche	13,400,000 —
Opere marittime	13,000,000 —
Strade ferrate, tramvie e automobili	6,000,000 —
Opere in Roma - Università, R. scuola politecnica e biblioteca nazionale in Napoli - Politecnico di Torino	11,350,000 —
Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna	1,350,000 —
Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele	7,420,000 —
Opere nella Basilicata	4,500,000 —
Opere nelle provincie calabresi	5,000,000 —
Opere nelle provincie venete e di Mantova:	
Opere idrauliche	5,148,500 —
Bonifiche	15,000 —
Opere marittime	2,800,000 —
Edifici universitari	100,000 —
	8,063,500 —
Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane	3,604,000 —
Spese per riparazione ai danni del Vesuvio	1,200,000 —
Spese per riparazione dei danni del terremoto	2,535,000 —
Imprevisti per le opere contemplate ai nn. 1 a 12 della tebella C annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919	200,000 —
Assegnazione per un fondo di riserva	1,501,900 —
Totale della categoria prima della parte straordinaria	94,000,000 —
Categoria II. — Spese di costruzione di strade ferrate	50,000,000 —
Categoria III. — Movimento di capitali	10,000 —
Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	144.010,000 —
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	189,306,664 50
Categoria IV. — Partite di giro	12,918,751 49

RIASSUNTO PER CATEGORIE

—

Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e strarodinaria*)	139,296,664 50
Categoria II. — Costruzione di strada ferrata (*Parte straordinaria*)	50,000,000 —
Categoria III. — Movimento di capitali	10,000 —
Totale spese reali	189,306,664 50
Categoria IV. — Partite di giro	12,918,751 49
Totale generale	202,225,415 99

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-914

Bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1913-914.

ENTRATA

—

TITOLO I.

Parte ordinaria

—

(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

§ 1. — Prodotti del traffico.

1. Viaggiatori		222,558,418 23
2. Viaggi dei membri del Parlamento		741,581 77
3. Bagagli e cani		9,900,000 —
4. Merci a grande velocità		31,000,000 —
5. Merci a piccola velocità accelerata		29,000,000 —
6. Merci a piccola velocità ordinaria		276,800,000 —
7. Prodotti secondari:		7,800,000 —
A) Viaggiatori	380,000	
B) Bagagli e cani	50,000	
C) Merci a grande velocità	1,285,000	
D) Merci a piccola velocità accelerata	330,000	
E) Merci a piccola velocità ordinaria	5,755,000	
8. Prodotti della navigazione dello stretto di Messina:		700,000 —
A) Viaggiatori	253,000	
B) Bagagli e cani	11,000	
C) Merci a grande velocità	50,000	
D) Merci a piccola velocità accelerata	80,000	
E) Merci a piccola velocità ordinaria	270,000	
F) Introiti diversi	36,000	
9. Prodotti del servizio di navigazione (art. 2 e 16 della legge 5 aprile 1908, n. 111):		2,500,000 —
A) Passeggeri	2,190,000	
B) Merci	240,000	
C) Bestiame	47,000	
D) Introiti diversi	23,000	
Totale § 1		581,000,000 —

§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio

10. Redditi patrimoniali		2,100,000 —
A) Pigioni di locali	510,000	
B) Affitto di terreni ed aree di deposito	280,000	
C) Vendita di prodotti del suolo	200,000	
D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi	620,000	
E) Canoni per concessioni di binari di raccordo	240,000	
F) Canoni per pedaggi e attraversamenti	150,000	
G) Diversi	100,000	
11 Telegrammi privati		240,000 —
12. Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		1,000,000 —

13. Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria . . . . 800,000 —

14. Proventi per servizi accessori : . . . . 1,700,000 —

A) Tasse per deposito bagagli 240,000
B) Tasse per gabinetti di toilette . . . 11,000
C) Introiti per il servizio di pubblicità nelle stazioni e nei treni 180,000
D) Introiti delle rivendite di libri e giornali. 600,000
E) Introiti lordi per noleggio di cuscini 355,000
F) Introiti per il servizio dei *camions* automobili 3,000
G) Servizio di presa e consegna a domicilio 50,000
H) Tassa differenziale di trasporto del combustibile venduto a terzi . . . 100,000
I) Diversi. 161,000

15. Introiti indiretti del servizio di navigazione (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111) . . . . per memoria

16. Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, articolo 3, lettera *d*, ed art. 8 prima parte) . . . . . . 12,500,000 —

A) Sovratasse sui trasporti, a termini dell'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101. 10,300,000
B) Concorso della gestione pensioni e sussidi nelle spese del servizio sanitario (cap. 82 della spesa) 248,000
C) Ricavo dalla vendita degli oggetti abbandonati e non reclamati . . . 50,000
D) Eccedenze di cassa ed eccedenze di tassazione e assegni non rimborsati 1,200,000
E) Biglietti d'ingresso nelle stazioni e di accesso ai piroscafi. 690,000
F) Utili sulla vendita di prontuari, tariffe e documenti di trasporto . . 8,000
G) Diversi 4,000

17. Introiti per i servizi marittimi di Venezia: (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazione merci) - (Officina elettrica) e della gestione marittima di Genova molo vecchio (Manipolazioni e servizi diversi per conto di terzi) . . . . 4,360,000 —

18. Utili di magazzino : . . . . 4,000,000 —

A) Eccedenze riscontrate nelle scorte . 2,500,000
B) Maggior ricavo nella vendita dei materiali in rapporto al prezzo di carico e utili diversi 1,500,000

Totale del § 2 . . . 26,700,000 —

§ 3. — Entrate eventuali.

19. Proventi eventuali . . . . 3,500,000 —

A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di Cassa versate nelle sezioni di tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia. 200,000
B) Interessi di conto corrente colle cessate Società ferroviarie, con ditte, imprese, agenzie, ecc. 100,000
C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori (cap. 60 della spesa) 2,200,000
D) Differenze di cambio. 700,000
E) Diversi 300,000

20. Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1° e 4°, della legge 7 luglio 1907, n. 429 e art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) . . . . 3,700,000 —

21. Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto . . . . per memoria

Totale del § 3 . . . 7,200,000 —

§ 4. — Introiti per rimborsi di spesa.

22. Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa . 12,300,000 —

A) Trasporti per conto dello Stato . . 2,600,000
B) Trasporti per lavori in conto spese ordinarie di esercizio e complementari 400,000
C) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi 2,500,000
D) Trasporti per conto di imprese incaricate di lavori. 1,600,000
E) Trasporti per conto della gestione autonoma dei magazzini. 4,790,000
F) Spinte e controspinte di carri in dogana 50,000
G) Concorso del Ministero della pubblica istruzione nei viaggi dei maestri elementari 40,000
H) Trasporti in borsa comune colla Società Veneta, colle Società delle ferrovie di Reggio Emilia e quella ferrovia Suzzara-Ferrara 5,000
I) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali . . 65,000
K) Terremoto del 28 dicembre 1908 . 50,000
L) Diverse 200,000

23. Ricuperi dei servizi della Direzione generale ed altre di carattere generale: 7,565,000 —

A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale. 5,000,000
B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi. 600,000
C) Prestazioni per altre ferrovie. . . . 850,000
D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose. 60,000
E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario 65,000
F) Ricuperi di contributi al fondo pensioni e sussidi 50,000
G) Ricuperi diversi. 940,000

24. Ricuperi del servizio del movimento . . . . 3,600,000 —

A) Per prestazioni in conto spese patrimoniali e complementari 200,000
B) Per prestazioni ad altre Amministrazioni dello Stato ed a terzi . . . 2,060,000
C) In conto indennizzi 1,092,000
D) Diversi 248,000

25. Ricuperi del servizio della trazione . . . . . . 15,500,000 —
- A) Per prestazioni in conto spese patrimoniali e complementari. 50,000
- B) per manovre con locomotive e carrelli trasbordatori 14,025,000
- C) per prestazioni ad altre Amministrazioni dello Stato ed a terzi . . . 685,000
- D) Diversi 740,000

26. Ricuperi del servizio veicoli . . . . 1,800,000 —
- A) per prestazioni in conto spese patrimoniali e complementari 10,000
- B) per riscaldamento treni (capitoli 6-*B* 6-*d* della spesa) 200,000
- C) per prestazioni ad altre Amministrazioni dello Stato ed a terzi . . . 400,000
- D) Diversi 1,190,000

27. Ricuperi del servizio lavori. . . . . 2,300,000 —
- A) Per prestazioni in conto spese patrimoniali e complementari 1,855,000
- B) Per prestazioni ad altre Amministrazioni dello Stato ed a terzi 280,000
- C) Diversi 165,000

28. Ricuperi per prestazioni del servizio di navigazione . . . . per memoria

29. Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti: . . . . 2,800,000 —
- A) Servizi centrali 50,000
- B) Servizio movimento 370,000
- C) Servizio trazione 290,000
- D) Servizio veicoli 10,000
- E) Servizio lavori 2,075,000
  1. Traverse 1,840.000
  2. Altri materiali . 235,000
- F) Navigazione 5,000

30. Sovvenzione annua del tesoro per il servizio di navigazione (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111) . . . . 2,700,000 —

31. Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª) 35,000 —

32. Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune . . 1,600,000 —

33. Somma prelevata sugli affitti delle case economiche per interessi dei capitali investiti nella costruzione delle case stesse (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 87 della spesa) . . 300,000 —

Totale del § 4 . . . 50,500,000 —

§ 5. — Introiti con speciale destinazione, a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.

34. Concorso di enti pubblici o privati nelle spese di straordinaria manutenzione (cap. 49 della spesa) per memoria

35. Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 49 della spesa) . . . . per memoria

36. Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 50 della spesa) . . . . . per memoria

37. Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 51 della spesa) . . . . per memoria

38. Ricavo dalla demolizione od alienazione di galleggianti fuori servizio (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 52 della spesa) . . . . per memoria

39. Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie. . . . . per memoria

40. Avanzi di mandati d'anticipazione da reintegrare ai capitoli di parte ordinaria (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . . . per memoria

Totale del § 5 »

Totale del titolo I . . . 665,400,000 —

TITOLO II.

Parte straordinaria

—

(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429).

41. Sovvenzioni del tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale . . . . 150,000,000 —
- A) Per la rete ferroviaria. 148,000,000
- B) Per la navigazione 2,000,000

42. Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del tesoro: . . . . 14,420,000 —
- A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 71 della spesa) . . . . . . per memoria
- B) Ricavo dalla vendita di beni immobili (cap. 71 della spesa) . . . . per memoria
- C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 70 e 71 della spesa). . . . . per memoria
- D) Materiali di disfacimento di galleggianti (capitolo 68 della spesa) . . per memoria
- E) Versamento a magazzino di materiali d'esercizio esuberanti . . . . . per memoria
- F) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile. . . . . 14,420,000 —
- G) Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie . . . . per memoria
- H) Diversi . . . . per memoria

43. Avanzi di mandati di anticipazione da reintegrare ai capitoli di parte straordinaria (art. 29 della legge 7 luglio 1907. n. 429) . . . . per memoria

Totale del Titolo II . . . 164,420,000 —

TITOLO III.

Magazzini ed officine

—

§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini.

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

44. Fondi forniti dal tesoro per aumento della dotazione di magazzino . . . . per memoria

45. Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, comma 1° e 5°, della legge 7 luglio

1907, n. 429 modificato dall'art. 1° della legge 25 giugno 1909, n. 372) . . . . per memoria

46. Forniture ai servizi (capitolo 74 della spesa): 185,600,000 —

A) per conto spese ordinarie di esercizio 95,000,000
B) per conto spese complementari . 7,600,000
C) per conto spese straordinarie . . 23,400,000
D) per conto officine 42,500,000
E) Per costituzione scorte 17,100,000

47. Ricavi per vendita e accrediti diversi (somma da reintegrare al cap. 74 della spesa) . . . . per memoria

A) Vendite al personale ad Amministrazioni pubbliche ed a terzi . per memoria
B) Forniture in conto massa vestiario. per memoria
C) Accreditamento di deficienze giustificate riscontrate nelle scorte e deprezzamenti addebitati all'esercizio (cap. 45-*D* della spesa) . . . . . . per memoria
D) Vendite al Ministero della guerra per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie in Libia . . . . per memoria

48. Ricuperi e ritenute in conto scorte (cap. 75 della spesa) . . . . per memoria

A) Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso . . . . . per memoria
B) Ricupero di somme pagate in conto acquisti da regolare . . . . per memoria
C) Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori . . . . per memoria

49. Avanzi di mandati di anticipazione da reintegrare al capitolo 71 della spesa (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . . . per memoria

Totale del § 1 . . . 185,600,000 —

§ 2. — Officine.

50. Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine locomotive e dalle officine dei depositi (cap. 77 della spesa) . . . . 62,935,000 —

A) Officine locomotive 40,400,000

1. per manutenzione e riparazione materiale rotabile (cap 18 della spesa) 14,400,000
2. per lavori di manutenzione affidati all'industria privata 4,000,000
3. per altri lavori in conto esercizio 2,000,000
4. in conto scorte di magazzino 17,400,000
5. in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere 2,600,000

B) Officine dei depositi 22,535,000

1) Per manutenzione e riparazione del materiale rotabile (cap. 18 della spesa). 13,000,000
2) Per altri lavori in conto esercizio 125,000
3) In conto scorte di magazzino 7,710,000
4) In conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere 1,700,000

51. Materiali di scorta: materie impiegate o scaricate (capitolo 78 della spesa) . . . . 17,010,000 —

A) Servizio trazione 9,400,000

1) Scorte fisse per le officine dei depositi 3,800,000
2) Parco sale montate e carrelli completi 5,600,000

B) Servizio veicoli 7,300,000

1) Scorte fisse per le squadre di rialzo 1,500,000
2) Parco sale montate e carrelli completi 5,800,000

C) Navigazione 310,000

52. Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine veicoli e dalle squadre di rialzo (cap. 79 della spesa) . . . . 50,352,000 —

A) Officine dei veicoli 43,567,000

1) Per manutenzione e riparazione del materiale rotabile (cap. 24 della spesa). 14,500,000
2) Per lavori di manutenzione affidati alla industria privata 18,500,000
3) Per altri lavori in conto esercizio 692,000
4) In conto scorte di magazzino 7,275,000
5) In conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere 2,600,000

B) Squadre di rialzo 6,785,000

1. per manutenzione e riparazione del materiale rotabile (cap. 24 della spesa) 6,000,000
2. per altri lavori in conto esercizio 60,000
3. in conto scorte di magazzino 525,000
4. in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere. 200,000

53. Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine del mantenimento (cap. 80 della spesa) . . . . . . 2,790,000 —

A) per conto dell'esercizio 50,000
B) in conto scorte di magazzino . . . 1,890,000
C) in conto spese complementari, in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere 850,000

Totale del § 2 . . . 133,087,000 —

Totale del titolo III . . . 318,687,000 —

TITOLO IV.

Gestione del fondo pensioni e sussidi

(Legge 9 luglio 1908, n. 418).

54. Ritenute al personale: . . . . 11,600,000 —
A) Ordinarie (lettera *a* dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) 5,50 0[0 . . . 10,235,000
Id. 3,50 0[0 15,000
B) Straordinarie (lettera *b* dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418). . 1,000,000
C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418) 50,000
D) Multe (lettera *f* dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) 300,000

55. Contributo dell'Amministrazione in rapporto agli assegni del personale (lettera *c* dell' art. 3 e art. 4 ultimo capoverso della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 30-*A* e *B* della spesa) . . . 17,580,000 —
56. Quota del 2 0[0 sul prodotto lordo del traffico (lettera *d* dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 30-*C* e *D* della spesa). . . . . . . 11,620,000 —
57. Sovratasse sui trasporti delle ferrovie concesse all'industria privata . . . . 3,800 —
58. Interessi: . . . . 13,000,000 —
A) sulle somme costituenti i patrimoni dei cessati Istituti di previdenza ferroviari (lettera *g* dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) 2,600,000
B) sulle somme accumulate presso la Cassa depositi e prestiti a termini degli articoli 21 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101 (lettera *h* dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) 600,000
C) sulle somme dovute dalla Società delle ferrovie Meridionali per i disavanzi verificatisi nelle Casse pensioni e soccorso per il periodo anteriore al 1° luglio 1885 (lettera *i* dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) . . . per memoria
D) sulle somme eventualmente dovute dalle cessate Società ferroviarie esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula per i disavanzi verificatisi nelle Casse pensioni e soccorso durante il periodo dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905 (lettera *l* dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) per memoria
E) sulle somme versate alla Cassa Depositi e prestiti per residui annuali della gestione del fondo pensioni e sussidi (lettera *m* dell'art. 3 ed articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418) 9,800,000

59. Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'Amministrazione di valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi . . . . . 500,000 —
60. Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 85 della spesa) . . . . 7,200 —

Totale del titolo IV . . . 54,311,000 —

TITOLO V.

Gestione delle case economiche pei ferrovieri

(Legge 14 luglio 1907 n. 553).

Patrimonio.

61. Somme mutuate alle ferrovie dello Stato dal patrimonio del fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, numero 553) (cap. 86 della spesa) . . . . 4,000,000 —

Gestione.

62. Affitto delle case . . . . 700,000 —
63. Proventi eventuali . . . . per memoria
64. Prelevamenti dal fondo di riserva (terzo capoverso dell'art. 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col R. decreto 10 maggio 1908, n. 233) . . per memoria

Totale del titolo V . . . 4,700,000 —

TITOLO VI.

Operazioni per conto di terzi

§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti.

65. Depositi a garanzia (cap. 95 della spesa): . . . 6,500,000 —
A) per richiesta di vagoni 900,000
B) per biglietti d'abbonamento 1,000,000
C) per affrancazione di tasse di porto e di dogana 4,600,000

66. Ricuperi di tasse doganali e di somme anticipate ai mittenti (cap. 96 della spesa) . . . . . 80,000,000 —
67. Incasso di assegni sulle merci (cap. 97 della spesa) 200,000,000 —
68. Eccedenze di tassazione sui trasporti: . . . . 6,000,000 —
A) per errori rilevati all'atto della revisione (cap. 98-*A* della spesa). . . 2,000,000
B) da rimborsare in seguito a reclamo o per convenzione (cap. 98-*B* della spesa) 4,000,000

69. Ricuperi per deficienze di tassazione o per altre differenze contabili (cap. 99 della spesa) . 10,000,000 —
70. Tasse di presa e consegna a domicilio (cap. 100 della spesa) . . . . 1,100,000 —
71. Prodotti dei tronchi in esercizio speciale: . . 900,000 —
A) confine francese-Modane (cap. 101-*A* della spesa) 740,000
B) Cerignola-Campagna-Cerignola-Città (cap. 101-*B* della spesa) 90,000
C) Desenzano-Lago di Garda (cap 101-*C* della spesa). 70,000

72. Somme introitate dalle ferrovie dello Stato per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 102 della spesa) . . . . 80,000,000 —
A) Trasporti in servizio cumulativo . 79,460,000
B) Tasse estere in sospeso 540,000

73. Somme introitate per conto delle ferrovie dello Stato dalle Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 103 della spesa) . . . . 76,000,000 —

74. Ricuperi di crediti per trasporti in conto corrente da Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 104 della spesa) . . . . 20,000,000 —
A) Ministero delle finanze 500,000
B) Ministero della guerra 7,000,000
C) Amministrazioni e Ditte diverse . . 12,500,000

Totale del § 1 . . . 480,500,000 —

§ 2. — Operazioni attinenti al personale.

75. Ritenute per sequestri e cessioni delle competenze del personale (cap. 105 della spesa) . . . . 6,000,000 —
76. Ritenute per anticipazioni ed addebiti (cap. 106 della spesa) . . . . 3,000,000 —
77. Ritenute per massa vestiario (cap. 107 della spesa) . . . . 2,000,000 —
78. Contributi al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi (articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) (capitolo n. 108 della spesa) . . . . 400,000 —
A) 2 per cento dell'importo della cessione 200,000
B) Ritenute fisse 140,000
C) Reintegri al fondo 45,000
D) Interessi 15,000

79. Contributo al fondo di garanzia per le cessioni di salari (articoli 6 e 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444) (capitolo n. 108 della spesa) . . . . . . 400,000 —
A) 2.50 per cento dell'importo della cessione 190,000
B) Ritenute fisse 200,000
C) Reintegri al fondo 5,000
D) Interessi 5,000

80. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte ed introitate nei giudizi sostenuti dal servizio legale dell'Amministrazione (articoli 42 e 45 delle norme per il riordinamento e pel funzionamento del servizio legale dell'Amministrazione, approvate con R. decreto 10 maggio 1908, n. 280) (cap. 110 della spesa) per memoria

Totale del § 2 . . . 11,800,000 —

§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.

81. Ministero dei lavori pubblici - costruzione di nuove linee (art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (cap. 111 della spesa) . . . . 4,550,000 —
A) Anticipazioni per studi, dirigenza, sorveglianza, liquidazione e collaudo delle costruzioni . . . . 4,450,000 —
B) Ricupero delle spese per studi, dirigenza e sorveglianza dei lavori . . 100,000 —

82. Ministero dell'interno - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione dell'interno (cap. 112 della spesa): . . . . . . 600,000 —
A) Riparazione vetture cellulari 20,000
B) Impianti prestazioni e forniture diverse 580,000

83. Ministero della guerra - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione militare (cap. 113 della spesa): . . . . 6,000,000 —
A) Riparazione attrezzi per trasporti di truppe 50,000
B) Impianti diversi 650,000
C) Esercizio linee 100,000
D) Forniture e prestazioni per l'impianto e l'esercizio di ferrovie in Libia 5,200,000

84. Ministero delle poste e dei telegrafi - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 114 della spesa): . . . . 3,000,000 —
A) Riparazione vetture postali. 250,000
B) Illuminazione e riscaldamento vetture postali 300,000
C) Trasporto valigie ed effetti postali . 2,350,000
D) Impianti, prestazioni e forniture diverse 100,000

85. Rimborsi dal consorzio del porto di Genova per lavori eseguiti per suo conto dalla azienda ferroviaria (art. 106 del regolamento approvato con R. decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 115 della spesa) 300,000 —
86. Accrediti ad Amministrazioni diverse ed a privati per lavori, forniture e prestazioni (capitolo 116 della spesa) . . . . per memoria
87. Servizio delle costruzioni - Ricupero di spese (cap. 117 della spesa): . . . . per memoria
A) Servizio centrale . . . . per memoria
B) Studi e direzioni di lavori a carico della parte straordinaria o per conto di altre Amministrazioni e di terzi per memoria
C) Prestazioni per la costruzione di nuove linee a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . . . per memoria

Totale del § 3 . . . 14,450,000 —

Totale del titolo VI . . . 506,750,000 —

TITOLO VII.

Partite di giro

—

88. Tasse erariali (cap. 118 della spesa): . . . . . 46,000,000 —
A) Tassa sui trasporti 37,350,000
B) Tassa sull'assicurazione delle merci. 6,000
C) Tassa di bollo sui trasporti 4,500,000
D) Tassa di bollo a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto 1908. 4,144,000

89. Imposte e tasse ritenute al personale (cap. 119 della spesa): . . . . 10,000,000 —
A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e sulle competenze accessorie 8,340,000
B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni 1,300,000
C) Marche da bollo 160,000

D) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile a favore delle provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto 1908	200,000	
90. Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 120 della spesa)		100,000 —
A) Imposta normale	100,000 —	
B) Imposta addizionale a favore dei danneggiati dal terremoto 1908 . . .	per memoria	
91. Imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (capitolo 121 della spesa)		36,000 —
Totale del titolo VII . . .		56,136,000 —

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

—

Entrate d'esercizio e fondi per aumenti patrimoniali.

Titolo I. - Parte ordinaria.	
§ 1. - Prodotti del traffico	581,000,000 —
§ 2. - Introiti indiretti dell'esercizio	26,700,000 —
§ 3. - Entrate eventuali	7,200,000 —
§ 4. - Introiti per rimborsi di spesa	50,500,000 —
§ 5. - Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa . .	»
Totale titolo I - Parte ordinaria . . .	665,400,000 —
Titolo II. - Parte straordinaria	164,420,000 —
Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	829,820,000 —

Gestioni speciali ed autonome.

Titolo III. - Magazzini ed officine.	
§ 1. - Gestione autonoma dei magazzini	185,600,000 —
§ 2. - Officine	133,087,000 —
Titolo IV. - Gestione del fondo pensioni e sussidi .	54,311,000 —
Titolo V. - Gestione delle case economiche pei ferrovieri	4,700,000 —
Titolo VI. - Operazioni per conto di terzi.	
§ 1. - Operazioni attinenti ai trasporti	480,500,000 —
§ 2. - Operazioni attinenti al personale	11,800,000 —
§ 3. - Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati . .	14,450,000 —
Totale delle gestioni speciali ed autonome	884,448,000 —
Titolo VII. - Partite di giro	56,136,000 —
Totale generale dell'entrata . . .	1,770,404,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

SPESA

—

TITOLO I.

Parte ordinaria

—

SEZIONE I. — *Spese d'esercizio.*

(*Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372*).

§ 1. — Direzione generale

Servizi centrali: segretariato - personale - sanitario - legale - ragioneria (esclusi i servizi dell'esercizio) e Ufficio Stralcio.

1. Personale			7,800,000 —
A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe.		6,600,000	
B) Stabile e in prova - Competenze accessorie		1,100,000	
C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie		100,000	
2. Forniture, spese ed acquisti			450,000 —
A) Forniture di magazzino		200,000	
1) Stampati e cancelleria .	130,000		
2) Materie per illuminazione e riscaldamento.	10,000		
3) Ricambio del materiale d'inventario	10,000		
4) Materie per la pulizia dei locali e per usi diversi	50,000		
B) Spese dirette		250,000	
1) Illuminazione e riscaldamento	100,000		
2) Riparazione del materiale d'inventario . . .	30,000		
3) Spese per altri titoli diversi	120,000		
Totale del § 1 . . .			8,250,000 —

§ 2. — Servizio approvvigionamenti .

3. Personale			6,250,000 —
A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe.		4,550,000	
1) Servizio centrale . . .	1,210,000		
2) Magazzini, depositi ed agenzie	3,340,000		
B) Stabile e in prova - Competenze accessorie		980,000	
1) Servizio centrale . . .	274,000		
2) Magazzini, depositi ed agenzie	706,000		
C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie		720,000	
1) Servizio centrale . . .	35,000		
2) Magazzini, depositi ed agenzie	685,000		

4. Forniture, spese ed acquisti. . . . . 1,400,000 —

A) Forniture dei magazzini 340,000

1) Servizio centrale 37,000

a) Stampati e cancelleria . 31,000

b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 1,500

c) Ricambio del materiale di inventario . 600

d) Materie per pulizia ed usi diversi . . . 3,900

2) Magazzini, depositi ed agenzie 303,000

a) Stampati e cancelleria . 70,000

b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 73,000

c) Ricambio del materiale di inventario . 50,000

d) Materie per pulizia ed usi diversi. . . 110,000

B) Spese dirette. 1,060,000

1) Servizio centrale . . . 145,000

a) Illuminazione e riscaldamento 16,000

b) Riparazione del materiale d'inventario 3,000

c) Spese per altri titoli diversi. . 126,000

2) Magazzini, depositi ed agenzie 915,000

a) Illuminazione e riscaldamento . . 40,000

b) Riparazione del materiale di inventario . . . 45,000

c) Spese per altri titoli diversi . . . 830,000

Totale del § 2 . . . 7,650,000 —

§ 3. — Servizio movimento.

5. Personale . . . . 95,500,000 —

A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe. 69,750,000

1) Servizio centrale . . . 1,560,000

2) Divisioni, sezioni e riparti 7,630,000

3) Riparti tecnici 870,000

4) Stazioni 47,290,000

5) Depositi del personale viaggiante 12,400,000

B) Stabile e in prova - Competenze accessorie. 19,750,000

1) Servizio centrale . . . 261,000

2) Divisioni, sezioni e riparti 992,000

3) Riparti tecnici 294,000

4) Stazioni 8,455,000

5) Depositi del personale viaggiante 9,748,000

C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie. 6,000,000

1) Servizio centrale 50,000

2) Divisioni, sezioni e riparti 110,000

3) Riparti tecnici 295,000

4) Stazioni 5,175,000

5) Depositi del personale viaggiante 370,000

6. Forniture, spese ed acquisti . . . . 40,000,000 —

A) Forniture dei magazzini 7,500,000

1) Servizio centrale . . . 44,800

a) Stampati e cancelleria . 28,000

b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 10,000

c) Ricambio del materiale di inventario . 1,300

d) Materie per pulizia ed usi diversi . . 5,500

2) Divisioni, sezioni e riparti 310,000

a) Stampati e cancelleria . 240,000

b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . . 50,000

c) Ricambio del materiale di inventario . 25,000

d) Materie per pulizia ed usi diversi . . 25,000

3) Riparti tecnici 91,000

a) Stampati e cancelleria . 7,000

b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 12,000

c) Ricambio del materiale di inventario . 40,000

d) Materie per pulizia ed usi diversi . . 32,000

4) Stazioni		4,770,000	
a) Stampati e cancelleria .	1,030,000		
b) Materie per illuminazione e riscaldamento delle stazioni e dei piazzali . . .	2,150,000		
c) Ricambio del materiale di inventario .	390,000		
d) Materie per pulizia ed usi diversi . .	1,200,000		
5) Depositi del personale viaggiante		126,000	
a) Stampati e cancelleria .	52,000		
b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . .	14,000		
c) Ricambio del materiale d'inventario	40,000		
d) Materiale per pulizia ed usi diversi	20,000		
6) Convogli		1,828,200	
a) Materie per illuminazione ad olio .	385,000		
b) Materie per illuminazione a gas . .	100,000		
c) Materie per illuminazione elettrica, compreso il ricambio degli accumulatori . . .	305,000		
d) Materie per il servizio di riscaldamento compreso il ricambio delle scaldine	200,000		
e) Ricambio copertoni ed altri attrezzi dei veicoli .	838,200		
7. Materie per il funzionamento e la manutenzione del telegrafo, dei segnali elettrici e degli orologi		300,000	
B) Spese dirette			32,500,000
1) Servizio centrale		31,000	
a) Illuminazione e riscaldamento . .	12,500		
b) Riparazione del materiale d'inventario	4,000		
c) Spese per altri titoli diversi	14,500		
2) Divisioni, sezioni e riparti		184,000	
a) Illuminazione e riscaldamento . .	75,000		
b) Riparazione del materiale d'inventario	25,000		
c) Spese per altri titoli diversi	84,000		
3) Riparti tecnici		250,000	
a) Illuminazione e riscaldamento . .	40,000		
b) Riparazione del materiale d'inventario	30,000		
c) Spese per altri titoli diversi . . .	180,000		
4) Stazioni		22,800,000	
a) Illuminazione e riscaldamento . .	2,700,000		
b) Riparazione del materiale d'inventario	500,000		
c) Manovre con locomotive e con carrelli trasbordatori	13,900,000		
d) Manovre ed altri servizi di stazione appaltati .	5,400,000		
e) Spese per altri titoli diversi . . .	300,000		
5) Depositi del personale viaggiante		220,000	
a) Illuminazione e riscaldamento . .	25,000		
b) Riparazione del materiale d'inventario.	30,000		
c) Spese per altri titoli diversi . . .	165,000		

6) Convogli 2,030,000
a) Illuminazione a gas . . 15,000
b) Illuminazione elettrica, compresa la manutenzione degli accumulatori . 1,252,000
c) Riparazione copertoni ed altri attrezzi dei veicoli . 260,000
d) Riscaldamento dei treni . . . 503,000

7) Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni 6,700,000
8) Compenso all' Amministrazione dei telegrafi dello Stato per la manutenzione delle linee telegrafiche 285,000

7. Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo 1,500,000

Totale del § 3 . . . 137,000,000 —

§ 4. — Servizio commerciale

8. Personale . . . . 5,800,000 —
A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe. 4,500,000
1) Servizio centrale . . . 640,000
2) Controlli prodotti . . . 3,860,000

B) Stabile e in prova - Competenze accessorie. 1,275,000
1) Servizio centrale . . . 140,000
2) Controlli prodotti . . . 1,135,000

C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie. 25,000
1) Servizio centrale . . . 6,000
2) Controlli prodotti . . . 19,000

9. Forniture, spese ed acquisti. . . . . 265,000 —
A) Forniture dei magazzini 140,000
1. Servizio centrale . . . 11,000
a) Stampati e cancelleria . 7,000
b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 3,000
c) Ricambio del materiale di inventario . 200
d) Materie per pulizia ed usi diversi . . . 800

2. Controlli prodotti. . . . 129,000
a) Stampati e cancelleria . 112,000
b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 2,000
c) Ricambio del materiale di inventario . 2,000
d) Materie per pulizia ed usi diversi . . . 13,000

B) Spese dirette 125,000
1. Servizio centrale . . . 12,000
a) Illuminazione e riscaldamento . . 6,000
b) Riparazione del materiale d'inventario. 1,500
c) Spese per altri titoli diversi . . . 4,500

2. Controlli prodotti. . . . 113,000
a) Illuminazione e riscaldamento . . 74,000
b) Riparazione del materiale d'inventario. 11,000
c) Spese per altri titoli diversi . . . 28,000

Totale del § 4 . . . 6,065,000 —

§ 5. — Navigazione colle isole.

10. Personale . . . . 1,700,000 —
A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe 910,000
1. Ufficio centrale 100,000
2. Uffici esterni 100,000
3. Personale di coperta . . 455,000
4. Personale di macchina . 255,000

B) Stabile e in prova - Competenze accessorie. 110,000
1. Ufficio centrale 25,000
2. Uffici esterni 25,000
3. Personale di coperta . 30,000
4. Personale di macchina . 30,000

C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie 680,000
1. Ufficio centrale 2,500
2. Uffici esterni 6,500
3. Personale di coperta. . 180,000
4. Personale di macchina. 325,000
5. Personale ausiliario . . 166,000

11. Forniture, spese ed acquisti . . . . 3,400,000 —
A) Forniture di magazzini 2,770,000
1. Servizio centrale — Uffici esterni 19,000
a) Stampati e cancelleria . 17,200

b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 100
c) Ricambio del materiale. . 450
d) Materie per pulizia ed usi diversi . . . 1,250

2. Piroscafi 2,751,000
a) Combustibile. 2,436,000
b) Materie di consumo per scafo e camera 120 000
c) Materie di consumo per le macchine. 165,000
d) Ricambio del materiale d'inventario 30,000

B) Spese dirette 630,000
1. Ufficio centrale - Uffici esterni . . 250,000
a) Illuminazione e riscaldamento . . 2,000
b) Riparazione del materiale d'inventario 1,000
c) Diversi. . . 247,000

2. Piroscafi 380,000
a) Riparazione e manutenzione, scafo e camera. . 160,000
b) Riparazione e manutenzione macchine. . . . 45,000
c) Diversi . . 75,000

12. Manutenzione degli approdi . . . . 10,000 —
13. Indennizzi . . . . per memoria
14. Ancoraggio e spese portuali . . . . 320,000 —
15. Noleggio di piroscafi (art. 5 della legge 5 aprile 1908, n. 111) . . . . per memoria

Totale del § 5 . . . 5,430,000 —

§ 6. — Servizio trazione.

16. Personale . . . . 43,000,000 —
A) Stabile e in prova — Stipendi e paghe 25,400,000
1. Servizio centrale . . . 770,000
2. Divisioni, sezioni e riparti 3,100,000
Depositi locomotive (dirigenza e servizio interno) 4,050,000
4) Condotta locomotive (macchinisti, fuochisti e funzionanti) 17,100,000
5) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche, macchinisti T. E.) . . 350,000
6) Ventilazione delle gallerie 30,000

B) Stabile e in prova - Competenze accessorie 15,860,000
1) Servizio centrale . . 70,000
2) Divisioni, sezioni e riparti 400,000
3) Depositi locomotive (dirigenza e servizio interno) 1,100,000
4) Condotta locomotive (macchinisti, fuochisti e funzionanti) 14,075,000
5) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche, macchinisti T. E.) 200,000
6) Ventilazione delle gallerie 15,000

C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie. 1,740,000
1) Servizio centrale . . 10,000
2) Divisioni, sezioni e riparti 41,500
3) Depositi locomotive (dirigenza e servizio interno) 1,438,000
4) Condotta locomotive macchinisti, fuochisti e funzionanti. 160,000
5) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche, macchinisti T. E.). . . 88,000
6) Ventilazione delle gallerie 2,500

17. Forniture, spese ed acquisti. . . . . 69,830,000 —
A) Forniture dei magazzini 66,760,900
1) Servizio centrale . . 29,700
a) Stampati e cancelleria . 21,000
b) Materie per illuminazione e riscaldamento. . . . 6,500
c) Ricambio del materiale d'inventario 200
d) Materie per pulizia ed usi diversi . . . 2,000

2) Divisioni, sezioni e riparti 102,000

a) Stampati e cancelleria .	83,000	
b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . .	5,000	
c) Ricambio del materiale d'inventario.	3,500	
d) Materie per pulizia ed usi diversi . .	10,500	
3) Locomozione		66,620,200
a) Stampati e cancelleria .	64,000	
b) Materie per illuminazione e riscaldamento locali e piazzali	202,000	
c) Ricambio del materiale di inventario .	102,000	
d) Combustibile per la locomozione a vapore . .	61,000,000	
e) Materie per untura locomotive e illuminazione esterna dei convogli a vapore . .	2,500,000	
f) Combustibile e altre materie per stazioni centrali elettriche	930,000	
g) Materie per untura ed illuminazione esterna dei locomotori e delle automotrici elettriche . . .	20,000	
h) Combustibile e altre materie per motori fissi dei depositi e dei rifornitori e per carrelli trasbordatori delle stazioni	475,000	
i) Combustibile ed altre materie per motori fissi dei ventilatori delle gallerie	110,000	
k) Materie per usi diversi .	1,226,200	

B) Spese dirette.			3,069,100	
1) Servizio centrale . . .		23,300		
a) Illuminazione e riscaldamento . . .	10,000			
b) Riparazione del materiale di inventario	1,300			
c) Spese per altri titoli diversi . . .	12,000			
2) Divisioni, sezioni e riparti		53,300		
a) Illuminazione e riscaldamento . .	20,800			
b) Riparazione del materiale di inventario	9,000			
c) Spese per altri titoli diversi . . .	23,500			
3) Locomozione		2,992,500		
a) Illuminazione e riscaldamento locali e piazzali	310,000			
b) Riparazione del materiale d'inventario	135,000			
c) Riparazione al materiale d'inventario delle centrali elettriche	4,500			
d) Fornitura e pompatura d'acqua . .	1,600,000			
e) Energia elettrica fornita da terzi . .	per memoria			
f) Prestazioni di altre ferrovie	100,000			
g) Spese diverse per le centrali elettriche	80,000			
h) Spese diverse per la ventilazione delle gallerie .	15,000			
i) Spese per altri titoli diversi	748,000			
18. Manutenzione locomotive ed automotrici . .				31,400,000 —
A) Eseguita nelle officine dell'Amministrazione (capitoli 50 *A* e 50 *B* dell'entrata)			27,400,000	
1. Locomotive, tenders e automotrici a vapore .		26,900,000		
2. Locomotori elettrici ed automotrici elettriche (e-				

sclusa l'apparecchiatura elettrica) 300,000
3. Apparecchiatura elettrica dei locomotori e delle automotrici 200,000

B) Eseguita dall'industria privata . . . 4,000,000
1. Locomotive, tenders e automotrici a vapore . . 3,980,000
2. Locomotori elettrici ed automotrici elettriche (esclusa l'apparecchiatura elettrica) 10,000
3. Apparecchiatura elettrica dei locomotori e delle automotrici 10,000

Totale del § 6 . . . 144,230,000 —

§ 7. — Servizio veicoli.

19. Personale . . . . 6,000,000 —
A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe. 4,100,000
1) Servizio centrale . . . 870,000
2) Divisioni, sezioni e riparti 870,000
3) Pulizia, verifica e untura veicoli 2,360,000

B) Stabile e in prova - Competenze accessorie 750,000
1) Servizio centrale . . . 160,000
2) Divisioni, sezioni e riparti 140,000
3) Pulizia, verifica ed untura veicoli 450,000

C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie 1,150,000
1) Servizio centrale . . . 15,000
2) Divisioni, sezioni e riparti 10,000
3) Pulizia, verifica ed untura veicoli 1,125,000

20. Forniture, spese ed acquisti . . . . 800,000 —
A) Forniture di magazzino 645,080
1) Servizio centrale . . . 67,000
a) Stampati e cancelleria . 43,000
b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 13,000
c) Ricambio del materiale di inventario . 1,000
d) Materie per pulizia ed usi diversi . . 10,000

2) Divisioni, sezioni e riparti 28,180
a) Stampati e cancelleria . 21,700
b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 1,350
c) Ricambio del materiale di inventario . 1,000
d) Materie per pulizia ed usi diversi . . 4,130

3) Pulizia, verifica ed untura veicoli 549,900
a) stampati e cancelleria 9,400
b) Materie per illuminazione e riscaldamento . . 27,000
c) Ricambio del materiale d'inventario 13,500
d) combustibile ed altro materie per generatori di vapore pel riscaldamento dei treni (preventivo e con carri riscaldatori) 100,000
e) Materie per untura e pulizia veicoli 356,000
f) Materie per usi diversi . 44,000

B) Spese dirette 154,920
1) Servizio centrale . . . 25,500
a) Illuminazione e riscaldamento . . 8,000
b) Riparazione del materiale d'inventario 5,000
c) Spese per altri titoli diversi 12,500

2) Divisioni, sezioni e riparti 16,600
a) Illuminazione e riscaldamento . . 7,200
b) Riparazione del materiale d'inventario. 3,550
c) Spese per altri titoli diversi 5,850

3) Pulizia, verifica ed untura veicoli 112,820
a) Illuminazione e riscalmento . . . 13,900
b) Riparazione del materiale d'inventario. 8,000
c) Pulizia veicoli 4,750

d) Prestazioni di altre ferrovie . . .	74,000			
e) Diversi . .	12,170			
21. Manutenzione veicoli				38,000,000 —
A) Eseguita dall'amministrazione			20.500,000	
1. Carrozze		11,000,000		
2. Bagagliai		1,500,000		
3. Carri		8,000,000		
B) Eseguita dall'industria privata		17,500,000		
1. Carrozze		6,000,000		
2. Bagagliai		1,500,000		
3. Carri		10,000,000		
Totale del § 7 . . .				44,800,000 —

§ 8. — Servizio lavori.

22. Personale				48,400,000 —
A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe			30,755,000	
1) Servizio centrale . . .		1,500,000		
2) Divisioni, sezioni e riparti		7,560,000		
3) Sorveglianza della linea.		10,565,000		
4) Manutenzione della linea		10,200,000		
5) Manutenzione impianti fissi per trazione elettrica.		180,000		
6) Operai		750,000		
B) Stabile e in prova - Competenze accessorie			5,420,000	
1) Servizio centrale . . .		264,000		
2) Divisioni, sezioni e riparti		1,136,000		
3) Sorveglianza della linea.		1,520,000		
4) Manutenzione della linea		2,030,000		
5) Manutenzione impianti fissi per trazione elettrica.		70,000		
6) Operai		400,000		
C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie			12,225,000	
1) Servizio centrale . . .		56,000		
2) Divisioni, sezioni e riparti		460,000		
3) Sorveglianza della linea		2,200,000		
4) Manutenzione della linea		9,090,000		
5) Manutenzione impianti fissi per trazione elettrica		119,000		
6) Operai		300,000		
23. Forniture, spese ed acquisti				3,260,000 —
A) Forniture di magazzino			2,310,000	
1) Servizio centrale . . .		95,000		
a) Stampati e cancelleria .	60,000			
b) Materie per illuminazione e riscaldamento . .	15,000			
c) Ricambio del materiale di inventario .	5,000			
d) Materie per pulizia ed usi diversi . .	15,000			
2) Divisioni, sezioni e riparti		345,000		
a) Stampati e cancelleria .	235,000			
b) Materie per illuminazione e riscaldamento . .	56,000			
c) Ricambio del materiale di inventario .	9,000			
d) Materie per pulizia ed usi diversi . .	45,000			
3) Linea . . .		1,870,000		
a) Materie per illuminazione e riscaldamento . . .	800,000			
b) Ricambio del materiale di inventario .	360,000			
c) Materie per pulizia ed usi diversi .	710,000			
B) Spese dirette			950,000	
1) Servizio centrale		65,000		
a) Illuminazione e riscaldamento . .	19,000			
b) Riparazione del materiale d'inventario	15,000			
c) Spese per altri titoli diversi . . .	31,000			
2) Divisioni, sezioni e riparti		165,000		
a) Illuminazione e riscaldamento . .	70,000			
b) Riparazione del materiale d'inventario	25,000			
c) Spese per altri titoli diversi	70,000			
3) Linea		720,000		
a) Illuminazione e riscaldamento . .	15,000			
b) Riparazione del materiale d'inventario	300,000			

Voce			
c) Sgombro di neve . . .	210,000		
d) Spese per titoli diversi .	185,000		
24. Manutenzione della linea			20,000,000 —
A) Forniture di magazzino		13,000,000	
1) Corpo stradale, chiusure e piantagioni	300,000		
2) Ponti, viadotti, ecc. . .	70,000		
3) Gallerie	2,000		
4) Fabbricati e dipendenze	140,000		
5) Meccanismi fissi e condotte d'acqua	500,000		
6) Massicciata	10,000		
7) Traverse e legnami d'armamento, comprese le traverse in ferro ed in cemento	11,900,000		
8) Impianti fissi per trazione elettrica	78,000		
B) Spese dirette		7,000,000	
1) Corpo stradale, chiusure e piantagioni	900,000		
2) Ponti, viadotti, ecc. .	580,000		
3) Gallerie	50,000		
4) Fabbricati, ecc.	4,100,000		
5) Meccanismi fissi, ecc. . .	400,000		
6) Massicciata	640,000		
7) Traverse e legnami d'armamento	320,000		
8) Impianti fissi per trazione elettrica	10,000		
Totale del § 8 . . .			71,660,000 —

§ 9. — Navigazione dello stretto di Messina.

Voce			
25. Personale			405,000 —
A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe		155,000	
B) Stabile e in prova - Competenze accessorie		150,000	
C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie		100,000	
26. Forniture, spese ed acquisti			465,000 —
A) Forniture dei magazzini		425,000	
1) Combustibile	300,000		
2) Materie di consumo per scafo e camera	74,500		
3) Materie di consumo per macchine	40,000		
4) Ricambio del materiale d'inventario	9,500		
5) Materie per la manutenzione degli approdi . . .	1,000		
B) Spese dirette		40,000	
1) Riparazione e manutenzione piroscafi	33,000		
2) Manutenzione degli approdi	1,000		
3) Spese per altri titoli diversi	6,000		
Totale del § 9 . . .			870,000 —

§ 10. — Spese generali dell'Amministrazione.

Voce			
27. Consiglio generale e Commissioni compartimentali del traffico (art. 61 della legge 7 luglio 1907, n. 429)			10,000 —
28. Forniture, spese ed acquisti			980,000 —
A) Forniture di magazzino . . .		105,000	
1. Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	27,000		
2. Biglietti per viaggiatori	68,000		
3. Materie impiegate in campioni e prove . . .	10,000		
B) Spese dirette		875,000	
1. Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	605,000		
2. Materie impiegate in campioni e prove	12,000		
3. Biglietti per viaggiatori	258,000		
29. Imposte e tasse			3,220,000
A) Imposta erariale e sovrimposta sui terreni e fabbricati		1,790,000	
B) Imposte e tasse diverse		28,000	
C) Imposta di ricchezza mobile a carico dell'esercizio, sulle competenze del personale (art. 19 della legge 22 aprile 1905, n. 137)		1,402,000	
30. Contributo al fondo pensioni e sussidi			29,200,000 —
A) Contributo in rapporto agli assegni del personale (art. 3 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 55 della entrata)		17,525,000	
B) Contributo in rapporto agli assegni del personale di navigazione (articoli 3 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 55 dell'entrata)		55,000	
C) Quota del 2 0[0 sul prodotto lordo del traffico (art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 56 dell'entrata) .		11,570,000	
D) Quota del 2 0[0 sul prodotto lordo della navigazione (art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 56 dell'entrata)		50,000	
31. Spese per assegni e indennità diverse al personale			2,400,000 —
A) Assegni di disponibilità		3,000	
B) Quota di compartecipazione nella spesa delle forniture di vestiario . .		505,000	
C) Indennità di legge al personale operaio ed alle rispettive famiglie per inabilità permanente o per morte in conseguenza d'infortunio sul lavoro (art. 5 della legge 9 luglio 1908, n. 418)		1,695,000	
D) Pensioni di grazia concesse dalle Amministrazioni precedenti		21,000	
E) Quote di pensioni o di indennità spettanti al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332)		37,000	
F) Quote di pensioni o d'indennizzi spettanti al personale di navigazione proveniente dalla R. marina (art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 111 e			

articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1909, n. 372) . . . . per memoria
G) Premi di assicurazione di avventizi alla Cassa nazionale invalidità e vecchiaia 27,000
H) Indennità corrisposta ad agenti stabili non soggetti a ritenuta per pensioni, esonerati dal servizio od alle rispettive famiglie 112,000

32. Assegni di esonero (art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . . . 400,000 —
33. Gratificazioni al personale (art. 4 della legge 13 aprile 1911, n. 310) . . . . 1,800,000 —
34. Gratificazioni al personale, escluso quello dirigente, in dipendenza delle economie conseguite sulle spese di personale (art. 3 della legge 13 aprile 1911, n. 310) . . . . 4,000,000 —
35. Oblazioni e sussidi al personale . . . . 800,000 —
36. Spese per il terremoto 1908: per memoria
A) Soccorsi al personale e famiglie . . »
B) Sostituzione o riparazione di materiali distrutti o avariati . . . . . »
C) Diversi . . . . »

37. Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418) . . . . 1,300,000 —
A) A totale carico dell'Amministrazione ferroviaria 400,000
1. Forniture di magazzino 100,000
2. Spese dirette 300,000
B) In comune col fondo pensioni e sussidi 900,000

38. Spese giudiziali e contenziose . . . . 360,000 —
39. Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino . . . . . . 1,000,000 —
A) Forniture di magazzino 10,000
B) Spese dirette 990,000
40. Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà a causa dell'esercizio od in seguito ad infortuni . . . . 1,450,000 —
41. Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti di viaggio . . . . 500,000 —
42. Spese per la sorveglianza dei trasporti . . . 135,000 —
43. Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre amministrazioni . . 1,475,000 —
44. Compensi alle ferrovie estere per il servizio dei loro treni, fra le stazioni internazionali ed il confine . . . . 850,000 —
45. Spese eventuali . . . . 3,470,000 —
A) Interessi di conto corrente colle cessate Società ferroviarie, con ditte, imprese, agenzie, ecc. 200,000
B) Premi per anticipata consegna di materiali o per anticipata ultimazione di lavori 150,000
C) Differenze di cambio 750,000
D) Addebito di deficienze giustificate o deprezzamenti nelle scorte di magazzino (cap. 47-C dell'entrata) . . 1,415,000
E) Premi di assicurazione contro gli incendi . . . . »
F) Concorso nelle spese degli Uffici internazionali di liquidazione dei trasporti 35,000
G) Diverse 920,000

Totale del § 10 . . . 53,350,000 —

§ 11. — Servizi secondari.

46. Servizi accessori ad impresa od in economia . 300,000 —
A) Spese per il servizio di affissione nelle stazioni e nei treni 55,000
B) Spese per le rivendite dei libri e giornali 360,000
C) Quota dovuta all'impresa per noleggio cuscini 260,000
D) Spese per il servizio dei *camions* automobili 65,000
E) Recapito telegrammi per espresso . 2,000
F) Diversi 58,000
G) Forniture di magazzino per i servizi accessori in economia . . . . »

47. Servizi speciali marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazioni merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Genova Molovecchio (Manipolazioni e servizi diversi per conto terzi). . 4,300,000 —
A) Personale stabile e in prova - Stipendi e paghe 130,000
B) Personale stabile e in prova - Competenze accessorie 47,000
C) Personale avventizio - Paghe e competenze accessorie 240,000
D) Forniture di magazzino 130,000
E) Energia elettrica 115,000
F) Manutenzione materiale e spese diverse 3,638,000

48. Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553) . . . . 360,000 —
Totale del § 11 . . . 5,460,000 —
Totale sezione I . . . 484,765,000 —

Sezione II. — Spese complementari.

(*Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372*)

49. Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 34 e 35 dell'entrata) . . . . . . 4,800,000 —
A) Spese per lavori a contratto od in economia 4,465,000
B) Forniture di magazzino 110,000
C) Trasporti 100,000
D) Espropriazioni 30,000
E) Spese diverse 10,000
F) Contributo Consorzi idraulici 85,000

50. Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 36 dell'entrata) . . . . 7,900,000 —
A) Forniture di magazzino. 7,600,000
B) Trasporti 300,000

51. Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 37 e 42 dell'entrata) . . . . 14,420,000 —
52. Rinnovamento dei galleggianti (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 38 dell'entrata) 660,000 —
Totale della sezione II . . . 27,780,000 —

Sezione III. — Spese accessorie.

(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).

§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria

53. Annualità dovuta al tesoro per interessi ed ammortamento 77,435,793 81

A) del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261). 23,114,575.91

B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429) 2,358,308.—

C) delle somme fornite per spese patrimoniali (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638) 50,400,162.07

D) delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . 649,867.68

E) delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione 622,310.79

F) delle somme fornite per il materiale di navigazione in eccedenza ai 15 milioni (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111) 290,569.36

54. Interessi sulle somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638) . . . . . 1,862,500 —

A) per le liquidazioni delle gestioni ferroviarie sociali . . . . per memoria

B) per aumenti della dotazione di magazzino . . . . per memoria

C) per spese patrimoniali . . . . 1,707,844 —

D) per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni . . . . . . 15,000 —

E) Per lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . . . 25,000 —

F) per acquisto di 4000 carri e costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione 23,238 53

G) per il capitale rimborsato dei certificati di credito 3.65 per cento . 91,417 47

55. Annualità dovute al tesoro per interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111) . . . 644,876 19

56. Assegnazione al fondo di riserva per le spese impreviste in ragione di 6 milioni di lire all'anno (art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) . . . . 6,000,000 —

57. Reintegro al fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . . . 26,391,830 —

58. Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione . . . . per memoria

59. Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361) . . . 120,000 —

60. Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 19-*C* dell'entrata) . . . . . 1,500,000 —

61. Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto . . . . per memoria

Totale del § 1 . . . 113,955,000 —

§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.

62. Spese terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . 50,000 —

63. Contributo al Consorzio per l'industria zolfifera siciliana (art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333) . . . . 850,000 —

64. Versamento al tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . 38,000,000 —

Totale del § 2 . . . 38,900,000 —

Totale della sezione III . . . 152,855,000 —

Totale del titolo I . . . 665,400,000 —

TITOLO II.

Parte straordinaria

(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

65. Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi . . . . . . 100,000 —

A) Lavori a contratto ed in economia. 70,000
B) Forniture di magazzino 10,000
C) Trasporti 1,000
D) Studi, dirigenza e sorveglianza . . 5,200
E) Diverse 13,800

66. Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione al 1° luglio 1905 . per memoria

A) delle linee . . . . per memoria
B) del materiale rotabile . . . . per memoria

67. Acquisto di materiale rotabile . . . . 66,440,000 —

A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc. 65,000,000
B) Studi, dirigenza e sorveglianza . . 1,000,000
C) Forniture di magazzino 440,000

68. Acquisto di galleggianti (cap. 42-*D* dell'entrata) . . . . 2,000,000 —

A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc. 1,800,000
B) Studi, dirigenza e sorveglianza . . 100,000
C) Forniture di magazzino 100,000

69. Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti . . . . 3,780,000 —

A) Materiale rotabile . . . . 3,700,000.—
1. in servizio . . . . 3,700,000.—
2. in occasione di rinnovamento . . . . per memoria

B) Galleggianti . . . . 80,000 —
1. in servizio 80,000
2. in occasione di rinnovamento . . . . »

70. Materiali di [illegible] (cap. 42-*C* dell'entrata) . . . . 5,000,000 —
A) Forniture di magazzino 2,500,000
B Acquisti diretti e spese accessorie . 2,500,000

71. Lavori in conto patrimoniale (cap. 42-*A*, *B* e *C* dell'entrata) . . . . 87,000,000 —
A) Lavori a contratto ed in economia. 55,000,000
B) Forniture di magazzino 20,000,000
C) Espropriazioni 6,000,000
D) Trasporti 2,000,000
E) Studi, dirigenza e sorveglianza . . 3,000,000
F) Diverse 1,000,000

72. Miglioramenti alle linee ed agli armamenti . per memoria
A) Lavori a contratto ed in economia. per memoria
B) Forniture di magazzino . . . . . . per memoria
C) Espropriazioni . . . . per memoria
D) Trasporti . . . . per memoria
E) Studi, dirigenza e sorveglianza . . per memoria
F) Diverse . . . . per memoria

73. Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capoverso dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111) . . . . 100,000 —

Totale del titolo II . . . . 164,420,000 —

TITOLO III.

Magazzini ed officine

—

§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini.

(*Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429*)

74. Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (cap. 46 e 47 dell'entrata) . . . . 185,600,000 —
A) Acquisti di scorte 125,000,000
B) Versamenti dalle officine di materie lavorate 30,000,000
C) Versamenti dalle officine o dai servizi di materie esuberanti, o fuori di uso 24,600,000
D) Addebiti diversi per eccedenze e simili 4,500,000
E) Vestiario 1,500,000

75. Pagamenti e rimborsi in conto scorte (cap. 48 dell'entrata) . . . . per memoria
A) Acconti sulle forniture in corso . . per memoria
B) Pagamenti in conto acquisti da regolare . . . . per memoria
C) Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia . . . . per memoria

76. Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese improviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . . . per memoria

Totale del § I . . . 185,600,000 —

§ 2. — Officine.

77. Spese per lavori delle officine locomotive e delle officine dei depositi (cap. 50 dell'entrata) 62,935,000 —
1. Personale pagato a ruolo mensile . 2,270,000
a) Stabile e in prova - Stipendi e paghe 2,000,000
b) Stabile e in prova - Competenze accessorie . . . 255,000
c) Avventizio - Paghe e competenze accessorie . 15,000

2. Personale pagato a quindicina . . . 7,840,000
a) Stabile e in prova - Stipendi e paghe 4,500,000
b) Stabile e in prova - Competenze accessorie. . . 2,560,000
c) Avventizio - Paghe e competenze accessorie. 780,000

3. Forniture di magazzino 24,000,000
4. Pagamenti per lavori affidati all'industria privata 5,000,000
5. Spese diverse 1,290,000

B) Officine dei depositi 22,535,000
1. Personale pagato a ruolo mensile . 900,000
a) Stabile e in prova - Stipendi e paghe 635,000
b) Stabile e in prova - competenze accessorie . . . 200,000
c) Avventizio - Paghe e competenze accessorie. . 65,000

2. Personale pagato a quindicina . . . 5,945,000
a) Stabile e in prova - Stipendi e paghe 3,470,000
b) Stabile e in prova - Competenze accessorie . 1,685,000
c) Avventizio - Paghe e competenze accessorie. . 790,000

3. Forniture di magazzino 15,000,000
4. Diversi 690,000

78. Materiali di scorta; materie ricevute (capitolo 46-*E* e 51 dell'entrata) . . . . 17,010,000 —
A) Servizio trazione 9,400,000
1. Scorte fisse per le officine dei depositi . . 3,800,000
2. Parco, sale montate e carrelli completi . . . 5,600,000

B) Servizio veicoli 7,300,000
1. Scorte fisse per le squadre di rialzo 1,500,000
2. Parco sale montate e carrelli completi . . . 5,800,000

C) Navigazione 310,000

79. Spese per lavori delle officine veicoli e delle squadre di rialzo (cap. 52 dell'entrata). . . . . 50,352,000 —
A) Officine veicoli 43,567,000
1. Personale pagato a ruolo mensile. 1,017,000
a) Stabile e in prova - Stipendio e paghe. . . . 865,000
b) Stabile e in prova - Competenze accessorie. . . 141,000
c) Avventizio - Paghe e competenze accessorie. . 11,000

2.) Personale pagato a quindicina . . . 8,550,000
a) Stabile e in prova - Stipendio e paghe 4,930,000
b) Stabile e in prova - Competenze accessorie . . . 2,870,000
c) Avventizio - Paghe e competenze accessorie. 750,000

3. Forniture di magazzino 12,000,000
4. Pagamenti per lavori affidati all'industria privata 20,000,000
5. Diversi 2,000,000

B) Squadre di rialzo 6,785,000
1. Personale pagato a ruolo mensile . 540,000
a) Stabile e in prova - Stipendi e paghe 390,000
b) Stabile e in prova - competenze accessorie. . . 100,000
c) Avventizio - Paghe e competenze accessorie. 50,000
2. Personale pagato a quindicina . . . 2,585,000
a) Stabile e in prova - Stipendi e paghe 1,660,000
b) Stabile e in prova - competenze accessorie. . . 800,000
c) Avventizio - Paghe e competenze accessorie. 125,000
3. Forniture di magazzino 3,500,000
4. Diverse 160,000

80. Spese per lavori delle officine del mantenimento (cap. 53 dell'entrata) . . . . 2,790,000 —
A) Personale pagato a ruolo mensile . 530,000
1. Stabile e in prova - Stipendio e paghe 265,000
2. Stabile e in prova - Competenze accessorie. . . 165,000
3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie. 100,000

B) Personale pagato a quindicina . . 160,000
1. Stabile e in prova - Stipendio e paghe . . . 105,000
2. Stabile e in prova - Competenze accessorie . . 35,000
3. Avventizio - Paghe e competenze accessorie. 20,000

C) Forniture di magazzino 2,000,000
D) Spese diverse 100,000

Totale del § 2 . . . 133,087,000 —

Totale del titolo III . . . 318,687,000 —

TITOLO IV.

Gestione del fondo pensioni e sussidi

—

(Legge 9 luglio 1908, n. 418).

81. Pensioni . . . . 27,000,000 —
82. Sussidi . . . . 100,000 —
83. Concorso nelle spese del servizio sanitario (cap. 16-*B* dell'entrata) . . . . 320,000 —
84. Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418) . . . . 26,833,800 —
85. Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 60 dell'entrata) . . . . 7,200 —

Totale del titolo IV . . . 54,311,000 —

TITOLO V.

Gestione delle case economiche pei ferrovieri

—

(Legge 14 luglio 1907, n. 553).

Patrimonio.

86. Spese per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 61 dell'entrata). . . . 4,000,000 —

Gestione.

87. Interessi dei capitali investiti nella costruzione ed acquisto di case economiche (capitolo 33 dell'entrata) . . . . 300,000 —
88. Manutenzione ordinaria . . . . 2,000 —
89. Imposte e sovrimposte . . . . per memoria
90. Spese di amministrazione e custodia . . . . . 10,000 —
91. Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile . 20,000 —
92. Manutenzione straordinaria . . . . per memoria
93. Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col R. decreto 10 maggio 1908, n. 233) . . . . 2,000 —
94. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 10 del regolamento approvato col R. decreto 10 maggio 1908, n. 233) 366,000 —
A) per temporanee esenzioni di imposte e sovraimposte . . . . per memoria
B) eccedenze attive dei bilanci . . . . 366,000.—

Totale del titolo V . . . 4,700,000 —

TITOLO VI.

Operazioni per conto di terzi

—

§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti.

95. Restituzione di depositi a garanzia (cap. 65 dell'entrata) . . . . 6,500,000 —
A) per richiesta di vagoni 900,000
B) per biglietti d'abbonamento 1,000,000
C) per affrancazione di tasse di porto e di dogana 4,600,000

96. Tasse doganali e somme anticipate ai mittenti (cap. 66 dell'entrata) . . . . 80,000,000 —
97. Pagamento di assegni sulle merci (cap. 67 dell'entrata) . . . . 200,000,000 —
98. Erogazione delle eccedenze di tassazione sui trasporti . . . . 6,000,000 —
A) per errori rilevati nella revisione (capitolo 68-*A* dell'entrata) 2,000,000
B) in seguito a reclami e per convenzione (cap. 68-*B* dell'entrata) . . . 4,000,000

99. Reintegro delle deficienze di tassazione e di altre differenze contabili (cap. 69 dell'entrata)		10,000,000 —
100. Erogazione delle tasse di presa e consegna a domicilio (cap. 70 dell'entrata)		1,100,000 —
101. Erogazione dei prodotti dei tronchi in esercizio speciale		900,000 —
A) Confine francese-Modane (cap. 71-*A* dell'entrata)	740,000	
B) Cerignola Campagna-Cerignola città (cap. 71-*B* dell'entrata)	90,000	
C) Desenzano - Lago di Garda (cap. 71-*C* dell'entrata)	70,000	
102. Erogazione delle somme introitate per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (capitolo 72 dell'entrata)		80,000,000 —
A) Per trasporti in servizio cumulativo	79,460,000	
B) Per tasse estere in sospeso	540,000	
103. Addebito alle Amministrazioni in servizio cumulativo delle somme da esse introitate per conto delle ferrovie dello Stato (cap. 73 dell'entrata)		76,000,000 —
104. Trasporti fatti in conto corrente ad Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 74 dell'entrata)		20,000,000 —
A) Ministero delle finanze	500,000	
B) Ministero della guerra	7,000,000	
C) Amministrazioni e Ditte diverse	12,500,000	
Totale del § 1		480,500,000 —

§ 2. — Operazioni attinenti al personale.

105. Erogazione delle ritenute per sequestri e cessioni sulle competenze del personale (cap. 75 dell'entrata)		6,000,000 —
106. Anticipazioni e addebiti (cap. 76 dell'entrata)		3,000,000 —
107. Forniture in conto massa vestiario e restituzione del fondo individuale (cap. 77 dell'entrata)		2,000,000 —
108. Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi (art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dalla legge 25 giugno 1909, n. 372) (cap. 78 d'entrata)		400,000 —
A) Pagamenti e riscatto di cessioni a carico del fondo	300,000 —	
B) Rimborsi di ritenute fatti ad agenti collocati a riposo	5,000 —	
C) Contributi alle spese d'Amministrazione	25,000 —	
D) Versamenti alla Cassa depositi e prestiti	70,000 —	
109. Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni di salari (art. 8 della legge 13 luglio 1910, n. 444) (cap. 79 d'entrata)		400,000 —
A) Pagamenti e riscatto di cessioni a carico del fondo	100,000 —	
B) Rimborsi di ritenute fatti ad agenti collocati a riposo	1,000 —	
C) Contributo alle spese d'Amministrazione	25,000 —	
D) Versamenti alla Cassa depositi e prestiti	274,000 —	
110. Erogazione delle somme versate dalle controparti per competenze di avvocato e procuratore poste a loro carico nei giudizi sostenuti dal servizio legale dell'Amministrazione ferroviaria (art. 42, 45 e 46 delle norme pel riordinamento e funzionamento del servizio legale approvate con R. decreto 10 maggio 1908, numero 280) (cap. 80 dell'entrata)		per memoria
Totale del § 2		11,800,000 —

§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.

111. Ministero dei lavori pubblici - Spese per studi, dirigenza, sorveglianza, liquidazione e collaudo delle costruzioni (articolo 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modicato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (cap. 81 dell'entrata)		4,550,000 —
A) Personale	3,150,000	
B) Stampati e cancelleria	45,000	
C) Manutenzione del mobiliare e di altri oggetti d'inventario	10,000	
D) Pigione e manutenzione di locali	100,000	
E) Illuminazione e riscaldamento	20,000	
F) Spese di campagna e diverse	225,000	
G) Quota spese del Servizio Centrale XII.	820,000	
H) Quota spese generali dell'Amministrazione	180,000	
112. Ministero dell'interno - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione dell'interno (cap. 82 dell'entrata)		600,000 —
A) Riparazioni vetture cellulari	20,000	
B) Impianti, prestazioni e forniture diverso	580,000	
113. Ministero della guerra - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione militare (cap. 83 dell'entrata)		6,000,000 —
A) Riparazioni attrezzi per trasporti di truppe	50,000	
B) Impianti diversi	650,000	
C) Esercizio linee	100,000	
D) Forniture e prestazioni per l'impianto e l'esercizio di ferrovie in Libia	5,200,000	
114. Ministero delle poste e dei telegrafi - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 84 dell'entrata)		3,000,000 —
A) Riparazione vetture postali	250,000	
B) Illuminazione e riscaldamento vetture postali	300,000	
C) Trasporto valigie ed effetti postali	2,350,000	
D) Impianti, prestazioni e forniture diverse	100,000	
115. Spese per lavori eseguiti per conto del Consorzio del porto di Genova (art. 106 del regolamento approvato con R. decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 85 dell'entrata)		300,000 —
116. Addebiti ad amministrazioni diverse ed a privati per lavori, forniture e prestazioni (cap. 86 dell'entrata)		per memoria

117. Servizio delle costruzioni (cap. 87 dell'entrata) . . . . . per memoria

A) Servizio centrale . . . . . per memoria
1. Personale . . . . . per memoria
2. Stampati e cancelleria . per memoria
3. Manutenzione del mobiliare ed altri oggetti di inventario . . . . . per memoria
4. Pigione e manutenzione dei locali . . . . . per memoria
5. Illuminazione e riscaldamento . . . . . per memoria
6. Spese diverse . . . . . per memoria

B) Studi e direzione di lavori a carico della parte straordinaria o per conto di altre Amministrazioni e di terzi . per memoria
1. Personale . . . . . per memoria
2. Stampati e cancelleria. per memoria
3. Manutenzione del mobiliare e di altri oggetti di inventario . . . . . per memoria
4. Pigione e manutenzione dei locali . . . . . per memoria
5. Illuminazione e riscaldamento . . . . . per memoria
6. Spese diverse . . . . . per memoria
7. Quota spese del servizio XII . . . . . per memoria

C) Prestazioni per la costruzione di nuove linee a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . . . per memoria
1. Movimento di materie. per memoria
2. Opere d'arte e manufatti . . . . . per memoria
3. Fabbricati . . . . . per memoria
4. Inghiaiamento . . . . . per memoria
5. Espropriazioni . . . . . per memoria
6. Nolo materiale rotabile. per memoria
7. Trasporti . . . . . per memoria
8. Forniture di materiale metallico d'armamento e meccanismi fissi . . . . per memoria
9. Forniture di traverse e legnami d'armamento. . per memoria
10. Impianto del telegrafo. per memoria
11. Chiusura della strada e delle stazioni . . . . . per memoria
12. Mano d'opera . . . . . per memoria
13. Diverse . . . . . per memoria

Totale del § 3 . . . 14,450,000 —
Totale del titolo VI . . . 506,750,000 —

TITOLO VII.

Partite di giro

118. Versamento delle tasse erariali (cap. 88 dell'entrata) . . . . . 46,000,000 —
A) Tassa sui trasporti 37,350,000
B) Tassa sull'assicurazione delle merci 6,000
C) Tassa di bollo 4,500,000
D) Tassa di bollo a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto 1908 4,144,000

119. Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale (cap. 88 dell'entrata) . . . . . 10,000,000 —
A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e sulle competenze accessorie 8,340,000
B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni 1,300,000
C) Marche da bollo 160,000
D) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto 1908 200,000

120. Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 90 dell'entrata) . . . . . 100,000 —
A) Imposta normale 100,000
B) Imposta addizionale a favore dei danneggiati dal terremoto 1908 . per memoria

121. Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane (cap. 91 dell'entrata) . . . . . 36,000 —

Totale del titolo VII . . . 56,136,000 —

RIASSUNTO DELLA SPESA

Spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali.

Titolo I. — Parte ordinaria	
Sezione I. — Spese d'esercizio	
§ 1. — Direzione generale - Servizi centrali e Ufficio stralcio (esclusi i servizi dell'esercizio)	8,250,000 —
§ 2. — Approvvigionamenti	7,650,000 —
§ 3. — Servizio del movimento	137,000,000 —
§ 4. — Servizio commerciale	6,065,000 —
§ 5. — Navigazione colle isole	5,430,000 —
§ 6. — Servizio della trazione	144,230,000 —
§ 7. — Servizio veicoli	44,800,000 —
§ 8. — Servizio lavori	71,660,000 —
§ 9. — Navigazione dello stretto di Messina	870,000 —
§ 10. — Spese generali dell'Amministrazione	53,350,000 —
§ 11. — Servizi secondari	5,460,000 —
Totale sezione I	484,765,000 —
Sezione II. — Spese complementari	27,780,000 —
Sezione III. — Spese accessorie:	
§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria	113,955,000 —
§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione	33,900,000 —
Totale del titolo I — Parte ordinaria	665,400,000 —
Titolo II. — Parte straordinaria	164,420,000 —
Totale delle spese ordinarie e straordinarie.	829,820,000 —

Gestioni speciali ed autonome.

Titolo III. — Magazzini ed officine:	
§ 1. Gestione autonoma dei magazzini	185,600,000 —
§ 2. Officine	133,087,000 —
Titolo IV. — Gestione del fondo pensioni e sussidi.	54,311,000 —
Titolo V. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	4,700,000 —
Titolo VI. — Operazioni per conto di terzi.	
§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti	480,500,000 —
§ 2. — Operazioni attinenti al personale	11,800,000 —
§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche amministrazioni e di privati	14,450,000 —
Totale delle gestioni speciali ed autonome	884,448,000 —
Titolo VII. — Partite di giro	56,136,000 —
Totale generale della spesa	1,770,404,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 601 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito

Criterio generale base dell'avanzamento

Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne gli uffici.

Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.

Nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente

Art. 2.

Per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° aver compiuto il 19° anno di età e non superare il 28°. Però il limite superiore è portato a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a sottotenente nelle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi amministrativi, e per la nomina a maestro direttore di banda;

2° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di esser liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.

La data e la sede di anzianità degli allievi degli Istituti militari, i quali non abbiano potuto, per ragione di età o di anzianità, essere nominati sottotenenti insieme al rispettivo corso, sono stabilite in modo da far loro riprendere nel corso il posto che avrebbero dovuto occupare secondo la loro classificazione finale.

Art. 3.

I sottotenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate:

1° allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali, che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse;

2° sottufficiali con anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni, che abbiano compiuto con successo il corso speciale di studi presso la scuola militare;

3° marescialli, che siano riconosciuti per contegno, carattere, autorevolezza e capacità professionale, da accertarsi con apposito esperimento, idonei ad adempiere le funzioni di sottotenente nella propria arma, senza essere obbligati a compiere il corso speciale;

4° sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o di Istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento, ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare per quelli di fanteria, cavalleria e di artiglieria, o dell'Accademia militare per quelli del genio.

Art. 4.

Un quarto dei posti di ufficiali subalterni che si rendono vacanti durante l'anno complessivamente nei vari ruoli, esclusi quelli dei carabinieri Reali e del corpo sanitario e veterinario, è devoluto ai sottufficiali, gli altri tre quarti sono devoluti agli allievi della scuola ed accademia militare ed ai sottotenenti di complemento, di cui ai nn. 1 e 4 dell'art. 3.

In difetto di sottufficiali promovibili a sottotenente, la proporzione sopra stabilita sarà alterata a favore delle altre categorie indicate all'art. 3.

Così pure quando si verificasse difetto nel numero degli aspiranti alla nomina di sottotenente nelle categorie indicate ai nn. 1 e 4 dell'art. 3, potranno essere promossi sottufficiali in più della proporzione normale stabilita.

Art. 5.

Per ottenere la nomina a tenente medico o veterinario in servizio attivo permanente i sottotenenti di complemento di tali corpi non debbono avere superato rispettivamente l'età di 32 o di 30 anni.

Avanzamento nei vari gradi

Art. 6.

I sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati quelli della specialità treno e quelli provenienti dai marescialli di cui al n. 3 dell'art. 3), non possono essere promossi tenenti se non hanno superato gli esami finali delle rispettive scuole di applicazione.

La loro anzianità viene determinata dall'ordine di classificazione ottenuto all'uscita da dette scuole.

Art. 7.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni ruolo, possono esser concessi all'avanzamento a scelta: nei corpi sanitario e veterinario però, l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta, è di un terzo.

Per coprire i posti da capitano devoluti all'anzianità, i tenenti non saranno sottoposti ad esami: coloro per altro che provengono dai marescialli, di cui al n. 3 dell'art. 3, dovranno subire apposito esame in base a programmi stabiliti con apposito regolamento.

Il reclutamento dei capitani commissari è regolato dall'art. 42 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dalla legge 24 dicembre 1899, n. 461.

Per ottenere l'avanzamento a scelta:

a) i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio devono aver superato tutti gli esami finali di ogni anno della scuola di guerra (anche senza averne frequentato i corsi);

b) i tenenti appartenenti agli altri ruoli (salvo la eccezione di cui all'articolo seguente) devono aver superato esami speciali da determinarsi per decreto Reale;

c) tutti devono essere entrati nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo organico complessivo dei tenenti e sottotenenti, ad eccezione dei tenenti medici e veterinari che devono essere invece entrati nel primo terzo del ruolo dei tenenti.

Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i tenenti compresi nella prima metà del ruolo rispettivo, che ne facciano domanda.

Perchè i tenenti possano essere ammessi a concorrere alla scuola di guerra, od agli esami d'avanzamento a scelta, è condizione assoluta che la competente Commissione di avanzamento di 1° grado nella sua annuale riunione, esprima parere favorevole all'accoglimento della domanda.

Art. 8.

I tenenti d'artiglieria possono essere promossi a scelta nel ruolo tecnico in misura non superiore al quarto delle vacanze che si verificano in detto ruolo, sulla base dei risultati del corso superiore tecnico, e secondo norme da determinarsi per decreto Reale.

Entro tale limite la promozione a scelta dei tenenti nel ruolo

tecnico avviene in base all'art. 4 della legge 10 luglio 1910, numero 443.

Art. 9.

Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; però nei corpi sanitario e veterinario l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta è di un terzo.

Per ottenere l'avanzamento ad anzianità i capitani devono aver superati esperimenti da determinarsi con decreto Reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma.

Per ottenere l'avanzamento a scelta i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma, come per l'avanzamento ad anzianità.

Saranno ammessi all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di primo grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver prestato servizio nei reggimenti o riparti autonomi di truppa, col grado di capitano, almeno per due anni, se di stato maggiore o del genio, e per cinque anni, se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente). Gli idonei saranno in ciascun anno promossi per ordine di anzianità nel limite dei posti riservati in ogni ruolo alle promozioni a scelta; quelli che risultassero in eccedenza saranno a mano a mano promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.

I capitani medici e veterinari potranno presentarsi all'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

Art. 10.

I tenenti colonnelli sono nominati per anzianità tra i maggiori del rispettivo ruolo, salvo le eccezioni di cui agli articoli 13 e 23 della presente legge.

Art. 11.

I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del corrispondente ruolo di anzianità. Essi dovranno aver subìto, con esito favorevole, apposito esperimento di abilità e coltura professionale, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

Art. 12.

Le promozioni ai vari gradi di generale hanno luogo a scelta: esse debbono essere riservate esclusivamente a coloro che per carattere, intelligenza, qualità militari e coltura diano sicuro affidamento di reggere in modo assolutamente distinto la carica che possono essere chiamati a coprire.

I colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico) non possono essere promossi al grado di maggior generale, se non hanno tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di un reggimento o di un reparto autonomo di truppe o delle scuole centrali di tiro di artiglieria.

Art. 13.

L'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni professionali e militari abbia reso allo Stato qualche servizio di straordinaria importanza, potrà, anche se non sia già inscritto sul quadro di avanzamento, essere promosso per merito eccezionale, con precedenza su tutti i pari grado inscritti sul quadro d'avanzamento, ed indipendentemente dalle condizioni di grado, di comando, di servizio, nonchè degli altri requisiti speciali richiesti, caso per caso, dalla presente legge per le promozioni ordinarie, mantenendo fermo il disposto dell'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Le proposte per queste promozioni eccezionali sono fatte, con speciali relazioni a S. M. il Re, dal ministro della guerra. Esse però dovranno preventivamente riportare il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'art. 16 della presente legge con l'intervento di almeno di tre quarti dei membri.

Il parere della Commissione sarà ritenuto sfavorevole, se la proposta abbia riportato più di un voto contrario.

Art. 14.

In tempo di guerra:

a) si possono fare in tutti i gradi di ufficiale promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno;

b) le promozioni ordinarie possono aver luogo senza esami od esperimenti, e facendo astrazione, per i colonnelli, dal termine di tempo stabilito dal secondo capoverso dell'art. 12 della presente legge.

Accertamento dell'idoneità all'avanzamento

Art. 15.

Dell'idoneità all'avanzamento, sia a scelta sia ad anzianità, giudica una Commissione di avanzamento di primo grado, le cui deliberazioni sono alla loro volta sottoposte al giudizio di una Commissione superiore.

Salvo l'eccezione di cui all'articolo seguente, la composizione delle Commissioni suddette, a seconda dei vari gradi e dei vari ruoli, è determinata dal regolamento.

Art. 16.

La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di « Commissione centrale d'avanzamento ». Essa è composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta, come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonchè gl'ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanità militare e l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi e ruoli cui essi sovrintendono.

Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, può chiamare a farne parte, come membri consultivi e senza diritto a voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

La Commissione non s'intenderà costituita ove manchi più di uno dei suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

Art. 17.

In caso di discrepanze tra i giudizi emessi dalle Commissioni di primo grado e da quelle di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al ministro.

Art. 18.

La designazione alla carica di comandante di corpo di armata è fatta dal ministro, su proposta della Commissione centrale d'avanzamento, nei modi contemplati dall'art. 16.

Il ministro fa la designazione alle altre alte cariche dell'esercito,

e cioè del capo di stato maggiore dell'esercito, dei comandanti di armata, del comandante generale dei CC. RR., degli ispettori generali di cavalleria, artiglieria e genio e del presidente del tribunale supremo di guerra e marina, udito il parere consultivo della Commissione centrale, composta per questi casi del capo di Stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata.

Vi interverrà inoltre il ministro, però senza voto.

Art. 19.

Per la promozione ai vari gradi, sino a quello di tenente colonnello compreso, è definitivamente escluso dall'avanzamento l'ufficiale che, in occasione della formazione dei quadri annuali normali di avanzamento, non venne inscritto per due volte consecutive nel quadro rispettivo, in seguito a giudizio di non idoneità, od a rinuncia, non motivati da temporanea infermità.

Le due esclusioni dal quadro di avanzamento non possono determinare l'esclusione definitiva quando tra la 1ª e la 2ª sia interceduto un giudizio d'idoneità all'avanzamento.

Nei gradi successivi è escluso definitivamente dall'avanzamento l'ufficiale giudicato una sola volta non idoneo o che abbia rinunziato al grado superiore, purchè il giudizio di non idoneità o la rinuncia non derivino da motivi di salute.

La mancata designazione a comandante di corpo di armata equivale all'esclusione dall'avanzamento. Fanno eccezione il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re, il presidente del tribunale supremo di guerra e marina, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e gli ispettori generali d'artiglieria e del genio, pei quali ultimi due è però necessaria la riconosciuta idoneità alle mansioni loro spettanti presso l'esercito mobilitato.

Art. 20.

Non si fa luogo a definitiva esclusione dell'avanzamento per i sottotenenti.

Reclutamento ed avanzamento del corpo di stato maggiore

Art. 21.

I capitani di stato maggiore sono scelti tra quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali:

a) abbiano superato con distinzione gli esami della scuola di guerra;

b) abbiano compiuto con buon esito un esperimento pratico di servizio di stato maggiore, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale;

c) abbiano tenuto lodevolmente per due anni, col grado di capitano, il comando di un reparto della propria arma.

Salvo l'eccezione di cui all'articolo seguente, i maggiori, i tenenti colonnelli ed i colonnelli di stato maggiore sono scelti fra gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dei gradi corrispondenti, i quali abbiano da ufficiali superiori prestato lodevolmente servizio, per due anni almeno, in un reggimento della loro arma e per il complesso delle loro qualità siano giudicati idonei al trasferimento nel corpo di stato maggiore, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

Art. 22.

I capitani di stato maggiore sono promossi maggiori nell'arma di provenienza; i maggiori possono essere promossi o nell'arma di provenienza o nel corpo stesso di stato maggiore; i tenenti colonnelli, di massima, sono promossi nell'arma di provenienza ed eccezionalmente nel corpo di stato maggiore.

Art. 23.

I maggiori di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli quando, per la loro sede di anzianità, raggiungano il primo sesto del ruolo organico dei maggiori della propria arma.

Art. 24.

Alla tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro stabilita dalla legge 17 luglio 1910, n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698, è sostituita la seguente:

Tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro
(Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

43	colonnelli o tenenti colonnelli
27	tenenti colonnelli o maggiori
193	capitani
131	tenenti o sottotenenti
394	totale.

Limiti di età

Art. 25.

Ai generali d'esercito non viene applicato alcun limite di età.

Esso è fissato a 68 anni per i tenenti generali che coprono le cariche enumerate all'art. 18 e per il primo aiutante di campo generale di S. M.

Art. 26.

Il limite d'età dei maggiori generali medici e del maggiore generale commissario è di 65 anni; quello del tenente generale medico è di 68 anni.

Art. 27.

Il limite di età di 68 anni è pure stabilito per l'ufficiale generale investito della carica di ministro della guerra.

Esso è applicato anche al ministro cessante dalla carica, quando questi abbia coperto in precedenza una delle cariche di cui all'articolo 18, oppure sia più anziano di un comandante di corpo di armata.

Art. 28.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 25, 26 e 27 della presente legge.

Aspettativa speciale

Art. 29.

Il ministro della guerra è autorizzato a concedere ai tenenti colonnelli e maggiori nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio speciali collocamenti in aspettativa a domanda, analogamente a quanto è stabilito pei capitani dall'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, e dall' art. 4 della legge n. 493, in data 19 luglio 1909.

Art. 30.

Il numero massimo degli ufficiali da collocarsi in aspettativa per effetto del precedente articolo non può superare un decimo dell'organico rispettivamente stabilito per ciascun grado nelle singole armi.

Art. 31.

Gli stipendi degli ufficiali durante l'aspettativa speciale di cui all'art. 29 della presente legge, all'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, all'art. 4 della legge n. 493, in data 19 luglio 1909, e all'art. 10 della legge n. 531, in data 17 luglio 1910, sono considerati come percepiti per intero per l'applicazione degli articoli 71 e 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Disposizioni varie

Art. 32.

Non può essere promosso al grado superiore l'ufficiale a carico del quale sia iniziato procedimento penale o sia ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina. In caso di esito favorevole,

l'ufficiale, previo un nuovo giudizio delle Commissioni d'avanzamento, può essere subito promosso, ed in tal caso gli viene assegnata la data e la sede d'anzianità che avrebbe conseguito qualora la sua promozione non fosse rimasta sospesa.

Art. 33.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento nei corpi sanitario o veterinario è necessario soddisfare alle condizioni di cui all'art. 2 e possedere la laurea in medicina o zooiatria.

Possono inoltre conseguire tale nomina i sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo che abbiano conseguito la laurea in medicina o zooiatria.

Art. 34.

Gli articoli 1, 4, 5, 6, 10, 12, 25, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 51 della legge 2 luglio 1896, n. 254 (modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, e 21 luglio 1902, n. 303) sono abrogati.

Gli articoli 8, 24, 35, 55 e 58 della legge predetta sono abrogati nelle parti in cui non fossero in armonia colle disposizioni della presente legge.

Disposizioni transitorie

Art. 35.

Il Ministero stabilirà con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, le norme per la prima applicazione della presente legge, fermi rimanendo i diritti e i titoli già acquisiti all'avanzamento ad anzianità ed a scelta.

Art. 36.

Nel primo anno successivo alla data della presente legge avranno facoltà di presentarsi all'esperimento a scelta, di cui all'art. 9, soltanto i capitani che abbiano almeno otto anni di grado, ed i capitani medici e veterinari entrati nel primo quarto del ruolo rispettivo.

Nei cinque anni successivi alla data della presente legge potranno presentarsi agli esperimenti a scelta anche i capitani che non abbiano compiuto presso le truppe il tempo prescritto dall'articolo 9, a condizione che prestino servizio a un reggimento o un reparto autonomo almeno dal 1° gennaio successivo alla data della legge.

Art. 37.

Ai maggiori che già trovansi nel corpo di stato maggiore ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, provenienti dai capitani che già godettero della promozione a maggiore a scelta per effetto dei RR. decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sarà applicato il disposto dell'art. 23 della presente legge.

Art. 38.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico, sentito il parere del Consiglio di Stato, le varie leggi relative all'avanzamento nel R. esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 651 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 30 giugno 1912, n. 763, portante condono delle soprattasse divenute applicabili, in forza degli articoli 96 e 98 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, e non pagate sino al 30 giugno 1912, per le successioni apertesi nei comuni delle provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro, danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 639 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Giappone, firmato in Roma addì 25 novembre 1912, le cui ratifiche furono scambiate in Tokio addì 17 giugno 1913.

Art. 2.

Al testo francese del trattato è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la sua traduzione italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO — FACTA — TEDESCO — LEONARDI-CATTOLICA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et le Japon.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur du Japon également animés du désir de resserrer les relations d'amitié et de bonne entente qui existent heureusement entre Eux et entre leurs sujets, et persuadés que la détermination d'une manière claire et positive des règles qui, à l'avenir, doivent s'appliquer aux rapports commerciaux entre Leurs deux Pays, contribuera à la réalisation de ce résultat hautement désirable, ont résolu de conclure à cet effet un Traité de commerce et de navigation, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

S. Exc. le Marquis Antonino Di San Giuliano, Ministre des Affaires Etrangères, Chevalier de l'Ordre Suprême de l'Aunonciade, Chevalier de Grand' Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

S. Exc. Luigi Facta, Ministre des Finances, Chevalier de Grand' Croix des Ordres de Saints Maurice e Lazare et de la Couronne d'Italie;

S. Exc. Francesco Tedesco, Ministre du Trésor, Chevalier de Grand' Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

S. Exc. le Vice Amiral Pasquale Leonardi-Cattolica, Ministre de la Marine, Chevalier de l'Ordre Suprême de l'Annonciade, Chevalier de Grand' Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

S. Exc. Francesco Nitti, Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce, Commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de Grand' Croix de l'Ordre de la Couronne d'Italie;

M. Riccardo Bollati, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté, Secrétaire Général au Ministère Royal des Affaires Etrangères, Chevalier de Grand' Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

M. Ernesto Koch, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté, Commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de l'Ordre de la Couronne d'Italie;

M. Lodovico Luciolli, Directeur Général des Gabelles au Ministère Royal des Finances, Commandeur des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

M. Carlo Bruno, Directeur général de la Marine Marchande, Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de l'Ordre de la Couronne d'Italie;

M. Luigi Belloc, Inspecteur Général du Commerce au Ministère Royal de l'Agriculture, de l' Industrie et du Commerce, Commandeur des Ordres de Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

S. Exc. le Baron Gonsuke Hayashi, Jusammi, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Rome, décoré de la 1.ère classe de l'Ordre du Soleil Levant,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes auront pleine liberté, avec leurs familles, d' entrer et de séjourner dans toute l'étendue des territoires de l'autre. Sous la condition de se conformer aux lois du pays, ils jouiront des droits ci-après spécifiés:

1° Ils seront, en ce qui concerne le voyage et la résidence, traités sous tous rapports comme les nationaux;

2° Ils auront, comme les nationaux, le droit de se livrer au commerce ou à l'industrie manufacturière et de faire le trafic de tous articles de commerce licite, soit en personne, soit par des représentants, soit seuls, soit en association avec des étrangers ou des nationaux;

3° Ils seront, en ce qui concerne l'exercice de leur industrie, métier ou profession, la poursuite de leurs études ou investigations scientifiques, traités, à tous égards, comme les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée;

4° Ils pourront posséder ou louer et occuper les maisons, les fabriques, les magasins, les boutiques et les locaux qui peuvent leur être nécessaires et prendre à bail des terrains à l'effet d'y résider ou de les utiliser dans un but licite commercial, industriel, manufacturier ou autre;

5° Ils pourront, sous la condition de la réciprocité, librement acquérir et posséder toute espèce de propriété mobilière ou immobilière, que la loi du pays permet ou permettra d'acquérir ou de posséder aux sujets ou citoyens de tout autre pays étranger.

Ils pourront en disposer par voie de vente, échange, donation, mariage, testament, ou de toute autre manière, sous les mêmes conditions qui sont ou seront établies à l'égard des nationaux eux-mêmes. Ils pourront aussi exporter librement le produit des ventes de leurs propriétés et tout ce qui leur appartient en général, sans pouvoir être soumis, en tant qu'étrangers, à des droits autres ou plus élevés que ceux auxquels seraient soumis les nationaux dans les mêmes circonstances;

6° Ils jouiront d'une protection et sécurité constantes et complètes, pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront un accès libre et facile auprès des cours et tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, et ils seront, en outre, comme les nationaux eux-mêmes, libres de choisir et d'employer des avocats, avoués et autres hommes de loi pour les représenter devant les cours et tribunaux; ils seront, en outre, admis à faire valoir leurs réclamations contre l'Etat et ses organes devant les tribunaux ou autres autorités compétentes, et d'une manière générale ils auront les mêmes droits et privilèges que les nationaux pour tout ce qui concerne l'administration de la justice;

7° ils ne seront contraints à subir des charges ou à payer des impôts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés aux nationaux ou aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. 2.

Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes seront exempts de tout service militaire obligatoire soit dans l'armée de erre ou de mer, soit dans la garde nationale ou la milice, ainsi que de toutes les contributions imposées en lieu et place du service personnel. Ils seront exempts également de tous emprunts forcés et de toutes réquisitions ou contributions militaires, sauf ceux qui leur seront imposés, comme aux nationaux eux-mêmes, en leur qualité de possesseurs, locataires ou occupants de biens immeubles. Pour ce qui précède, les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes ne seront pas traités sur les territoires de l'autre moins bien que ne le sont ou ne le seront les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. 3.

Les habitations, magasins, fabriques et boutiques des sujets de chacune des Hautes Parties contractantes dans les territoires de l'autre, ansi que tous les locaux qui en dépendent, employés pour des buts licites, seront respectés. Il ne sera point permis d'y procéder à des visites domiciliaires ou perquisitions, non plus que d'examiner ou d'inspecter les livres, papiers ou compts, sauf dans les conditions et formes prescrites par les lois à l'égard des nationaux eux-mêmes.

Art. 4.

Il y aura, entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes, liberté réciproque de commerce et de navigation. Les sujets

de chacune des Parties contractantes auront, sur le même pied que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, pleine liberté de se rendre avec leurs navires et leurs cargaisons dans les lieux, ports et rivières des territoires de l'autre, qui sont ou pourront être ouverts au commerce extérieur; ils sont, toutefois, tenus de se conformer toujours aux lois du pays où ils arrivent.

Art. 5.

Les produits naturels ou fabriqués des territoires de l'une des Parties conctractantes bénéficieront, à leur importation dans les territoires de l'autre, des taxes de douane les plus réduites applicables aux articles similaires de toute autre origine étrangère.

Les produits du sol et de l'industrie de l'Italie dénommés dans le tarif *A*, joint au présent Traité, à leur importation dans le Japon, et les produits du sol et de l'industrie du Japon énumérés dans le tarif *B*, joint au présent Traité, à leur importation en Italie, seront admis aux conditions spécifiées dans lesdits tarifs.

Aucune des Parties contractantes n'imposera à l'exportation d'un article quelconque à destination des territoires de l'autre, des droits ou charges, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés à l'exportation des articles similaires à destination de tout autre pays étranger.

Art. 6.

Les produits naturales ou fabriqués des territoires de l'une des Parties contractantes, qui passent en transit les territoires de l'autre, en conformité avec les lois du pays, seront réciproquement affranchis de tous droits de transit, soit qu'ils passent directement, soit que, pendant le transit, ils doivent être déchargés, déposés et rechargés.

Art. 7.

Aucun droit intérieur perçu pour le compte de l'Etat, d'autorités locales ou de corporations, grevant, actuellement ou à l'avenir, la production, fabrication ou consommation d'un article quelconque dans les territoires de l'une des Hautes Parties contractantes ne sera, pour un motif quelconque, plus élevé ou plus onéreux pour les articles, produits naturels ou fabriqués des territoires de l'autre, que pour les articles similaires d'origine indigène.

Les produits naturels ou fabriqués des territoires de l'une des Parties contractantes importés dans les territoires de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit, ne seront soumis à aucun droit intérieur.

Art. 8.

Les Parties contractantes conviennent de dispenser en général de l'obligation de produire des certificats d'origine. Toutefois, au cas où il existerait, dans l'un des deux Pays, des taxes de douane différentes à l'égard de quelques articles d'importation, des certificats d'origine pourront exceptionnellement être exigés pour que les articles venant de l'autre Pays soient admis au bénéfice des taxes les plus réduites.

Dans ce cas, les certificats reront délivrés dans les lieux d'expédition, sièges d'un consulat, par le consul de carrière du pays dans lequel l'importation doit être faite, et, dans les autres lieux, par l'autorité douanière, et, à défaut de cette autorité, par les Chambres de commerce ou les autorités locales.

Lorsque la délivrance des certificats d'origine entrainera la perception de taxes quelconques dans l'un des Pays, des taxes équivalentes pourront être établies par l'autre Pays à l'occasion des certificats d'origine qu'il délivrera. Il en sera de même, le cas échéant, pour les factures consulaires.

Art. 9.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions ou restrictions à l'importation, à l'exportation ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant en conditions identiques, seront admises seulement dans les cas suivants:

1° Dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre;

2° Pour des motifs de sûreté ou de santé publique;

3° Pour les monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;

4° Par égard aux mesures sanitaires ayant pour but de protéger les animaux et les plantes utiles contre les maladies et les insectes et parasites nuisibles;

5° En vue de l'application aux produits étrangers de toutes les prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production à l'intérieur des produits similaires, ou à l'égard de la vente ou du transport à l'intérieur des produits similaires de production nationale.

Art. 10.

Les négociants et les industriels, sujets de l'une des Hautes Parties contractantes, ainsi que les négociants et les industriels, domiciliés et exerçant leur commerce et industrie dans les territoires de cette Partie, pourront, dans les territoires de l'autre, soit en personne, soit par des commis voyageurs, faire des achats ou recueillir des commandes, avec ou sans échantillons. Ces négociants, industrtriels et leurs commis voyageurs, en faisant ainsi des achats et en recueillant des commandes, jouiront, en matière d'imposition et de facilités, du traitement de la nation la plus favorisée.

Les articles importés comme échantillons dans les buts susmentionnés, seront, dans chacun des deux Pays, admis temporairement en franchise de droits, en conformité des règlements et formalités de douane établis pour assurer leur réexportation ou le payement des droits de douane prescrits en cas de non-réexportation dans le délai prévu par la loi. Toutefois, ledit privilège ne s'étendra pas aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons, ou qui, à cause de leur nature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation. Le droit de décider si un échantillon est susceptible d'admission en franchise, appartient exclusivement, dans tous les cas, aux autorités compétentes du lieu où l'importation a été effectuée.

Art. 11.

Les marques, timbres ou chachets apposés sur ces échantillons par les autorités douanières de l'une des Parties contractantes, à fin d'identification, seront reconnus comme suffisants par les autorités de l'autre Partie. Si, toutefois, les échantillons n'avaient pas, à leur arrivée, les marques d'identité susindiquées, ou si ces marques ne semblaient pas suffisantes à l'administration intéressée, celle-ci pourra appliquer aux dits échantillons une marque supplementaire, si cela était reconnu nécessaire.

Art. 12.

Les sociétés anonymes ou autres et les associations commerciales, industrielles et financières qui sont ou seront constituées conformément aux lois de l'une des Hautes Parties contractantes et qui ont leur domicile dans les territoire de cette Partie, sont autorisées, dans les territoires de l'autre, en se conformant aux lois de celle-ci, à exercer leurs droits et à ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre.

Art. 13.

Tous les articles qui sont ou pourront être légalement importés dans les ports de l'une des Hautes Parties contractantes par des navires nationaux, pourront, de même, être importés dans ces ports par des navires de l'autre Partie contractante, sans être soumis à des droits ou charges, de quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux auxquels les mêmes articles seraient soumis s'ils étaient importés par des navires nationaux.

Cette égalité réciproque de traitement sera appliquée sans distinction, que ces articles viennent directement du lieu d'origine, ou de tout autre pays étranger.

Il y aura, de même, parfaite égalité de traitement pour l'exportation, de façon que les mêmes droits de sortie seront payés, et les mêmes primes et drawbacks seront accordés, dans les territoires de chacune des Parties contractantes, à l'exportation d'un article quelconque qui peut ou pourra en être légalement exporté, que cette exportation se fasse par des navires japonais ou par des navires italiens et quel que soit le lieu de destination, soit un port de l'autre Partie, soit un port d'une tierce Puissance.

Art. 14.

En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement, leur déchargement dans les eaux territoriales des Hautes Parties contractantes, il ne sera accordé par l'une des Parties aux navires nationaux, aucun privilège ni aucune facilité qui ne le soit également, en pareils cas, aux navires de l'autre Pays, la volonté des Parties contractantes étant que, sous ces rapports, les navires respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 15.

Aucuns droits de tonnage, de transit, de canal, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou autres droits ou charges similaires ou analogues, de quelque dénomination que ce soit, levés au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne seront imposés dans les eaux territoriales de l'un des deux Pays ur les navires de l'autre, sans qu'ils soient également imposés, ous les mêmes conditions, sur les navires nationaux en général ou r les navires de la nation la plus favorisée. Cette égalité de itement sera appliquée réciproquement aux navires respectifs quelque endroit qu'ils arrivent et quel que soit le lieu de destation.

Art. 16.

s navires chargés d'un service postal régulier de l'une des Haes Parties contractantes, qu'ils appartiennent à l'Etat ou qu'ils soi subventionnés par lui à cet effet, jouiront dans les eaux territoles de l'autre, des mêmes facilités, privilèges et immunités queux qui sont accordés aux navires similaires de la nation la plusvorisée.

Art. 17.

Lespositions du présent traité ne sont pas applicables au comme de cabotage des Hautes Parties contractantes, qui sera réglé vant les lois du Japon et de l'Italie respectivement.

Il estendu, toutefois, qu'un navire d'une des Parties contractan chargé dans un pays étranger avec un chargement destiné à deux plusieurs ports de l'autre Partie, pourra débarquer une portion son chargement dans un de ces ports, et continuer son voyage s l'autre port ou les autres ports de destination, pour y débarque reste de la cargaison, en se soumettant toujours aux lois, aux ifs et aux règlements douaniers du pays de destination; pareillement, et avec les mêmes réserves, les navires d'une des Parties contractantes auront la faculté de prendre de la cargaison dans plusieurs ports de l'autre Partie, pour le même voyage à l'étranger.

Art. 18.

En cas de naufrage, avaries en mer ou relâche forcée, chacune des Hautes Parties contractantes devra donner, en tant que les devoirs de la neutralité le permettent, aux navires de l'autre, qu'ils appartiennent à l'Etat ou à des particuliers, la même assistance et protection et les mêmes immunités que celles qui seront accordées en pareils cas aux navires nationaux. Les articles sauvés de ces navires naufragés ou avariés seront exempts de tous droits de douane, à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure, auquel cas ils seront tenus de payer les droits prescrits.

Art. 19.

Réserve faite des cas où ce Traité en dispose autrement de manière expresse, les Hautes Parties contractantes conviennent que, pour tout ce qui concerne le commerce, la navigation et l'industrie, tout privilège, faveur ou immunité quelconque, que l'une d'elles a déjà accordés ou accorderait à l'avenir aux sujets ou citoyens de tout autre Etat, seront étendus, immédiatement et sans condition, aux sujets de l'autre Partie contractante.

Art. 20.

Les dispositions du présent Traité ne s'appliquent pas:

1° à l'exercice de la pêche dans les eaux territoriales des Hautes Parties contractantes, ni aux produits de la pêche nationale, ainsi que de la pêche qui, à l'égard de l'importation de ses produits, serait assimilée à la pêche nationale;

2° aux concessions de tarif que chacune des Parties contractantes ait accordées ou accorderait exceptionnellement à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic de frontière;

3° aux encouragements accordés ou qui pourraient être accordés à la marine marchande nationale.

Il est fait exception aux dispositions du premier alinéa de l'art. 5 du présent Traité, en ce qui concerne les droits de l'importation sur les tissus de soie (excepté le «habutae» inscrit au tableau *B* annexé à ce Traité, ou mélangés de soie dans la proportion non inférieure à 12 0/0.

Art. 21.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Tokio aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur le lendemain de l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'au 31 décembre 1917.

Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié à l'autre, douze mois avant l'échéance de ce terme, son intention de mettre fin au Traité, le Traité continuera à rester en vigueur jusqu'à l'expiration d'un an à partir du jour où l'une des Parties contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 25 novembre 1912.

(L. S.) *A. Di San Giuliano* (L. S.) *G. Hayashi*
» *L. Facta*
» *F. Tedesco*
» *Pasquale Leonardi-Cattolica*
» *F. Nitti*
» *R. Bollati*
» *E. Koch*
» *L. Luciolli*
» *Carlo Bruno*
» *Luigi Belloc.*

Tarif A.

Droits à l'entrée au Japon.

Numéros du tarif japonais	Désignation des marchandises	Unités	Droits Yen
Ex 31	2-A-1) Légumes conservés en boites de fer-blanc, y compris la conserve de tomates	100 kin (y compris le récipient)	6 —
	ex-2-B-1) Fruits conservés en boîtes de fer-blanc	id.	5 50
	ex-2-B-4-a) Citrons	100 kin	2 50
48	Macaroni, vermicelle et autres pâtes similaires	id.	6 —
Ex 64	Vermout et marsala contenant plus de 14 0/0 et ne contenant pas plus de 24 0/0 en volume d'alcool pur ayant une densité de 0,7947 à 15° C.:		
	A) en bouteilles.	100 litres	20 —
	B) en fût ou barriques	id.	10 —
	Note. — Les vermout et marsala contenant plus de 20 grammes de sucre calculé comme sucre de raisin dans 100 centimètres cubes à 15° C. sont assujettis à un droit additionnel de 25 sen par 100 litres pour chaque gramme en plus de sucre		
	ex 2-A-*a*) Vins non mousseux de toutes sortes provenant exclusivement de la fermentazion naturelle du raisin ne contenant pas plus de 14 0/0 en volume d'alcool pur ayant une densité de 0.7947 à 15° C.:		
	En fûts ou barriques, ne contenant pas plus de 1 gramme de sucre calculé comme sucre de raisin dans 100 centimètres cubes à 15° C.	id.	5 —
Ex 95	ex 1) Huiles volatiles des fruits du genre *citrus* (essences d'orange, de citron, de bergamote, de mandarine, etc).	—	exemptes
Ex 98	1) Huile d'olive en récipients de fer-blanc ou barils	100 kin	1 70

Tarif A.

Numéros du tarif japonais	Désignation des marchandises	Unités	Droits Yen
Ex 298	ex 9-C-3) Tissus de coton pour parapluies et satins, non façonnés, teints:		
	pesant plus de 10 kg. et pas plus de 20 kg. par 100 mètres carrés et ayant en chaîne et en trame dans un carré de 5 mm. de côté:		
	de 28 à 35 fils	100 kin	18 30
	de 36 à 43 fils	id.	22 —
Ex 254	2-B-1) Chapeaux en feutre	la douzaine	5 60
	2-B-2-*a*) Cloches de chapeaux en feutre, formées	id.	5 60
Ex 357	ex 2-D) Boutons en ivoire végétal	100 kin (y compris l'emballage intérieur)	70 —
	ex 2 E) Boutons en os ou corne .	id.	70 —
Ex 469	Mercure	—	exempt

Tarif B.

Droits à l'entrée en Italie.

Numéros du tarif italien	Désignation des marchandises	Unités	Droits Lires
Ex 157	Tresses de fibres végétales du genre « musa »	100 kilos	80 —
Ex 213	Tissus habutae et similaires, écrus ou seulement décrués (ni blanchis, ni teints, ni imprimés) ayant un poids non supérieur à 40 grammes par m. c.:		
ex *b*)	ex 1) unis	1 kilo	4 50
	Note. — Les tissus blanchis sont ceux dont le blanchiment a été obtenu autrement que par le simple décruage.		

Tarif B.

Numéros du tarif italien	Désignation des marchandises	Unités	Droits Lires
Ex 228	Mouchoirs, fichus, écharpes, cache-nez et autres articles cousus en en tissu habutae	—	droit du tissu habutae augmenté de 20 0/0
Ex 239	Meubles et parties de meubles finies ou brutes en bois enduit de laque japonaise (Urushi):		
	a) non rembourrés:		
	3) en bois d'ébénisterie	100 kilos	40 —
Ex 241	Mercerie en bois enduit de laque japonaise (Urushi)	id.	40 —
Ex 245	Vannerie en bambou, même garnie de ses accessoires usuels et non ornementaux en cordonnets ou en métaux ordinaires:		
	b) fine	id.	20 —
	Note. — Les nattes dites « hanamushiro » rentrent sous le n° 245 *b*) au droit conventionnel de 20 lires.		
Ex 2 6	Tresses:		
	ex *a*) de paille d'orge nue à six rangs	id.	5 —
	ex *b*) en copeaux de bois purs ou mélanges de paille:		
	1) pour chapeaux	id.	10 —
Ex 256	Articles en papier et en carton enduits de laque japonaise (Urushi)	id	50 —
Ex 455	Eventails en bambou ou en papier ou tissu avec monture en bambou:		
	a) communs	id.	60 —
	b) fins	id.	100 —

(*Traduzione*)

Trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Giappone

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore del Giappone, ugualmente animati dal desiderio di rendere più strette le relazioni di amicizia e di buon accordo che fortunatamente esistono fra Loro e fra i loro sudditi, e convinti che, determinando in modo chiaro e positivo le norme che, nell'avvenire, dovranno applicarsi ai rapporti commerciali fra i Loro due Paesi, si contribuirà al conseguimento di questo risultato altamente desiderabile, hanno deciso di concludere a tal fine un Trattato di commercio e navigazione, e hanno nominato come Loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il Marchese Antonino Di San Giuliano, Ministro degli Affari Esteri, Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, Cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sua Eccellenza Luigi Facta, Ministro delle Finanze, Cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sua Eccellenza Francesco Tedesco, Ministro del Tesoro, Cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sua Eccellenza il Vice Ammiraglio Pasquale Leonardi-Cattolica, Ministro della Marina, Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, Cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sua Eccellenza Francesco Nitti, Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio, Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia;

Il Signor Riccardo Bollati, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà, Segretario Generale nel Regio Ministero degli Affari Esteri, Cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Il signor Ernesto Koch, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà, commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia;

Il Signor Lodovico Luciolli, Direttore Generale delle Gabelle nel Regio Ministero delle Finanze, Commendatore degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Il Signor Carlo Bruno, Direttore Generale della Marina mercantile, Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia;

Il Signor Luigi Belloc, Ispettore Generale del Commercio nel Regio Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Commendatore degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona di Italia;

e Sua Maestà l'Imperatore del Giappone;

Sua Eccellenza il Barone Gonsuke Hayashi, Jusammi, Suo Ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Roma, decorato della 1ª classe dell'Ordine del Sole Levante,

I quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti avranno piena libertà, con le loro famiglie, di entrare e di soggiornare in tutta l'estensione dei territori dell'altra. A condizione che essi si uniformino alle leggi del paese, godranno i diritti qui appresso specificati:

1° Per quanto riguarda i viaggi e la residenza, essi saranno trattati, sotto ogni rapporto, come i nazionali;

2° Avranno, al pari dei nazionali, il diritto di dedicarsi al commercio o all'industria manifatturiera e di far traffico di ogn

articolo di commercio lecito, sia di persona, sia per mezzo di rappresentanti, sia soli, sia in associazione con stranieri o nazionali;

3° Per quanto concerne l'esercizio della loro industria, mestiere o professione, il compimento dei loro studi o delle loro ricerche scientifiche, essi saranno trattati, sotto ogni riguardo, come i sudditi o i cittadini della nazione più favorita;

4° Potranno possedere o prendere in locazione e occupare le case, gli opifici, i magazzini, le botteghe e i locali che possono esser loro necessari e prendere in affitto terreni al fine di risiedervi o di utilizzarli per uno scopo lecito commerciale, industriale, manifatturiero o di altra sorta;

5° Potranno, a condizione di reciprocità, acquistare liberamente e possedere ogni specie di proprietà mobiliare o immobiliare, che la legge del paese permette o permetterà di acquistare o di possedere ai sudditi o ai cittadini di ogni altro paese estero.

Essi potranno disporne per via di vendita, permuta, donazione, matrimonio, testamento o in ogni altro modo, alle medesime condizioni che sono o saranno stabilite nei riguardi degli stessi nazionali. Potranno anche esportare liberamente il prodotto delle vendite delle loro proprietà e in generale tutto ciò che loro appartiene, senza poter essere obbligati, per la loro qualità di stranieri, a pagare diritti diversi o più elevati di quelli ai quali sarebbero soggetti i nazionali nelle stesse circostanze;

6° Godranno di protezione e sicurezza costanti e complete, per le loro persone e per i loro beni; avranno libero e facile accesso presso le Corti e i tribunali di giustizia per far valere e difendere i propri diritti, e saranno, inoltre, come gli stessi nazionali, liberi di scegliere avvocati, procuratori e altri legali e di avvalersene per farsi rappresentare dinanzi alle Corti e ai tribunali; saranno, inoltre, ammessi a far valere i loro reclami contro lo Stato o i suoi organi dinanzi ai tribunali o alle altre autorità competenti, e, in generale, avranno gli stessi diritti e privilegi dei nazionali per tutto ciò che riguarda l'Amministrazione della giustizia;

7° non saranno costretti a subire oneri o a pagare imposte, tasse o contribuzioni, di qualsiasi natura, diversi o più elevati di quelli che sono o potranno essere imposti ai nazionali o ai sudditi o cittadini della nazione più favorita.

Art. 2.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti da ogni servizio militare obbligatorio sia nell'esercito o nell'armata, sia nella guardia nazionale o nella milizia, al pari che da tutte le contribuzioni imposte in luogo e vece del servizio personale. Saranno ugualmente esenti da qualsiasi prestito forzoso e da qualsiasi requisizione o prestazione militare, salvo quelle che saranno loro imposte, come agli stessi nazionali, per la loro qualità di possessori, locatari od occupanti di beni immobili. Per quanto precede, i sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti non avranno nei territori dell'altra un trattamento inferiore a quello che hanno o avranno i sudditi o i cittadini della nazione più favorita.

Art. 3.

Le abitazioni, i magazzini, gli opifici e le botteghe dei sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti sui territori dell'altra, nonchè tutti i locali che ne dipendono, usati a fini leciti, saranno rispettati. Non sarà permesso di procedervi a visite domiciliari o perquisizioni, nonchè di esaminare o far l'ispezione dei libri, carte o conti, se non nelle condizioni e forme prescritte dalle leggi per gli stessi nazionali.

Art. 4.

Vi sarà, fra i territori delle due Alti Parti contraenti, libertà reciproca di commercio e di navigazione. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti avranno, sullo stesso piede dei sudditi o cittadini della nazione più favorita, piena libertà di recarsi con i propri bastimenti e i loro carichi nei luoghi, porti e fiumi dei territori dell'altra, che sono o potranno essere aperti al commercio estero; essi sono, tuttavia, tenuti a uniformarsi sempre alle leggi del paese in cui arrivano.

Art. 5.

I prodotti naturali o fabbricati dei territori di una delle Parti contraenti godranno, alla loro importazione nei territori dell'altra, le tasse doganali più ridotte applicabili agli articoli similari di qualunque altra origine straniera.

I prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia nominati nella tariffa *A*, allegata al presente trattato, alla loro importazione nel Giappone, e i prodotti del suolo e dell'industria del Giappone enumerati nella tariffa *B*, allegata al presente trattato, alla loro importazione in Italia, saranno ammessi alle condizioni specificat nelle dette tariffe.

Nessuna delle parti contraenti imporrà all'esportazione di qualsiasi articolo con destinazione ai territori dell'altra, diritti od oneri, diversi o più elevati di quelli che sono o potranno essere imposti all'esportazione degli articoli similari con destinazione a qualunque altro paese estero.

Art. 6.

I prodotti naturali o fabbricati dei territori di una delle parti contraenti, che passano in transito sui territori dell'altra, in conformità delle leggi del paese saranno reciprocamente esenti da ogni diritto di transito, sia che passino direttamente, sia che, durante il transito, debbano essere scaricati, depositati e ricaricati.

Art. 7.

Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, di autorità locali o di corporazioni, che gravi, attualmente o per l'avvenire, sulla produzione, la fabbricazione o il consumo di qualsiasi articolo nei territori di una delle Alte Parti contraenti, potrà essere, per qualunque motivo, più elevato o più oneroso per gli articoli, prodotti naturali o fabbricati dei territori dell'altra, che per gli articoli similari d'origine indigena.

I prodotti naturali o fabbricati dei territori di una delle Parti contraenti, importati nei territori dell'altra e destinati al magazzinaggio o al transito, non saranno sottoposti ad alcun diritto interno.

Art. 8.

Le Parti contraenti convengono di dispensare in generale dall'obbligo di produrre certificati d'origine. Tuttavia nel caso in cui esistessero, in uno dei due paesi, tasse doganali differenti per qualche articolo d'importazione, potranno essere richiesti eccezionalmente certificati d'origine, affinchè gli articoli provenienti dall'altro Paese siano ammessi al beneficio delle tasse più ridotte.

In questo caso, i certificati saranno rilasciati nei luoghi di spedizione, sedi d'un consolato, dal console di carriera del paese nel quale l'importazione deve esser fatta, e, negli altri luoghi, dall'autorità doganale, e, in mancanza di questa autorità, dalle Camere di commercio o dalle autorità locali.

Quando il rilascio dei certificati d'origine porti seco in uno dei Paesi la riscossione di una tassa qualsiasi, tasse equivalenti potranno essere stabilite dall'altro Paese per i certificati d'origine che esso rilascerà. Lo stesso avverrà, al caso, per le fatture consolari.

Art. 9.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non intralciare il com-

mercio reciproco dei due Paesi con proibizioni o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito.

Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in condizioni identiche, saranno ammesse solamente nei casi seguenti:

1° in circostanze eccezionali, per quanto riguarda le provvisioni da guerra;

2° per motivi di sicurezza o di sanità pubblica;

3° per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potessero essere stabiliti nell'avvenire;

4° per quanto riguarda la misure sanitarie aventi per fine di proteggere gli animali e le piante utili contro le malattie, gli insetti parassiti nocivi;

5° in vista dell'applicazione ai prodotti esteri di tutte le proibizioni o restrizioni stabilite da leggi interne per quanto riguarda la produzione all'interno dei prodotti similari, o per quanto riguarda la vendita o il trasporto all'interno dei prodotti similari di produzione nazionale.

Art. 10.

I commercianti e gli industriali, sudditi di una delle Alte Parti contraenti, come pure i commercianti e gli industriali, domiciliati ed esercenti il loro commercio e industria nei territori di questa Parte, potranno, nei territori dell'altra, sia in persona, sia per mezzo di commessi viaggiatori, fare acquisti o prendere ordinazioni, con o senza campioni. I detti commercianti, industriali e loro commessi viaggiatori, così facendo acquisti o raccogliendo commissioni, godranno, in materia d'imposizioni e di facilitazioni, il trattamento della nazione più favorita.

Gli articoli importati come campioni, ai fini su menzionati, saranno, in ciascuno dei due Paesi ammessi temporaneamente in franchigia di diritti, in conformità dei regolamenti e delle formalità doganali stabiliti per assicurare la loro riesportazione o il pagamento dei diritti di dogana prescritti in caso di non riesportazione nel termine previsto dalla legge. Tuttavia, il detto privilegio non si estenderà a quegli articoli che, a causa della loro quantità o valore, non possono essere considerati come campioni, o che, a causa della loro natura, non potrebbero essere identificati al momento della loro riesportazione. Il diritto di decidere se un campione è suscettibile di ammissione in franchigia, spetta esclusivamente, in tutti i casi, alle autorità competenti del luogo in cui l'importazione è stata effettuata.

Art. 11.

I contrassegni, bolli o sigilli applicati sui detti campioni dalle autorità doganali di una delle Parti contraenti, al fine d'identificazione, saranno riconosciuti come sufficienti dalle autorità dell'altra Parte. Se, tuttavia, i campioni non avessero, al loro arrivo, i contrassegni d'identificazione suindicati, o se tali contrassegni non sembrassero sufficenti all'amministrazione interessata, questa potrà applicare ai detti campioni un contrassegno supplementare, se ciò fosse ritenuto necessario.

Art. 12.

Le società anonime o altre e le associazioni commerciali, industriali e finanziarie che sono o saranno costituite conformemente alle leggi di una delle Alte Parti contraenti e che hanno il loro domicilio nei territori di questa Parte, sono autorizzate, nei territori dell'altra, uniformandosi alle leggi di quest'ultima, a esercitare i loro diritti e ad adire i tribunali, sia come attrici, sia come convenute.

Art. 13.

Tutti gli articoli che sono o potranno essere legalmente importati nei porti di una delle Alte Parti contraenti, con navi nazionali, potranno, del pari, essere importati in questi porti con navi dell'altra Parte contraente, senza essere sottoposti a diritti od oneri, di qualunque nome, diversi o più elevati di quelli ai quali gli stessi articoli sarebbero sottoposti se venissero importati con navi nazionali. Questa reciproca eguaglianza di trattamento sarà applicata senza distinzione, tanto se gli articoli vengano direttamente dal luogo di origine, quanto se vengano da qualunque altro paese estero.

Vi sarà, del pari, perfetta eguaglianza di trattamento per l'esportazione, sicchè gli stessi diritti d'uscita saranno pagati, e gli stessi premi e *drawbecks* saranno accordati, nei territori di ciascuna delle Parti contraenti, all'esportazione d'un qualunque articolo che può o potrà esserne legalmente esportato, tanto se l'esportazione si faccia con navi giapponesi, quanto con navi italiane, e qualunque sia il luogo di destinazioni, sia un porto dell'altra Parte, sia un porto di una terza Potenza.

Art. 14.

In tutto ciò che riguarda il collocamento delle navi, il loro carico, il loro scarico nelle acque territoritoriali delle Alte Parti contraenti, non sarà accordato da una delle Parti alle navi nazionali, alcun privilegio nè alcuna facilitazione che non lo sia ugualmente, in casi simili, alle navi dell'altro Paese, essendo volontà delle Parti contraenti che, sotto questi riguardi, le rispettive navi siano trattate sul piede di una perfetta uguaglianza.

Art. 15.

Nessun diritto di tonnellaggio, di transito, di canale, di porto, di pilotaggio, di faro, di quarantena o altro diritto od onere simile o analogo, di qualunque nome, percetto a nome o a profitto del Governo, di funzionari pubblici, di privati, di corporazioni o di istituzioni qualsiansi, sarà imposto nelle acque territoriali di uno dei due Paesi sulle navi dell'altro, senza che venga ugualmente imposto, alle stesse condizioni, sulle navi nazionali in generale o sulle navi della nazione più favorita. Questa uguaglianza di trattamento sarà applicata reciprocamente alle rispettive navi, da qualunque località arrivino e qualunque sia il luogo di destinazione.

Art. 16.

Le navi adibite a un servizio postale regolare di una delle Alte Parti contraenti, appartengano esse allo Stato o siano da esso a questo fine sovvenzionate, godranno nelle acque territoriali dell'altra, delle stesse facilitazioni, privilegi e immunità che sono accordati alle navi similari della nazione più favorita.

Art. 17.

Le disposizioni del presente Trattato non sono applicabili al commercio di cabotaggio delle Alte Parti contraenti, che sarà regolato secondo le leggi del Giappone e dell'Italia rispettivamente.

Rimane tuttavia inteso, che una nave di una delle Parti contraenti caricata in un paese estero con un carico destinato a due o più porti dell'Altra Parte, potrà sbarcare una parte del suo carico in uno di quei porti, e continuare il suo viaggio verso l'altro porto o gli altri porti di destinazione, per sbarcarvi il resto del carico, sottoponendosi sempre alle leggi, alle tariffe e ai regolomenti doganali del paese di destinazione; parimente, e con le stesse riserve, le navi di una delle Parti contraenti avranno la facoltà di imbarcare carico in parecchi porti dell'altra Parte, per lo stesso viaggio all'estero.

Art. 18.

In caso di naufragio, avarie in mare o rilascio forzato, ciascuna delle Alte Parti contraenti dovrà dare, in quanto i doveri della neutralità lo permettano, alle navi dell'altra, appartengano esse allo Stato o a privati, la stessa assistenza e protezione e le stesse immunità che saranno accordate in caso simile alle navi nazionali. Le merci salvate da tali navi naufragate o avariate saranno esenti da ogni diritto doganale, a meno che non entrino nel consumo interno, nel qual caso saranno tenute a pagare i diritti prescritti.

Art. 19.

Fatta riserva dei casi in cui questo trattato disponga altrimenti in modo espresso, le Alte Parti contraenti convengono che, per tutto ciò che concerne il commercio, la navigazione e l'industria, ogni privilegio, favore o immunità qualsiasi, che l'una di esse abbia già accordato o accordasse in avvenire ai sudditi o cittadini di ogni altro Stato, sarà esteso, immediatamente e senza condizione, ai sudditi dell'altra Parte contraente.

Art. 20.

Le disposizioni del presente Trattato non si applicano:

1° all'esercizio della pesca nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti, nè ai prodotti della pesca nazionale, nonchè della pesca che, per quanto concerne l'importazione dei suoi prodotti, fosse assimilata alla pesca nazionale;

2° alle concessioni di tariffa che ciascuna delle Parti contraenti abbia accordato o accordasse eccezionalmente a Stati limitrofi per facilitare il traffico di frontiera;

3° agli incoraggiamenti accordati o che potessero essere accordati alla marina mercantile nazionale.

È fatta eccezione alle disposizioni del primo alinea dell'art. 5 del presente Trattato, per quanto concerne i diritti d'importazione sui tessuti di seta (escluso l' « habutae » compreso nella tabella *B* annessa a questo Trattato), o misti di seta in una proporzione non inferiore a 12 0/0.

Art. 21.

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Tokio il più presto possibile. Esso entrerà in vigore il giorno seguente allo scambio delle ratificazioni e rimarrà esecutivo fino al 31 dicembre 1917.

Nel caso in cui nessuna delle Alte Parti contraenti abbia notificato all'altra, dodici mesi prima della scadenza di questo termine, la sua intenzione di por fine al Trattato, il Trattato continuerà a restare in vigore fino allo spirare di un anno a partire dal giorno in cui una delle Parti contraenti l'avrà denunziato.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 25 novembre 1912.

(Seguono le firme).

Tariffa A.

Diritti all'entrata nel Giappone.

Numeri della tariffa giapponese	Denominazione delle merci	Unità	Dazio *Yen*
Ex 31	2-A-1) Ortaggi conservati in scatole di latta, compresa la conserva di pomodori	100 *kin* (compreso il recipiente)	6 —
	ex-2-B-1) Frutti conservati in scatole di latta	id.	5 50
	ex-2-B-4-*A*) Limoni	100 *kin*	2 50
48	Maccheroni, vermicelli e altre paste similari	id.	6 —
Ex 64	Vermut e marsala contenenti più di 14 % e non più di 24 % in volume di alcool puro avente la densità di 0,7947 a 15° C.:		
	A) in bottiglie	100 litri	20 —
	B) in fusti o caratelli	id	10 —
	Nota. — I vermut e marsala contenenti più di 20 grammi di zucchero calcolato come zucchero di uva in 100 centimetri cubi a 15° C. sono assoggettati a un diritto addizionale di 25 *sen* per 100 litri per ciascun grammo in più di zucchero		
	ex-2-A-*a*) Vini non spumanti di ogni sorta provenienti esclusivamente dalla fermentazione naturale dell'uva, non contenenti più di 14 % in volume di alcool puro avente la densità di 0,7947 a 15° C.:		
	In fusti o caratelli, non contenenti più di 1 grammo di zucchero calcolato come zucchero di uva in 100 centimetri cubi a 15° C.	id.	5 —
Ex 95	ex 1) Oli volatili di frutti del genere *citrus* (essenza di arancio, di limone, di bergamotto, di mandarino, ecc.)	—	esenti
Ex 98	1) Olio di oliva in recipienti di latta o barili	100 *kin*	1 70

Tariffa A.

Numeri della tariffa giapponese	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Yen
Ex 298	ex 9-C-3) Tessuti di cotone per ombrelli e *satins*, non operati, tinti:		
	pesanti più di 10 kg. e non più di 20 kg. per 100 metri quadrati e aventi fra catena e trama, in un quadrato di 5 mm. di lato:		
	da 28 a 35 fili	100 *kin*	18 30
	da 36 a 43 fili	id.	22 —
Ex 354	2-B-1) Cappelli di feltro	la dozzina	5 60
	2-B-2-*a*) Cocuzzoli per cappelli di feltro, formati	id.	5 60
Ex 357	ex 2-D) Bottoni di avorio vegetale	100 *kin* (compreso l'imballaggio interno)	70 —
	ex 2-E) Bottoni di osso o di corno	id.	70 —
Ex 469	Mercurio	—	esente

Tariffa B.

Diritti all'entrata in Italia.

Numeri della tariffa italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire
Ex 157	Trecce di fibre vegetali del genere « musa »	100 kg.	80 —
Ex 213	Tessuti *habutae* e simili, greggi o solamente *décrués* (sgommati) (non imbianchiti, nè tinti, nè stampati) aventi un peso non superiore a 40 grammi per m.q:		
ex *b*)	ex 1) lisci	1 kg.	4 50
	Nota. — I tessuti imbianchiti sono quelli il cui imbianchimento è stato ottenuto diversamente che col semplice *décruage* (sgommatura)		
Ex 228	Fazzoletti, *fichus*, sciarpe, *cache-nez* e altri oggetti cuciti di tessuto *habutae*	—	dazio del tessuto *habutae* aumentato di 20 0/0
Ex 239	Mobili e pezzi finiti o greggi di essi di legno laccato con lacca giapponese (Urushi):		
	a) non imbottiti:		
	3) di legno da ebanisti	100 kg.	40 —
Ex 241	Mercerie di legno laccato con lacca giapponese (Urushi)	id.	40 —
Ex 245	Lavori da panieraio e da stuoiaio di bambù, anche guarniti dei loro accessori usuali e non ornamentali di cordoncini o di metalli ordinari:		
	b) fini	id.	20 —
	Nota. — Le stuoie dette « hanamushiro » rientrano sotto il n. 245-*b*) al dazio convenzionale di 20 lire		
Ex 246	Trecce:		
	ex *a*) di paglia d'orzo nudo a sei serie	id.	5 —
	ex *b*) di truciolo puro o misto con paglia:		
	1) per cappelli	id.	10 —
Ex 256	Lavori di carta e di cartone laccati con lacca giapponese (Urushi)	id.	50 —
Ex 455	Ventagli di bambù o di carta o tessuto con ossatura di bambù:		
	a) ordinari	id.	60 —
	b) fini	id.	100 —

Il numero 650 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto del 28 marzo 1912, n. 283, che ha recato modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

Art. 2.

Il numero 289 della tariffa generale dei dazi doganali è modificato come segue:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata
			Lire in oro
289	Oggetti di ferro e di acciaio, bruniti:		
a)	gambi per spilli	quintale	50
b)	altri	»	80

Art. 3.

A partire dalla data di applicazione della presente legge sono apportati al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali le seguenti modificazioni:

Voci del repertorio	della tariffa	Cat.a	Numero e lettera
Gambi di acciaio o di ferro per spilli e spilloni:			
a) bruniti	Oggetti di ferro o di acciaio, bruniti, gambi per spilli	XII	289 *a*
b) altri (v. ferro e acciaio di seconda fabbricazione)			

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 659 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione Calciano è distaccata dal comune di Garaguso ed è costituita in comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 630 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le frazioni di Ussita e di Castelsantangelo sono distaccate dal comune di Visso ed erette in Comuni col nome rispettivo di Ussita e di Castelsantangelo, a datare dal 1° gennaio 1913.

Art. 2.

Le sedi comunali saranno, per Ussita, nella borgata Pieve, e, per Castelsantangelo, nella borgata omonima.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per decreto Reale alle disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini, per la regolarizzazione dei rapporti patrimoniali fra i Comuni, e per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 661 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Terzigno, frazione del comune di Ottaiano, provincia di Napoli, viene distaccata dal capoluogo e costituita in comune col nome di Terzigno.

Art. 2.

Le attività e le passività saranno ripartite in ragione di popolazione.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 662 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione di Porcari è distaccata dal comune di Capannori e costituita in Comune autonomo col nome stesso di Porcari.

Art. 2.

La delimitazione dei confini fra il comune di Capannori e il comune di Porcari è determinata dallo schema topografico del territorio comunale di Capannori, annesso alle tabelle del 5° censimento generale della popolazione del Regno, portante la divisione di tutte le frazioni di detto Comune.

Art. 3.

Il Governo del Re provvederà all'esecuzione della presente legge e regolerà, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti di interesse fra i due Comuni, in ragione di popolazione e di sovrimposta fondiaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 663 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione Ponte è distaccata dal comune di Paupisi e costituita in comune autonomo a decorrere dal 1° luglio 1913.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 670 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È rinnovata al Governo del Re la facoltà di riordinare entro il termine di sei mesi dalla data della presente legge, la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni in conformità alle disposizioni della legge del 12 luglio 1912, n. 788.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 678 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1908-1909 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della colonia stessa, in 18,008,265 74
delle quali furono riscosse . . . 16,379,640 13
e rimasero da riscuotere . 1,628,625 61

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1908-1909 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . 18,058,837 38
delle quali furono pagate . . . 16,409,894 75
e rimasero da pagare . . . 1,648,942 63

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1907 908 restano determinate in 2,101,024 50
delle quali furono riscosse . . . 1,892,103 22
e rimasero da riscuotere . 208,921 28

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate in 2,008,655 71
delle quali furono pagate . . . 1,682,558 79
e rimasero da pagare . . . 326,096 92

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-1909 (art. 1)	1,628,625 61
Somme da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . .	208,921 28
Somme riscosse e non versate .	211,170 16
Residui attivi al 30 giugno 1909 .	2,048,717 05

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-909 (art. 2)	1,648,942 63
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) .	326,096 92
Residui passivi al 30 giugno 1909 .	1,975,039 55

Art. 7.

È accertata nella somma di lire cinquecentosettantasettemilaottantadue e centesimi ottantadue (L. 577.082,82) la differenza passiva del conto finanziario della Colonia eritrea alla fine dell'esercizio 1908-909, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Fondo di cassa nella tesoreria al 30 giugno 1909. .	149,367 74
Crediti della colonia (registro debitori e creditori) .	889,002 64
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza.	1,628,625 61
Somme riscosse e non versate (conto competenza).	211,170 16
Somme rimaste da riscuotere in conto dei residui.	208,921 28
Rimanenza di disavanzi di gestioni precedenti al 30 giugno 1909	577,082 82
Totale . . .	3,664,170 25

PASSIVITÀ.

Debiti della colonia (registro debitori e creditori) .	1,112,047 88
Somme rimaste da pagare in conto competenza . .	1,648,942 63
Somme rimaste da pagare in conto residui	326,096 92
Differenza passiva al 30 giugno 1909.	577,082 82
Totale . . .	3,664,170 25

Art. 8.

Il disavanzo finale della gestione di competenza 1908-909 di L. 50.571,64 è coperto da un eguale avanzo finale risultante nella gestione dei residui dei precedenti esercizi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 654 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Nostro decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Veduto il regolamento generale per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con Nostro decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Veduto il regolamento speciale per l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 629;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il n. 1 dell'art. 7 del regolamento speciale per l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, appro-
vato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 629, è così
modificato: [illegible]ita, dal quale risulti che l'aspi-
« 1° atto di nasc[illegible] [illegible]he bandisce il concorso,
rante, alla data del decreto c[illegible] [illegible] per i concorsi
abbia compiuto l'età di anni ventuno, [illegible]ncorsi ai
ai posti di 1ª categoria; di diciotto, per i c[illegible] [illegible]tà
posti di 2ª e 3ª categoria, e non abbia oltrepassato [illegible]
di trent'anni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 665 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372;

Vista la legge 15 maggio 1913, n. 428, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-914;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale dell'ispettorato dei servizi marittimi, approvato con R. decreto 31 agosto 1910, n. 697, sono soppressi i due posti di usciere.

Nel ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina, approvato con l'art. 6 della legge 2 luglio 1911, n. 618, sono aumentati un posto di usciere di 2ª classe, ed un posto di usciere di 3ª classe.

Art. 2.

I due uscieri del personale dell'ispettorato dei servizi marittimi faranno passaggio nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina alla classe cui è assegnato uno stipendio corrispondente a quello da essi ora percepito, restando classificati con gli uscieri della classe stessa secondo la rispettiva anzianità.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto avranno decorrenza dal 1° luglio 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE

LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 657

Regio Decreto 11 maggio 1913, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro dell'interno, viene approvato lo statuto della R. azienda dei prestiti di Firenze.

N. 658

Regio Decreto 29 maggio 1913, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio di accordo col ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta come ente morale « la Società scolastica di mutuo soccorso Mutualità scolastica Borgodalese, con sede in Borgo d'Ale » e ne è approvato lo statuto.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 5 giugno 1913, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Montenero Val Cocchiara (Campobasso).*

SIRE!

Per il riordinamento della pubblica azienda di Montenero Val Cocchiara occorre opera complessa, per la quale non è sufficiente il periodo normale, ormai prossimo a scadere, della gestione straordinaria.

Occorre infatti, durante la medesima, compiere gli atti per l'accertamento del patrimonio del Comune, specie di quello boschivo, per la formazione degl'inventari, e definire le contabilità, mediante anche la liquidazione dei residui attivi e passivi, accertando le eventuali responsabilità delle cessate Amministrazioni.

Occorre altresì stabilire le condizioni per l'assetto della finanza e per un efficace e duratura sistemazione degli uffici e dei servizi

pubblici, promovere il miglioramento delle condizioni igieniche dell'abitato e curare l'esecuzione delle necessarie opere pubbliche.

È indispensabile pertanto prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Montenero Val Cocchiara, in provincia di Campobasso;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montenero Val Cocchiara è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 giugno 1913, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Tossignano (Bologna).

SIRE!

Il commissario straordinario di Tossignano non può, nel breve periodo che ancora rimane della sua gestione, compiere gli atti necessari per la sistemazione della pubblica azienda e togliere le cause dei contrasti e dissidi, che determinarono lo scioglimento di quel Consiglio comunale.

Occorre infatti, durante la gestione straordinaria, definire le contabilità, stabilire le condizioni per il riordinamento degli uffici e dei servizi e assicurare l'esecuzione del piano di ampliamento della frazione del Borgo.

È indispensabile pertanto prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale: ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Tossignano, in provincia di Bologna;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Tossignano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Personale dell' amministrazione centrale (2ª categoria).

Personale di ragioneria.

Con decreto Ministeriale del 1° febbraio 1913:

Vismara Alessandro — Nicolai Lorenzo — Bertuccioli Romolo — Botto Nicola — Bontemps Aldo — Torres Oreste — Martinozzi Giulio — Natali Umberto — Ugolini Guido — Nobili Vitelleschi Pietro, sono nominati volontari gratuiti di ragioneria (2ª categoria) del Ministero degli affari esteri.

Personale d'ordine di 3ª categoria.

Con R. decreto del 31 gennaio 1913:

De Gregorio cav. Francesco, archivista di 1ª classe, è promosso archivista capo.

Fioccardi cav. Cesare, applicato di 1ª classe, è prosso archivista di 2ª classe.

Con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1913:

Renucci cav. Umberto, archivista di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

Brigatti Castantino, applicato di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

De Brun Armando, applicato di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe.

Personale consolare di 2ª categoria.

Con R. decreto del 5 gennaio 1913:

Bossi comm. Pietro, accettate le offerte dimissioni da console generale di 2ª categoria a Madrid. Conferitogli il titolo onorario di console generale di 2ª categoria.

Stork cav. Federico, accettate le offerte dimissioni da console di 2ª categoria a Rangoon.

Said Medina cav. Leone, è nominato console di 2ª categoria. Conferitagli patente di console generale.

Meikle Giacomo, è nominato console di 2ª categoria a Rangoon.

Con R. decreto del 23 gennaio 1913:

Barriquand Claudio Mario, è nominato console di 2ª categoria a Diego Suarez.

Con R. decreto del 30 gennaio 1913:

Scaglietti Felice, è nominato console di 2ª categoria a San José di Costarica.

Sagramoso Alfonso, autorizzata la nomina ad agente consolare ad Erie.

Monteiro Torres Juliao, autorizzata la nomina ad agente consolare a San Thomé.

Oster Mayr Giovanni, autorizzata la nomina a vice console di 2ª categoria a Norimberga.

Arias Carlo, autorizzata la nomina a vice console di 2ª categoria a Calcutta.

Melino Carlo, autorizzata la nomina ad agente consolare in Albuquerque.

Di Castri Ciro, autorizzata la nomina ad agente consolare in Fernie.

D'Almeida Corte Real Giuseppe, autorizzata la nomina ad agente consolare in Loanda.
Tonci Ilio Dino, autorizzata la nomina ad interprete di 2ª categoria a Casablanca.

Uffizi.

Diego Suarez, soppressa l'agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in Tamatava.
Tananarive, istituita un'agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in Diego Suarez.
Mobile, soppressa l'agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in Nuova Orleans.
Albuquerque, Nuovo Messico, istituita un'agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in Denver.
Fernie (Colombia Britannica) istituita un' agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in Montreal.

Concessione di « exequatur ».

Sua Maestà il Re nelle udienze del 23 e 30 gennaio, 13 febbraio, 6, 13 e 20 marzo 1913 si è degnato di concedere il Sovrano *exequatur* ai signori:

Kwiatkowki Ernesto, console d'Austria-Ungheria a Tripoli.
Chaissain de Marcilly Mario Ernesto, console generale di Francia a Genova.
De Casabianca Alfonso, console incaricato del vice consolato di Francia a Bologna.
Labrouche Francesco, id. id. id. a Firenze.
Dennis Fernando, console generale di Haiti a Genova.
Falconi Giuseppe, vice console di Germania a Spezia.
Riley W. F., console dei Paesi Bassi a Tripoli.
Monteverde Giuseppe C., console del Panama a Milano.
Peccorini Attilio, console generale del Salvator a Genova.
Labi E., console del Belgio a Tripoli.
Iriarte Enrico, console dell'Uruguay a Livorno.
Medici del Vascello G., console di Rumania a Torino.
All A. Carlo, console del Panama a Catania.
De Sà Valle Raimondo, console generale del Brasile a Genova.

In data 31 gennaio, 10, 15, 28 febbraio e 18 marzo 1913 è stato concesso l'*exequatur* ministeriale ai signori:

Lardon Eugenio Adolfo Enrico, vice console di Norvegia a Spezia.
Giacalone Ignazio, vice console del Portogallo a Trapani.
D'Amico Tommaso, vice console di Spagna a Milazzo.
Cotroneo Giovanni, id. id. id. Rapallo.
Tillo Giorgio, console di Russia a San Remo.
Lecoutour Carlo Maurizio, vice console di Francia a Bengasi.
Rossini Ettore, vice console di Spagna a Bengasi.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei conti.

Adunanza del 26 febbraio 1913:

Martinelli Valentina, ved. Goldoni, L. 1500.
Albanesi Palmira, ved. Roberti (indennità), L. 4620.
Moroni Giulio, presidente di tribunale, L. 6251.
Tallarico Michele, capitano, L. 2723.
Segata Leonilda, ved. Colomba (indennità), L. 1750.
Caltana Marino, vice brigadiere RR. CC., L. 517,38.
De Pieri Carlotta, ved. Casagrande, L. 180.
Franceschini Albertina, ved. Lasagni, L. 465.
Mari Filomena, ved. Stella, L. 939.
Richeri Carlo, maggiore medico, L. 3581.
Zuccolini Cesare, operaio marina, L. 800.
Rossotto Maria, ved. Faggiotti, L. 266,66.
Tedeschi Marianna, ved. Cavaccini, L. 490,66.
Oddone Cesare, capitano, L. 3199.
Percopo Gennaro, maggiore, L. 4052.
Mainero Secondo, capitano, L. 4080.
Bellucci Alfredo, 2° capo infermiere corpo R. equipaggi, L. 1555,20.
D'Allay Marinelli, ved. Beraldi, L. 678,33.
Mantovani Luigi, capo infermiere corpo R. equipaggi, L. 1272.
Franceschi Giulio, capitano, L. 2908.
Messina Gustavo, nocchiero porto, L. 902.
Fratoni Luigi, soldato, L. 300.
Manfredi Pasquale, operaio marina, L. 900.
Biglioli Maria, ved. Sabadini, L. 150.
Ferrari Ettore, capitano, L. 3708.
Douglas Costanza, ved. Filissent, L. 909.
Ferrarini Cesira, ved. Pisaniello, L. 1000.
Bini Beatrice, ved. Bongini, L. 630.
Brancale Colomba, ved. Sarno, L. 221,66.
Vecchina Marco, operaio marina, L. 675.
Dionisio Luigia, ved. Piselli (indennità), L. 4727.
Lombardi Emilia, ved. Meriggi, L. 161,33.
Algranati Maria, ved. Frabre, L. 1500.
Rio Paolo, appuntato finanza, L. 822.
Mannacio Domenico, presidente Corte appello, L. 8000.
Buccheri Pasquale, consigliere Corte appello, L. 4183.
Borghetto Dante, soldato, L. 1008.
Costantini Luigi, marinaio, L. 647,50.
Cacciottolo Gennaro, capo cannoniere corpo R. equipaggi, L. 1598,40.
Barbieri Giovanni, id. id. id., L. 2116,80.
Consolini Cesare, soldato, L. 1008.
Barrascano Giuseppe, marinaio, L. 917.
Mazzacchio Caterina, ved. Bonati, L. 122,33.
Stefanini Stefano, capo sezione Ministero guerra (indennità), L. 8555.
Minolli Michele, bidello nei licei, L. 835.
Guerrera Francesco, capitano, L. 3025.
Olivieri Vincenzo, maggiore, L. 4080.
Orsi Pietro, professore ordinario, L. 2269.
Isidoro Gaetano, capitano, L. 3693.
Gussi Annita, ved. Colla (indennità), L. 2200.
Gentile Maria, ved. Sgannato, L. 155.
Foggi Anna, ved. Ossola, L. 352.
Pasqualone Pasquale, maresciallo di fanteria, L. 1195,74.
Cao Fanny, maritata Cangin (indennità), L. 714,90.
Vuolo Luigi, operaio marina, L. 660.
Ulm Maria, ved. Nava (indennità), L. 2133.
Sposato Domenico, 1° macchinista corpo R. equipaggi, L. 2116,80.
Miglini Michele, usciere Ministero marina, L. 1320.
Fiorini Giocosa, ved. Manca, L. 316,22.
Addati Antonio, infermiere corpo R. equipaggi, L. 1164.
Acuto Margherita, orfano Romolo, soldato, L. 150.
Scapazzoni Giovanna, ved. Fregosi, L. 216,75.
Panza Mauro, delegato del tesoro, L. 4430.
Castoldi Caterina, ved. Caprino, L. 2666,66.
Mastromattei Nicola, ved. Di Monte, L. 352.
Farina Luisa, ved. Rettuga, L. 1266,66.
Celebrano Alfonso, furiere, L. 1760.
Caruso Francesco, agente di custodia, L. 1120.
Tomà Emilia, ved. Damassa, L. 293,33.
Permetti Maria, ved. Bassi, L. 279,33.
Vicario Carlotta, ved. Gambarini, L. 344,01.
Sansone Carmela, ved. Esposito, L. 183,33.
Richard Claudio, maresciallo RR. carabinieri, L. 1243,92.
Rao Antonino, carabiniere, L. 335,80.
Pederzoli Adelina, ved. Carini, L. 400.
Palumbu Francesco, marinaio, L. 648.
Vignale Rosa, ved. Marello, L. 880.
Buffone Pietro, appuntato RR. CC., L. 349,03.
Buccino Luigia, ved. Porpora, L. 241,66.

Bianchi Adelaide, ved. Quattrosoldi, L. 1240.
Cenacchi Vittorio, capitano, L. 3100.
Casalicchio Emanuele, soldato, L. 612.
Cutrona Concetta, ved. Parisi, L. 374,26.
Avesani Augusto, caporale, L. 360.
Nardi Natalina, ved. Del Corno (indennità), L. 5111.
Grego Giovanni, consigliere corte appello, L. 4199.
Ditria Pietro, operaio marina, L. 820.
Carrega Giuseppe, nocchiere, L. 1236.
Ugolini, orfani di Begni, ausiliario telegrafico (indennità), L. 1650.
Semione Saverio, capo fuochista corpo R. equipaggi, L. 1272.
Ciliberto Maria, ved. Garofalo, L. 216,66.
Del Giorno Emilia, ved. Faraone, ufficiale daziario, L. 76?, di cui:
a carico dello Stato, L. 621,12;
a carico del comune di Napoli, L. 146,88.
Carnesali Maria, ved. De Dominici, L. 2040.
Mammoli Maria, ved. Liotti, L. 1720.
Bruno Raffaele, capitano, L. 4080.
Alessi Vittoria, ved. Pelliciotta, L. 1236.
Agostini Maddalena, ved. Carrarese, L. 929,33.
Barchieri Giuseppe, operaio marina, L. 740.
Marinoni Giuseppa, ved. Taglioni, L. 147,66.
Ciani Maria, ved. Zocchi, L. 768.
Colonnese Eduardo, capo torpediniere, L. 1469,30.
Dalbuono Cesare, capitano, L. 2677.
Manno Anna, orfana di Federico, operaio marina, L. 162.
Macchini Giovanni, orfano di Paolo, vice agente imposte, L. 704.
Dell'Orco Pasqua, ved. Romeo (indennità), L. 7830.
Brusinari Adolfo, colonnello, L. 6400.
Bruni Carlo, capitano, L. 2724.
Cattano Castenzia, ved. Agosta, L. 137,50.
Arienti Ines, ved. Mastri (indennità), L. 4266.
Brambilla Giovanni, soldato, L. 300.
Riolfo Giacomo, carabiniere, L. 356,78.
Vivarelli Pio, segretario istruzione pubblica, L. 2047.
Bove Luigi, torpediniere corpo R. equipaggi, L. 1764.
Stilo Giuseppe, capo cannoniere marina, L. 2116,80.
Di Palermo Caterina, ved. Guacci, L. 868,66.
Albano Giuseppa, ved. Cocorullo, L. 333,33.
Alessi Maria, ved. Tuccio, L. 201,33.
D'Incecco Federico, capo meccanico, L. 1260.
Vitali Claudio, agente di custodia, L. 812.
Serra Agnese, ved. Uleri, L. 607,66.
Dell'Acqua Angela, ved. Molisano, L. 173,33.
Martinelli Serafino, soldato, L. 540.
Poggi Maria, ved. Manganaro, L. 208.
Gianfrei Edoardo, capitano, L. 4080.
Moscatelli Teofilo, colonnello, L. 6400.
Mazzagalli Maria, ved. Mazzagalli, L. 375.
Sabattini Francesco, nocchiere, L. 948.
Scottoni Giovanni, capo meccanico corpo R. equipaggi, L. 2116,80.
Pollastrelli Carmine, sotto capo fuochista id., L. 864.
[illegible]asini Giovanni, capitano, L. 3888.
M[illegible] Giuseppe, maestro di banda militare, L. 2847.
D'Errico Alfonso, insegnante scuole elementari all'estero, L. 1729, di cui:
a carico bilancio estero, L. 801,43;
a carico Monte pensioni maestri elementari, L. 927,57.
Torchia Caterina, ved. D'Antonio, L. 629,33.
Locatelli Filomena, ved. Brazzabeni, L. 1130,33.
Conte Giovanni, cannoniere corpo R. equipaggi, L. 948.
De Paoli Antonio, operaio marina, L. 8?5.
Talamo Vincenzo, capitano, L. 2594.
Rossi Luigi, colonnello, L. 4078.
Nascimbene Marcello, capitano, L. 4050.
Fiani Nicola, maggiore, L. 4068.
Guarnieri Alfredo, capitano, L. 3412.
Colantuono Giuseppe, soldato, L. 300.
Berardi Agata, ved. Stancampiano, L. 1500.
Carcia Maria maritata Testaverde, operaia tabacchi, L. 641,35.
Bon Giovanna, id., L. 495,72.
Romano Raffaela, maritata Scala, L. 759,55.
Petri Maria, ved. Riccio, L. 658,47.
Martini Angela, ved. Fusari, L. 618,07.
Conti Adele, maritata Trambusti, L. 522,47.

Adunanza del 5 marzo 1913:

Fiorentini Maria, ved. De Simone, L. 1325,66.
Dotta Giovanni, bidello, L. 950.
Caseni Giovanni, capitano, L. 3028.
Simoni Angela, ved. e orf. Massa, L. 209,62.
Rossi Amilcare, maggiore, L. 4080.
Papadia Giuseppe, agente di custodia, L. 889.
Rovelli Rachele, ved. Cerutti (indennità), L. 3990.
Mastuzzo Giovanni, capitano, L. 2964.
Guadagnini Tullo, id., L. 2778.
Urtoller Giovanna, ved. Stefani, L. 845,66.
Trisotti Massenza, ved. Avancini, L. 755,33.
Poggioli Avito, questore, L. 6400.
Pancano Antonio, maresciallo di fanteria, L. 1762,95.
Masciotti Pacifico, sottobrigadiere finanza, L. 821.
Sessa Salvatore, comandante agenti custodia, L. 1840.
Tosi Giovanni, maresciallo RR. carabinieri, L. 584.
Valletta Agostino, padre di Carmine, soldato, L. 630.
Minciotti Cesare, professore scuole normali, L. 849.
Mignozzetti Enrico, appuntato RR. carabinieri, L. 732,24.
Rossecl Maria, ved. Castello, L. 262,33.
Reggiani Adalgisa, ved. Ferrarini, L. 701,33.
Romeo Giulia, ved. Simone, L. 747,66.
Picone Eugenio, maggiore, L. 4080.
Alibertini Filippo, capitano, L. 4080.
Ghinelli Elvira, ved. Cingolani, L. 210,83.
Genovese Alberto, nocchiere di porto, L. 1080.
Esposito Giovanni, capitano, L. 4080.
Gualdoni Maria, ved. Canullo, L. 2?0.
Perney Elena, ved. Modugno, L. 281,25.
Rossi Limenio, consigliere appello, L. 6304.
Russo Lucia, ved. Abbondanza, L. 410.
Serra Maria, ved. Zara, L. 384.
Silva Luciano, tenente colonnello, L. 4524.
Troia Michele, sottocapo guardia carceraria, L. 1440.
Turba Alessandro, delegato del tesoro, L. 4413.
Valz Giovanni, assistente del genio civile (indennità), L. 5940.
Bertoldo Francesco, padre di Antonio, soldato, L. 630.
Curiale Vito, padre di Francesco, carabiniere, L. 240.
De Vio Tommaso, ufficiale di porto, L. 3120.
Codeglia Pasqua, ved. Vicari, L. 297,33.
Camuri Valentina, ved. Camuri, L. 961,66.
Molina Margherita, ved. Ravazzani (indennità), L. 3200.
Oxilia Giovanni, assistente genio civile (indennità), L. 5142.
Cravosio Matteo, ricevitore registro, L. 3380.
Saggiotti Maria, ved. Piccone, L. 687,33.
Rabellino Teresa, ved. Zoleschi, giudice (indennità), L. 6666.
Germano Plautilla, ved. Giordano, L. 642.
Franceschi Giuseppe, vice direttore generale finanze, L. 6900.
Bondani Domenico, operaio marina, L. 760.
Bruneri Giuseppe, maresciallo finanza, L. 1365,22.
Capriolo Antonio, applicato Amministrazione guerra, L. 1194.
Cassese Francesco, appuntato RR. CC., L. 670,14.
De Gennaro Angela, ved. D'Alessandro, L. 1093,33.
Ennina Adelaide, ved. Arcostanzo, L. 953,66.
Marini Enrico, nocchiere corpo R. equipaggi, L. 948.
Bifolco Giuseppe, sotto brigadiere finanza, L. 818,51.
Andreani Enrico, maresciallo RR. CC., L. 1126,40.

Giordano Giovannina, ved. Litrenta, L. 338,33.
Marchente Carlo, colonnello finanza, L. 6078, di cui:
a carico dello Stato, L. 5747,39;
a carico del comune di Palermo, L. 330,61.
Perinetti Michelina, ved. Bianco, L. 1024.
Serrao Domenico, sostituto procuratore generale Corte appello, L. 5332.
Albanese Ismaela, ved. Ballesio, L. 1454,33.
Manara Cesare, geometra catastale (indennità), L. 2600.
Mari Umberto, soldato, L. 540.
Ferrari Celestrina, ved. Fumagalli, L. 2040.
Macciò Serafino, aiutante contabile marina, L. 887.
Morena Giacomo, capitano, L. 3421.
Conforti Giovanni, id., L. 4006.
Botti Luigi, id., L. 4055.
Canale Alessandro, id., L. 2878.
Ivaldi Alberto, id., L. 2937.
Brunetti Riccardo, id., L. 3457.
Bracale Ercole, nocchiere, L. 2116,80.
Lombardi Giovanni, aiutante corpo R. equipaggi, L. 1814,40.
Manzelli Antonio, brigadiere RR. CC., L. 998,64.
Calderari Agnese, ved. Guarino, maresciallo id. id., L. 399,46.
Carino Luigi, capitano, L. 4080.
Cotzià Adolfo, id., L. 4080.
Bussadori Ermenegildo, brigadiere RR. CC., L. 916,08.
Tamaglia Giovanna, ved. Martini, L. 922,66.
Brozzo Marco, operaio marina, L 620.
Franco Teresa, ved. Bisognin, L. 332.
Martini Maria, ved. Carpena, L. 256,66.
Orsini Nazareno, maresciallo RR. CC., L. 1138,79.
Pasini Antonia, ved. Billi, L. 30[illegible].
Bocci Enrica, ved. Pronti, L. 586,66.
Comune-Campagnone Francesca, ved. Dionisotti, L. 821.
Brandimarte Palma, ved. Aurini, L. 630.
Casano Giuseppe, carabiniere, L. 895,46.
Tarantini Catterina, ved. Giustiniani, L. 532,80.
Spata Carmelo, appuntato finanza, L. 260,06.
Zati Antonio, nocchiere, L. 1814,40.
Siboni Erminia, ved. Salvi (indennità), L. 3022, di cui:
a carico dello Stato, L. 2253,87;
a carico del comune di Ravenna, L. 768,13.
Butti Maria, ved. Vari, L. 634.
Ferrari Angelo, provveditore agli studi, L. 5213.
Betteriga Maria, ved. Fabrili, L. 150.
Ubertis Giovanni, orfano di Giuseppe, ricevitore registro, L. 758,33.
Troja, orfani di Giuseppe, furiere di fanteria, L. 260,80.
Valentino Carmela, ved. Zammer, L. 374,26.
Privitera Eugenio, appuntato finanza, L. 822,22.
Marozzi Amalia, ved. Benzoni, L. 139,33.
Stockler Carlo, maggiore, L. 3208.
Santini Arturo, capitano, L. 3158.
De Angelis Clementina, ved. De Angelis, L. 630.
Mutarelli Barbato, cancelliere, L. 1975.
Battolla Ernesta, ved. Tazzioli (indennità), L. 3150.
Porta Antonio, capo fanalista, L. 930.
Parascandolo Tommaso, capo fuochista, L. 1814,40.
Lorenzoni Giuseppe, professore Università, L. 7466.
Gianazza Pietro, operaio marina, L. 857,50.
Ansaloni Elisabetta, ved. Bosi, aiutante genio civile, L. 768, di cui:
a carico dello Stato, L. 65,85;
a carico della provincia di Modena, L. 702,15.
Crovetto Rosalinda, ved. Santeramo, L. 729,33.
Esposito Lucia, ved. Condemi, L. 221,66.
Bernardis Vittorio, capitano, L. 4002.
Mazari Giovanni, maggiore, L. 3023.
Giacopazzi Ada, ved. Tosoni, L. 1251,66.
Mira Giuseppe, capitano, L. 4080.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreti del 27 marzo 1913:

Filippi Silvio, uditore, in missione di vice pretore presso la pretura urbana di Genova, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Massa.

Rasponi Teodorico, uditore, in missione di vice pretore presso il 1° mandamento di Bologna, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la R. procura del tribunale civile e penale di Firenze.

Marzari Silvio, uditore, in missione di vice pretore presso il 5° mandamento di Milano, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Bobbio.

Capossela Canio Emilio, uditore, in missione di vice pretore presso il 4° mandamento di Roma, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Taranto.

Fantoni Adolfo, uditore, in missione di vice pretore presso il 1° mandamento di Spezia, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Ferrara.

Gesuè Luigi, uditore, in missione di vice pretore presso il mandamento di Cerignola, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Bari.

Santambrogio Angelo, uditore, in missione di vice pretore presso il 1° mandamento di Como, è nominato, in soprannumero giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Genova.

Cualbu Cristoforo, uditore, in missione di vice pretore presso il 6° mandamento di Milano, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Rocca San Casciano.

Levratto Giovanni Giuseppe, uditore, in missione di vice pretore presso il 6° mandamento di Torino, è nominato in soprannumero giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Novara.

Profeta Filippo, uditore, in missione di vice pretore presso il 3° mandamento di Catania, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Nicosia.

Romano Camillo, uditore, in missione di vice pretore presso il 4° mandamento di Milano, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Matera.

Sassi Giuseppe, uditore, in missione di vice pretore presso la pretura urbana di Torino, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Voghera.

Castelli Eugenio, uditore, in missione di vice pretore presso il mandamento di Guspini, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Genova.

Arnaud Giacomo, giudice di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel 2° mandamento di Torino, è collocato a riposo per limite di età, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di consigliere di Corte di appello.

Spadini Ugo, giudice di 1ª categoria, già titolare del 9° mandamento di Milano, in aspettativa per motivi di salute, è collo-

cato a riposo, a sua domanda, per infermità contratta a cagione dell'esercizio delle sue funzioni.

Guidetti Aristide, giudice di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Castelnuovo d'Asti, è tramutato al mandamento di Racconigi, con le stesse funzioni.

Stasi Giovanni, giudice di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di San Giorgio la Montagna, è tramutato, a sua domanda, al mandamento d'Ischia, con le stesse funzioni.

Carganico Carlo, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Fluminimaggiore, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di San Damiano Macra, con le stesse funzioni.

Martelli Niccolò, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Palena, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Bagnorea, con le stesse funzioni.

Sant'Elia Eduardo, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Chiaromonte, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Grosseto, con le stesse funzioni.

Rossi Guido, giudice aggiunto di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Nuraminis, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Camposampiero, con le stesse funzioni.

Insinga Vito, uditore presso il 6° mandamento di Torino, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice-pretore, continuando a percepire la detta indennità.

Rosa Augusto, vice-pretore presso il mandamento di San Vito al Tagliamento, è tramutato alla pretura di Portogruaro.

I sottonotati sono confermati nell'ufficio di vice pretore presso il mandamento per ciascuno di essi indicato, pel triennio 1913-915:

Montoro Francesco, nel mandamento di Sarno — Mezzapelle Vito, id. di Marsala.

Alagna Egidio, id. id.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1913-1915:

Grassellino Luigi, nel mandamento di Marsala — Dell'Orto Angelo, id. id.

Castelli Calogero, id. di Naro — Riolo Ignazio, id. id.

D'Uva Antonio, id. di Santa Croce del Sannio — Vercelli Giulio Cesare, id. di Livorno Piemonte.

Musso Lorenzo, id. di Castelnuovo d'Asti — Mancini Emanuele, id. di Sessa Aurunca.

Pravatà Agostino, vice pretore nel mandamento di Mezzoiuso, cessa dall'ufficio per limite di età.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Gusmano Giuseppe, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Carini — Guerrisi Michele, id. id. di Cinquefrondi.

Buratti Giuseppe, id. id. di Recanati.

Con decreto Ministeriale del 28 marzo 1913:

Alberti Salvatore, uditore giudiziario destinato al mandamento di Siracusa, è tramutato, a sua domanda, al 1° mandamento di Catania.

Con decreto Ministeriale del 2 aprile 1913:

Granata cav. Enrico, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Cosenza, applicato temporaneamente alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Reggio Calabria, cessa dalla detta applicazione dalla data del presente decreto.

Forte cav. Antonio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Catanzaro, applicato temporaneamente alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Nicastro, cessa da tale applicazione dalla data del presente decreto.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1913:

Nisco Antonio, aggiunto di cancelleria di 2ª classe nel tribunale di Torino, è applicato per sei mesi alla R. procura presso il tribunale di Sondrio.

Con decreto Ministeriale del 27 marzo 1913:

Iodice Gennaro, aggiunto di cancelleria di 1ª classe nella pretura urbana di Genova, è privato dello stipendio per illecita assenza dall'ufficio.

È concesso alla famiglia del vice cancelliere sospeso Martino Alfredo un assegno alimentare mensile da esigersi in Milano con quietanza della signora Innocenza Tobia, moglie del predetto funzionario e sino al termine della sospensione.

Maglione Silvio, alunno gratuito della pretura di Eboli, è applicato per sei mesi alla Corte d'appello di Torino.

Notari.

Con R. decreto del 6 marzo 1913,
registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1913:

Alvigini Fortunato, candidato notaro, è nominato notaro colla reresidenza nel comune di Savignone distretto notarile di Genova.

Formentini Ettore, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune in Piano, distretto notarile di Reggio Emilia.

Carlassare Bortolo, candidato notaro, è nominato notaro colla redenza nel comune di Travedona, distretto notarile di Como.

Ferrari Emilio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Cuvio, distretto notarile di Como.

Nogara Carlo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Olginate, distretto notarile di Como.

Pietrabirsa Bassano, candidato notaro, é nominato notaro colla residenza nel comune di Livorno.

Mannoni Umberto, candidato nataro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Porto Longone, distretto notarile di Livorno.

Gasperi Antonio Riccardo, notaro residente nel comune di Marciana Castello, distretto notarile di Livorno, è traslocato nel comune di Marciana Marina, stesso distretto.

Agliati Gaetano, notaro residente nel comune di Cantù, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Porlezza, stesso distretto.

Somaini Mario, notaro residente nel comune di Blevio, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Uggiate, stesso distretto.

Morali Bonaventura, notaro residente nel comune di Landriano, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Pavia.

Nardizzi Francesco, notaro residente nel comune di Sant'Angelo del Pesco, distretto notarile di Isernia, è traslocato nel comune di Rosello, distretto notarile di Lanciano.

Scardapane Guglielmo, notaro residente nel comune di Villalfonsina, distretto notarile di Lanciano, è traslocato nel comune di Casalbordino, stesso distretto.

Leto Domenico, notaro residente nel comune di Bisacquino, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Santa Cristina Gela, stesso distretto.

Paparcura Antonino, notaro residente nel comune di Santa Cristina Gela, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Bisacquino, stesso distretto.

Con decreto Ministeriale del 25 marzo 1913:

È concessa al notaro Aru Antonio Maria una proroga fino a tutto il 14 aprile 1913 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Gavoi, distretto notarile di Sassari.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco delle opere depositate per la riserva dei diritti di autore a sensi del testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª) registrate durante la 2ª quindicina di gennaio 1913.

Avvertenza: Le lettere *U* e *T*, accanto alla data del deposito, indicano che la dichiarazione di riserva per l'opera corrispondente, è stata fatta in tempo utile o tardivo (art. 27) e le lettere *p* ed *r* si riferiscono rispettivamente alla data di prima pubblicazione o di prima rappresentazione dell'opera.

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
		1) - Opere letterarie, scientifiche, ecc.				
59737	Alfieri Vittorio (Guastalla Rosolino)	« Rime » scelte e commentate ad uso delle scuole da Rosolino Guastalla	Sansoni G. C. editore	Tipografia G. Carnesecchi e figli, Firenze, 11 novembre	Firenze 23 dicembre 1912	U
59733	Archiloco Romano	« La baraonda socialista ». Versi	De Silvestri Costantino	Tipografia Sociale, Caserta, 15 dicembre 1912	Roma 21 dicembre 1912	U
59744	Barbagelata Angelo	« Le applicazioni industriali dell'energia elettrica ». — Corso tenuto agli allievi della scuola-laboratorio di elettrotecnica per gli operai annessa al R. Istituto tecnico superiore di Milano. — Depositata la Parte I « Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica » con figure intercalate nel testo	Barbagelata Angelo	Tipolitografia Giuseppe Abbiati, Milano, 25 ottobre 1912	Milano 23 dicembre 1912	U
59738	Bassi Domenico	« Mitologia greca e romana », ad uso delle scuole e delle persone colte, con 97 illustrazioni nel testo e 4 tavole fuori testo	Sansoni G. C., editore	Tipografia G. Carnesecchi e Figli, Firenze, 29 ottobre 1912	Firenze 23 dicembre 1912	U
59692	Brunacci Gilberto	« Cortona ». Guida illustrata da 34 vignette con annessa pianta topografica della città	Bruni Antonio, editore	Tipografie riunite di Cortona, 22 ottobre 1912	Arezzo 22 ottobre 1912	U
59736	Cicerone M. Tullio (Giorni Carlo)	« Opere filosofiche », ridotte e commentate per le scuole classiche da Carlo Giorni, con una introduzione sulla storia della filosofia antica e con illustrazioni	Sansoni G. C., editore	Tipografia G. Carnesecchi e Figli, Firenze, 19 ottobre 1912	Firenze 23 dicembre 1912	U
59739	D'Ancona Alessandro	« Scritti danteschi » (I precursori di Dante: Beatrice, ecc.)	Lo stesso	Tipografia Barbèra di Alfani e Venturi, Firenze, 21 novembre 1912	Firenze 23 dicembre 1912	U
59671	Franco Giuseppe	« Progetto di sistemazione e risanamento della zona di Napoli compresa tra Castel Capuano e via Toledo ». Relazione e tavola all'1 per 2000	Franco Giuseppe	Tipografia Trani (per la relazione) e litografia Giovanni Romaniello (per la tavola), Napoli, 31 luglio 1912	Napoli 31 luglio 1912	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59672	Goretti Luigi	« In Cirenaica ed in Arabia ». VI edizione con illustrazioni, la 1ª essendo stata pubblicata nel 1908	Goretti Luigi	Tipografia Forense, Roma, 1911	Lucca 13 agosto 1912	T
59695	Lisciarelli Alessandro	« Quando la Patria chiama... » Ricordi della campagna italo-turca	Lisciarelli Alessandro	Stabilimento tipografico Porrettano, Bologna, 11 novembre 1912	Bologna 11 novembre 1912	U
59741	Martini Ferdinando	« Pagine raccolte »	Sansoni G. C., editore	Tipografia G. Carnesecchi e figli, Firenze, 3 dicembre 1912	Firenze 23 dicembre 1912	U
59724	Mohr L. e Staehelin R. ed altri (Clerici A. e Hanau G.)	« Trattato di medicina interna ». — Versione italiana dei dott. A. Clerici e G. Hanau dal tedesco. — Depositata la puntata I del vol. I « Malattie infettive » pag. 1-200), con figure	Società Editrice Libraria (Milano), in persona del suo direttore Dom. De Marsico	Tipografia « Indipendenza », Milano, 13 dicembre 1912	Milano 20 dicembre 1912	U
59670	Petersen Hugo	« Istruzioni per il primo soccorso in casi d'infortunio ». — Edizione seconda la prima essendo del 1905	Ditta Hugo Petersen e C. di Hugo Petersen	Tipografia De Rosa e Polidori, Napoli, 30 giugno 1912	Napoli 6 luglio 1912	T
59745	Rabizzani Giovani	« A raccolta ». Antologia per le scuole secondarie inferiori, con illustrazioni	Casa editrice R. Carabba	Tipografia della Casa dichiarante, Lanciano, 10 ottobre 1912	Chieti 25 dicembre 1912	U
59665	Ronza Nicola	« Progetto di una nuova strada intesa ad accorciare il percorso tra la via Scudillo e Piazza Dante in Napoli » ed a creare suoli edificatori nella Proprietà Medici. Fascicolo con breve relazione e 1 tavola corografica alla scala da 1 a 25000	Ronza Nicola	Stabilimento tipografico di Federico Sangiovanni e Figlio, Napoli, 5 gennaio 1910	Napoli 10 gennaio 1910	U
59723	Sacerdoti Giuseppe Massimo	« Guida pratica per l'applicazione delle leggi sociali » ad uso dell'industriale italiano. (Infortuni sul lavoro — Lavoro delle donne e dei fanciulli — Riposo settimanale — Cassa Nazionale di maternità)	Sacerdoti Giuseppe Massimo	Tipogr. Giuseppe Scotti, Roma, 15 dicembre 1912	Roma 19 dicembre 1912	U
59666	Schipani Ernesto	« Primo ufficio italiano per la revisione e il controllo della pubblicità ». Circolare-progetto	Schipani Ernesto	Tipografia E. Pettinaroli, Milano, 13 dicembre 1911	Milano 13 dicembre 1911	U
59678	Sigismondo Francesco	« Lezioni d'algèbra elementare » ad uso delle scuole normali	Sigismondo Francesco	Tipografia editrice Capelli E., Rimini, 3 ottobre 1912	Forlì 12 ottobre 1912	U
59740	Tassoni Alessandro (Papini Pietro)	« La secchia rapita », col commento di Pietro Papini. Edizione integra	Sansoni G. C., editore	Tipografia G. Carnesecchi e figli, Firenze, 23 novembre 1912	Firenze 23 dicembre 1912	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
		2) - Opere artistiche e grafiche.				
59677	De Munari Valentino	« Primi esercizi di disegno a mano libera », a base geometrica in 10 tavole	De Munari Valentino	Litografia del dichiarante, Vicenza, 5 ottobre 1912	Vicenza 9 ottobre 1912	U
59673	Heber Eugenio (Ghisleri Arcangelo)	« Italia e le sue colonie ». Carta geografica a colori, alla scala di 1 a 4.000.000 (cm. 60 per 90), con carte speciali dei dintorni di Tripoli e delle divisioni politiche dell'Africa in generale, in scale diverse, sotto la direzione del prof. Arcangelo Ghisleri)	Istituto Italiano di Arti grafiche	Stabilimento dell'Istituto dichiarante, Bergamo, 19 febbraio 1912	Bergamo 21 agosto 1912	T
		3) - Opere drammatiche musicali, e coreografiche edite.				
59749	Anonimo	« La danza del sacrificio ». Opera cinematografica in tre atti su pellicola della « Royal films » di Dusseldorf (Germania), che si dichiara non mai proiettata prima del deposito e lunga metri 1000 circa. Depositati 14 campioni di films, col riassunto a stampa dell'azione	Prosperi Guido	Tipografia Giosuè Carducci, Roma, 15 novembre 1912	Roma 14 gennaio 1913	U
59752	Anonimo	« Più forte del bene ». Opera cinematografica su pellicola della Società dichiarante di Roma, che si dichiara proiettata per la 1ª volta al « Cine-Borsa » di Torino il 10 dicembre 1912 e lunga m. 706 circa. Depositati 29 camp.... ut supra	Latium-Film (Società Anonima in persona del suo consigliere delegato Giuseppe Scotti)	Tipografia G. Scotti, Roma, ottobe 1912	Roma 20 gennaio 1913	U
59704	Antoniotti Federico (Bettinelli Angelo)	« Otello ». Marcia originale. — Riduzione per piccola orchestra di Angelo Bettinelli. — (N. di catalogo 113331)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 16 dicembre 1912	Milano 16 dicembre 1912	U
59694	Azzella Pietro	« Cinguria ». Tragedia in cinque atti Non mai rappresentata	Azzella Nunziatina	Tipografia L. Pierro e figlio, Napoli 20 febbraio 1912	Napoli 30 ottobre 1912	T
59710	Billi Vincenzo	« Matinée des oiseaux ». Morceau caractéristique pour piano. — Op. 272. — (N. di catal. 114378)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 16 dicembre 1912	Milano 16 dicembre 1912	U
59711	Lo stesso	« Sogno d'infanzia ». Melodia per pianoforte. — Op. 273. — (N. di catal. 114379)	La stessa	La stessa, id.	Milano 16 dicembre 1912	U
59730	Bimboni Alberto	« Sound of spring ». Walzer. — Song from « I Fiaschi ». — The words by Lola Cro Renard. — (N. di catal. 114170)	La stessa	La stessa, 20 dicembre 1912	Milano 20 dicembre 1912	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59731	Bimboni Alberto	« Only a rose ». Song. — The poem by Lola Renard. — (N. di catal. 114174)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C, Milano, 20 dicembre 1912	Milano 20 dicembre 1912	U
59688	Brahms Joh. (Ranzato Virgilio)	« Ninna-nanna ». Berceuse. — Riduzione per violino e pianoforte di V. Ranzato. — (N. di catal. 12493)	Ditta editrice musicale Carisch e Jänichen	Stamperia mus. Breitkopf e Hartel, Lipsia (Germania), 1° aprile 1912	Milano 12 ottobre 1912	T
59701	Burgmein V. (Crepaldi Roberto)	« Allons », valzer. — Petite valse lente. — Riduzione per piccola orchestra di Roberto Crepaldi.— (N. di catal. 114394)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 16 dicembre 1912	Milano 16 dicembre 1912	U
59686	Carosio Ermenegildo	« Marocco ». Marcia per pianoforte. — (N. di catal. 12665)	Ditta editrice musicale Carisch e Jänichen	Stamperia mus. Breitkopf e Hartel, Lipsia (Germ.), 30 aprile 1912	Milano 12 ottobre 1912	T
59687	Lo stesso	« Filles d'Hollande ». Mazurka per pianoforte. — (N. di catal. 12666)	La stessa	La stessa, id.	Milano 12 ottobre 1912	T
59681	Chopin F. (Bossi M. Enrico)	« Marcia funebre » della Sonata op. 35. — Trascrizione per organo di M. Enrico Bossi. — (Il Repertorio dell'Organista) di M. E. Bossi, n. 3. — (N. di catal. 12593)	La stessa	La stessa, 5 maggio 1912	Milano 12 ottobre 1912	T
59727	Colburn S. C.	« The elf and dormouse ». Song. — The words by Oliver Herford. — (N. di catal. 114164)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 20 dicembre 1912	Milano 20 dicembre 1912	U
59728	Lo stesso	« Requiem ». Song.— The poem by Richard Le Galienne. — (N. di catal. 114172)	La stessa	La stessa, id.	Milano 20 dicembre 1912	U
59729	Lo stesso	« Memory ». Song. — The poem by Arthur Symons. — (N. di catal. 114177)	La stessa	La stessa, id.	Milano 20 dicembre 1912	U
59735	Da L'Olmo Cesare	« Ugo e Parisina ». Tragedia in quattro atti, con disegni di Augusto Calabi	Olschki Giulio Cesare	(Soc. anon. edit. R. Bemporad e figlio); tipografia Giuntina, Firenze, 15 dicembre 1912	Firenze 21 dicembre 1912	U
59896	Deis Marco	« Patria mia ». Inno-Marcia per canto-pianoforte. — Parole dello stesso Deis	Zenni Giovanni	Tipo-litografia Manzone e Morone, Torino, 15 novembre 1912	Torino 14 dicembre 1912	U
59725	Ford C. Edgard	« A twilight melody. » — The words by Fred. G. Bowles. — (N. di catal. 114162)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 20 dicembre 1912	Milano 20 dicembre 1912	U
59726	Lo stesso	« A sower of deisies ». Song. — The words by Fred. G. Bowles. — (N. di catal. 114165)	La stessa	La stessa, id.	Milano 20 dicembre 1912	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59689	Frontini F. Paolo	« Marcia degli Ascari » per pianoforte. — (N. di catal. 12732)	Ditta editrice musicale Carisch e Jänichen	Stamperia mus. Breitkopf e Härtel, Lipsia (Germania), 6 giugno 1912	Milano 12 ottobre 1912	T
59679	Galuppi Baldassarre (Bossi M. Enrico)	« Adagio ed allegro della sonata per cembalo in Do minore. — Trascrizione per organo di M. Enrico Bossi. — (Il Repertorio dell'Organista di M. E. Bossi, n. 1). — (N. di catal. 12591)	La stessa	La stessa, 5 maggio 1912	Milano 12 ottobre 1912	T
59700	Gasperoni Enrico (Billi Vincenzo)	« Valzer delle rose ». Valzer-Boston. — Riduzione per piccola orchestra di Vincenzo Billi. — (N. di catal. 114393)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 16 dicembre 1912	Milano 16 dicembre 1912	U
59734	Ghio Antonio Marcello	« Andrea Amati ». Novella drammatica	Ghio Antonio Marcello	Tipografia del giornale « La Provincia di Brescia », Brescia, 21 gennaio 1913	Brescia 21 gennaio 1912	U
59742	Graziani-Walter Carlo	« Amor di Fata ». Romanza per canto e pianoforte, con orchestra. — Parole di G. Dell'Armi. (N. di catal. 7)	Graziani-Walter Carlo	Stamperia musicale A. Forlivesi e C. Firenze, 20 dicembre 1912	Firenze 23 dicembre 1912	U
59743	Lo stesso	« Amor di Satana ». Serenata per canto e pianoforte, con orchestra. — Parole di G. Manzi. — (N. di catal. 8)	Do stesso	La stessa, id.	Firenze 23 dicembre 1912	U
59685	Hainant (Bossi M. Enrico)	« Aria popolare del paese di Ath ». — Trascrizione per organo di M. Enrico Bossi. — (Il Repertorio dell'Organista di M. E. Bossi, n. 7). — (N. di catal. 12596)	Ditta editrice musicale Carisch e Jänichen	Stamperia mus. Breitkopf e Härtel, Lipsia (Germania), 5 maggio 1912	Milano 12 ottobre 1912	T
59680	Hayden Jos. (Bossi M. Enrico)	« Coro della primavera » « Ah, vieni o Flora » nelle « Quattro Stagioni ». — Trascrizione per organo di M. Enrico Bossi. — (Il Repertorio dell'Organista di M. E. Bossi: n. 2). — (N. di catal. 12592)	La stessa	La stessa, id	Milano 12 ottobre 1912	T
59697	Lehar Franz Junior (Billi Vincenzo)	« Jetzt geht' s los! » (Or la scoppia). Marcia popolare. — Op. 17. — Riduzione per piccola orchestra di Vincenzo Billi. — (N. di catal. 113533)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 16 dicembre 1912	Milano 16 dicembre 1912	U
59705	Longo Alessandro	« Quaranta studi melodici per pianoforte » per piccole mani - senza ottave. — Op. 43. — Fascicolo I (1° anno di studio) da 1 a 20. — (N. di catal. 11.695)	La stessa	La stessa, id.	Milano 16 dicembre 1912	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59706	Longo Alessandro	« Quaranta studi melodici per pianoforte » per piccole mani - senza ottave. — Op. 43. — Fascicolo II (2° anno di studio) da 21 a 40. — (N. di catal. 118696)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 16 dicembre 1912	Milano 16 dicembre 1912	U
59707	Lo stesso	« Preludio e Fuga » per pianoforte. — Op. 54. — (N. di catal. 113697)	La stessa	La stessa, id.	Milano 16 dicembre 1912	U
59708	Lo stesso	« Sarabanda e Toccata » per pianoforte. — Op. 56. — (N. di catal. 113699)	La stessa	La stessa, id.	Milano 16 dicembre 1912	U
59709	Lo stesso	« Romanza e Novelletta » per pianoforte. — Op. 57. — (N. di catal. 113700)	La stessa	La stessa, id.	Milano 16 dicembre 1912	U
59712	Manente Giuseppe	« Bagni di Lucca ». Marcia per pianoforte. — Op. 70. — (N. di catal. 114471)	La stessa	La stessa, id.	Milano 16 dicembre 1912	U
59682	Martini P. G. B. (Bossi M. Enrico)	« Siciliana ». Trascrizione per organo di M. Enrico Bossi. — (Il Repertorio dell'Organista di M. E. Bossi, n. 4). — (N. di catal. 12594)	Ditta editrice musicale Carisch e Jänichen	Stamperia mus. Breitkopf e Härtel, Lipsia (Germania), 5 maggio 1912	Milano 12 ottobre 1912	T
59732	Mehden (Von der) J. Louis Junior	« Jolly Santa Claus ». March for piano. — (N. di catal. 114167)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 21 dicembre 1912	Milano 21 dicembre 1912	U
59667	Moussorgsky M.	« Boris Godounow ». Melodramma in quattro atti, con prologo, dello stesso Moussorgsky. — Grande partitura delle voci e degli strumenti col testo in lingua russa e colla versione ritmica italiana di M. Délines ed E. Palermi Rappresentato la prima volta a Parigi al teatro « Châtelet » nel maggio 1908 e poi in Italia nella stagione 1919-10 alla « Scala » di Milano.	Sonzogno Edoardo, editore	(Bessel W. e C., editore, Pietroburgo); Litografia Breitkopf e Härtel, Lipsia (Germania), 1908	Milano 30 dicembre 1911	T
59668	Lo stesso (Délines Michele e Palermi Enrico)	« Boris Godounow ». Opera melodrammatica in 4 atti e prologo, musicata dallo stesso Moussorgsky. — Traduzione ritmica italiana di Michele Délines ed Enrico Palermi dal russo. — Libretto Rappresentata colla versione italiana in Italia la prima volta alla « Scala » di Milano nella stagione 1909-910	Lo stesso	Gli stessi, id.	Milano 5 ottobre 1912	T

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59669	Moussorgsky M. (Délines M. e Palermi E.)	« Boris Godounow ». Opera melodrammatica su libretto dello stesso Moussorgsky, in quattro atti con prologo. — Riproduzione per canto e pianoforte dello stesso, con parole originali russe e versione italiana di Michele Délines ed Enrico Palermi. — Nuova edizione, la prima essendo del 1908. Rappresentata la prima volta al teatro « Châtelet » di Parigi nel 1908 e poi alla « Scala » in Milano, nella stagione 1909-910	Sonzogno Edoardo, editore	(Bessel W. e C., editore, Pietroburgo); Litografia Breitkopf e Härtel, Lipsia (Germania), 1908	Milano 5 ottobre 1912	T
59751	Pasquali e C. (Ditta)	« Sui gradini del Trono ». Opera cinematografica su pellicola della Casa « Pasquali e C. » di Torino, che si dichiara non ancora proiettata prima del deposito e lunga m. 1265 circa. Depositati 71 campioni-films, col riassunto stampato dell'azione	Barattolo Giuseppe	Tipografia Arduini e Barattini, Torino, 21 dicembre 1912	Roma 18 gennaio 1913	U
59698	Petrella Enrico (Mattioli Enrico)	« Elnava o l'Assedio di Leida ». — Atto II — Gran coro militare — Il bivacco. — Riduzione per piccola orchestra di Vittorio Mattioli. — (N. di catal. 113761)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 16 dicembre 1912	Milano 16 dicembre 1912	U
59693	Petriccione Diego	« 'O quatto 'e Maggio ». Scene comiche napoletane in tre atti. Rappresentata la 1ª volta in Napoli al « Teatro Napoletano » la sera del 27 marzo 1907	Petriccione Diego	Tipografia della Casa editrice F. Casella fu G. di Gaspare Casella, Napoli, 17 settembre 1912	Napoli 25 ottobre 1912	Up Tr
59699	Piccio G. B. (Billi Vincenzo)	« Scherzo-gavotta ». — Riduzione per piccola orchestra di Vincenzo Billi. — (N. di catal. 113763)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 16 dicembre 1912	Milano 16 dicembre 1912	U
59713	Puccini Giacomo (Keys Biggs Richard)	« Madame Butterfly ». — Finale — Atto II — arrunged for the organ by Richard Keys Biggs. — (N. di catal. 114161)	La stessa	La stessa, 17 dicembre 1912	Milano 17 dicembre 1912	U
59683	Schubert Fr. (Bossi M. Enrico)	« Momento musicale n. 2 ». — Trascrizione pel organo di M. Enrico Bossi. — (Il Repertorio dell'Organista di M. E. Bossi, n. 5. — (N. di catal. 12595)	Ditta editrice musicale Carisch e Jänichen	Stamperia mus. Breitkopf e Härtel, Lipsia (Germania), 5 maggio 1912	Milano 12 ottobre 1912	T
59684	Lo stesso (Lo stesso)	« Momento musicale n. 4 ». — Trascrizione... ut supra. — (Il... ut supra, n. 6). — (N. di catal 12 [illegible]6)	La stessa	La stessa, id.	Milano 12 ottobre 1912	T

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59750	Selig (Ditta)	« Il Re della foresta ». Opera cinematografica su pellicola della Casa « Selig Poliscop C[a] » di Chicago, che si dichiara non mai proiettata prima del deposito e lunga m. 556 circa. Depositati 18 campioni-films col riassunto stampato dell'azione	Barattolo Giuseppe	Tipografia Italiana, Roma, 3 gennaio 1913	Roma 18 gennaio 1913	U
59748	Spinelli Nicola	« A basso porto ». Scene napoletane di Goffredo Cognetti. — Dramma lirico in tre atti di Eugenio Checchi. — Riduzione per canto e pianoforte dell'opera intiera, col testo italiano e colla versione tedesca di Ludwig Hartmann e Otto Hess. — Nuova edizione, la 1[a] essendo del 1896. — (N. di catal. 104487)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 27 dicembre 1912	Milano 27 dicembre 1912	
59702	Tosti F. Paolo (Billi Vincenzo)	« Dopo!... » Melodia. — Riduzione per piccola orchestra di Vincenzo Billi. — (N. di catal. 113771)	La stessa	La stessa, 16 dicembre 1912	Milano 16 dicembre 1912	U
59703	Lo stesso (Lo stesso)	« Ti rapirei! » Barcarola. — Riduzione... ut supra. — (N. di catal. 113772)	La stessa	La stessa, id	Milano 16 dicembre 1912	U
		4) - Opere drammatiche, musicali e coreografiche inedite.				
59674	Anonimo	« Per il Re ». Opera cinematografica su pellicola della Casa « Aquila » di Torino, che si dichiara non ancora proiettata prima del deposito. Presentati, pel visto, 22 fotogrammi, oltre al riassunto inedito dell'azione	Ditta A. De Giglio (direttore Ettore Marzetto)	—	Torino 27 agosto 1912	U r
59675	Anonimo	« Arte mia ». Opera... ut supra. Presentati, pel visto, 28 fotogrammi... ut supra	La stessa	—	Torino 27 agosto 1912	U r
59680	Anonimo	« La scintilla elettrica ». Opera cinematografica su pellicola della « Bioscop » di Berlino, che si dichiara non mai proiettata prima del deposito e lunga m. 800 circa. Presentati, pel visto, 23 fotogrammi... ut supra	Mazza Onofrio	—	Napoli 15 ottobre 1912	U r

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59714	**Anonimo**	« Il Sire del Castello Nero ». Opera cinematografica su film della Casa « Aquila » di Torino, che si dichiara mai proiettata prima del deposito. Presentati, pel visto, 21 fotogrammi, col riassunto manoscritto dell'azione	Ditta A. De Giglio, (direttore Marzetto)	—	Torino 18 dicembre 1912	U r
55715	**Anonimo**	« La Contessa Lara ». Opera... ut supra. Presentati, pel visto, 18... ut supra	Ditta A. De Giglio (direttore Marzetto)	—	Torino 18 dicembre 1912	U r
59716	**Anonimo**	« Un sogno ». Opera... ut supra Presentati, pel visto, 24... ut supra	La stessa	—	Torino 18 dicembre 1912	U r
59717	**Anonimo**	« La vita dei saltimbanchi ». Opera cinematografica su film della Casa « Nordisk » di Copenhagen, che... ut supra. Presentati, pel visto, 22... ut supra	La stessa	—	Torino 18 dicembre 1912	U r
59718	Anonimo	« I tre compagni ». Opera... ut supra Presentati, pel visto, 30... ut supra	La stessa	—	Torino 18 dicembre 1912	U r
59719	Anonimo	« Il radio-telegramma ». Opera cinematografica su film della Casa « Kinograf » di Copenhagen, che ... ut supra. Presentati, pel visto, 33... ut supra	La stessa	—	Torino 18 dicembre 1012	U r
59720	Anonimo	« Grandi amori ». Opera cinematografica su pellicola della Casa « Croce Malta » di Parigi, che... ut supra Presentati, pel visto, 22... ut supra	La stessa	—	Torino 18 dicembre 1912	U r
59753	Beloch Margherita	« Scetticismo ». Dramma in un atto. Non ancora rappresentato	Beloch Margherita	—	Roma 20 gennaio 1913	U r
59754	La stessa	« Espiazione ». Dramma in un atto. Non ancora rappresentato.	La stessa	—	Roma 20 gennaio 1913	U r
59746	Comerio Luca	« Esercito Italiano — Il plotone nuotatori della II divisione cavalleria ». Opera cinematografica su film del dichiarante in Milano, che si dichiara non mai proiettata prima del deposito. Presentati, pel visto, 11 fotogrammi	Comerio Luca	—	Milano 27 dicembre 1912	U s

N. del Registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	Stabilimento, luogo e data di pubblicazione	Data del deposito in Prefettura	
					primitivo	attuale
49637	Durante Francesco (Leotta Nicolò)	« Trattato di medicina operatoria » generale e speciale, diretto dal prof. Fr. Durante e redatto dal prof. Nic. Leotta. — Depositata la Puntata I « Operazioni sull'apparato tegumentario, sui vasi sanguigni, ecc. » di pag. 240, con 186 figure, del vol. III « Chirurgia della testa e del collo »	Società l'Unione tipografico-editrice Torinese, in persona del suo presid. Gius. Luigi Palomba	Tipografia della Società dichiarante, Torino, 9 dicembre 1912	Torino 19 mar. 1907	Torino 14 dic. 1912
57823	Eusebio Ludovico	« Manuale della amministrazione comunale e provinciale ». — Raccolta ordinata, per materia, delle leggi, decreti reali, istruzioni, ecc., attinenti all' Amministrazione locale. — Appendice III al Commento della legge comunale e provinciale di Gius. Saredo, della quale si deposita la Sezione II	La tessa	La stessa, 21 settembre 1912	Torino 28 genn. 1912	Torino 29 sett. 1912
55184	Greco Alfonso	« Elementi di metallurgia ». Depositato il vol. IV « Fonderie »	Giusti Raffaello, editore	Tipografia del dichiarante, Livorno, 17 gennaio 1912	Livorno 12 dic. 1910	Livorno 31 dic. 1912

ELENCO n. 2 delle opere riservate per diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (Serie 3ª), durante la 2ª quindicina del mese di gennaio 1913.

N. d'iscrizione nel Registro speciale	Numero di iscrizione nel Registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera	*Osservazioni*
			I - Opere drammatico-musicali			
15931	59694	Azzella Pietro	« Giugurta ». Tragedia in cinque atti	Azzella Nunziatina	1912 Non mai rappresentata prima del deposito	
15947	59753	Beloch Margherita	« Scetticismo ». Dramma in un atto	Beloch Margherita	— Come sopra	Art. 23.
15948	59754	Detta	« Esposizione ». Dramma in un atto	Detta	— Come sopra	Art. 23.
15923	59667	Moussorgsky M.	« Boris Godounow ». Melodramma in 4 atti, con prologo, dello stesso Moussorgsky	Sonzogno Edoardo, editore	1912 Rappresentata la 1ª volta in Parigi al teatro « Châtelet » nel maggio 1908 e poi in Italia nella stagione 1909-910 alla « Scala » di Milano	Depositata la grande partitura delle voci e degli strumenti col testo in lingua russa e colla versione ritmica italiana di M. Délines ed E. Palermi

N. d'iscrizione nel Registro speciale	Numero di iscrizione nel Registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera	*Osservazioni*
15925	59669	Moussorgsky M.	« Boris Godounow ». Opera melodrammatica su libretto dello stesso Moussorgsky, in quattro atti con prologo	Sonzogno Edoardo, editore	1909 Rappresentata la 1ª volta al teatro « Châthelet » di Parigi nel 1908 e alla « Scala » in Milano nella stagione 1909-910	Depositata la riduzione completa per canto e pianoforte dello stesso, con parole originali russe e con versione italiana di Michele Délines ed E. Palermi. — Nuova edizione, la prima essendo del 1908
15930	59693	Patriccione Diego	'O quatto 'e maggio ». Scene comiche napoletane in tre atti	Patriccione Diego	1912 Rappresentata la 1ª volta in Napoli al « Teatro napolitano » la sera del 27 marzo 1907	
15942	59748	Spinelli Nicola	« A basso porto ». Scene napoletane di Goffredo Cognetti. — Dramma lirico in 3 atti di Eugenio Checchi	Ditta G. Ricordi e C.	1912	Depositata la riduzione completa per canto e pianoforte, col testo italiano di Eugenio Checchi e con la versione tedesca di Ludwig Hartmann e Otto Hess. — Nuova edizione la 1ª essendo del 1896. — (N. di cat. 104487)
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)			
15924	59668	Moussorgsky M. (Délines Michele e Palermi Enrico)	« Boris Godounow ». Opera melodrammatica in 4 atti e prologo, musicata dallo stesso Moussorgsky. — Libretto	Sonzogno Edoardo, editore	1908 Rappresentata con versione italiana in Italia la 1ª volta alla « Scala » di Milano nella stagione 1909-1910	Depositata la traduzione ritmica italiana di Michele Délines ed Enrico Palermi dal russo
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le riduzioni, trascrizioni, ecc., di opere)			
.....	.....	....	....	....	....	....
			IV - Opere cinematografiche (Films)			
15926	59674	Anonimo (Aquila)	« Per il Re ». Opera cinematografica su pellicola della Casa « Aquila » di Torino	Ditta A. De Giglio (dirett. E. Marzetto)	— Non ancora proiettata avanti il deposito	Art. 23. — Presentati, pel visto, 22 fotogrammi oltre al riassunto inedito dell'azione.
15927	59675	Anonimo (Detta)	« Arte mia ». Opera cinematografica su pellicola della Casa « Aquila » di Torino	Detta	— Non ancora proiettata avanti il deposito	Art. 23. — Presentati, pel visto, 28 fotogrammi... ut supra

N. d'iscrizione nel Registro speciale	Numero di iscrizione nel Registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera	Osservazioni
15932	59714	Anonimo (Aquila)	« Il Sire del castello nero ». Opera cinematografica su film della Casa « Aquila » di Torino	Ditta A. De Giglio (direttore Ettore Marzetto)	— Non mai proiettata prima del deposito	Art. 23. — Presentati, pel visto, 21 fotogrammi col riassunto manoscritto dell'azione.
15933	59715	Anonimo (Detta)	« La Contessa Lara ». Opera... ut supra	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 18 fotogrammi id. id.
15934	59716	Anonimo (Detta)	« Un sogno ». Opera cinematografica... ut supra	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati id. id. 24 fotogrammi id. id.
15929	59690	Anonimo (Bioscop)	« La scintilla elettrica ». Opera cinematografica su pellicola della « Bioscop » di Berlino, lunga m. 800 circa	Mazza Onofrio	— Come sopra	Art. 23. — Presentati id. id. 23 fotogrammi id. id.
15938	59720	Anonimo (Croce Malta)	« Grandi amori ». Opera cinematografica su pellicola della Casa « Croce Malta » di Parigi	Ditta A. De Giglio (direttore Ettore Marzetto)	— Come sopra	Art. 23. — Presentati id. id. 22 fotogrammi id. id.
15943	59749	Anonimo (Dusseldorf Royal film)	« La danza del sacrificio ». Opera cinematografica della « Royal Film » di Dusseldorf (Germania) lunga m. 1000 circa	Prosperi Guido	1912 Come sopra	Depositati 14 campioni di film col riassunto stampato dell'azione.
15937	59719	Anonimo (Kinograf)	« Il radio telegramma ». Opera cinematografica su film della Casa « Kinograph » di Copenhagen	Ditta A. De Giglio (direttore Ettore Marzetto)	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 33 fotogram. col sunto inedito dell'azione.
15946	59752	Anonimo (Latium Film)	« Più forte del bene ». Opera cinematografica su pellicola della Società dichiarante di Roma, lunga m. 706 circa	Latium Film (Soc. an. in persona del suo commis. delegato Giuseppe Scotti)	1912 Proiettata per la 1ª volta al « Cinema-Borsa » di Torino il 10 dicembre 1912	Depositati 29 campioni di film, col riassunto a stampa dell'azione
15935	59717	Anonimo (Nordisk)	« La vita dei saltimbanchi ». Opera cinematografica su film della Casa « Nordisk » di Copenhagen	Ditta A. De Giglio (direttore Ettore Marzetto)	— Non mai proiettata prima del deposito	Art. 23. — Presentati, pel visto, 22 fotogrammi col sunto inedito dell'azione.
15936	59718	Anonimo (Detta)	« I tre compagni ». Opera cinematografica... ut supra	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati id. id. 30 fotogrammi id. id.
15940	59746	Comerio Luca	« Esercito Italiano - Il plotone della III Divisione cavalleria ». Opera cinematografica su film del dichiarante in Milano	Comerio Luca	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 11 fotogrammi.
15941	59747	Detto	« La tragedia balcanica - L'epica lotta di 5 popoli ». Opera cinematografica... ut supra	Detto	— Come sopra	Art. 23. — Presentati id. id. 35 fotogrammi.

N. d'iscrizione nel Registro speciale	Numero di iscrizione nel Registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera	*Osservazioni*
15928	59676	Giannini G. L. (Vesuvio-Film)	« Due volte colpito nel cuore ». Azione drammatica in due parti e 15 quadri su pellicola della « Vesuvio-Film » di Napoli	Vesuvio Films della Ditta Bietenholz e Bosio	— Non mai proiettata prima del deposito	Art. 23. — Presentati, pel visto, 15 campioni-films, col riassunto inedito dell'azione
15945	59751	Pasquali e C. (Ditta)	« Sui gradini del trono ». Opera cinematografica su pellicola della Casa « Pasquali e C. » di Torino lunga m. 1265 circa	Barattolo Giuseppe	1912 Come sopra	Depositati 71 campioni-films, col sunto stampato dell'azione.
15939	59721	Sciamengo Carlo e Pastrone Giovanni	« La miglior vendetta ». Opera cinematografica su pellicola della Ditta dichiarante, lunga m. 635 circa	Ditta Itala Film di Sciamengo e Pastrone	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 36 fotogrammi, col sunto manoscritto dell'azione
15914	59750	Selig (Ditta Poliscop C.°)	« Il Re della Foresta ». Opera cinematografica su pellicola della Casa « Selig Poliscop C° » di Chicago, lunga m. 553 circa	Barattolo Giuseppe	1913 Come sopra	Depositati 18 campioni-films col sunto stampato dell'azione

Roma, 18 marzo 1913.

Il direttore: E. VENEZIAN.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 24 giugno 1913, in Zerbolo, provincia di Pavia, e il 25 giugno in Rosate, provincia di Milano, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di prima classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 25 giugno 1913.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Rolli Giovanni fu Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3437 ordinale, n. 48083 di protocollo e n. 439083 di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del bebito pubblico in data 12 giugno 1912, in seguito alla presentazione di n. 3 certificati della rendita complessiva di L. 370, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1885.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Rolli Giovanni fu Giuseppe i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 giugno 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Gino Cozzolino di Cristoforo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1164 ordinale, n. 12820 di protocollo n. 450020 di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico in data 19 settembre 1912, in seguito alla presentazione di 4 cartelle della rendita complessiva di L. 1505, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1912.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Cozzolino Gino di Cristoforo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 giugno 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 giugno 1913, in L. 102,80.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti

nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

27 giugno 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.92 10	97.17 10	97.19 97
3.50 % *netto* (1902)	98.64 —	96.89 —	96 91 87
3 % *lordo* ...	65.50 —	64 30 —	64 92 27

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Si ritiene generalmente dalla stampa estera che la situazione balcanica sia immutata da ieri, quantunque siano sopravvenuti due fatti aggravanti. Dell'uno informa un dispaccio da Parigi annunciando che la Bulgaria ha richiamato il suo rappresentante da Belgrado. Il richiamo dei diplomatici è generalmente la prima dimostrazione tra gli Stati della rottura delle relazioni amichevoli; ma a questo richiamo del ministro bulgaro non si vuole attribuire dalla stampa francese che lo annuncia tale stretto significato.

Un altro fatto rimarchevole è annunciato dalla *Neue Freie Presse* col seguente dispaccio da Vienna, 27:

Una sezione di cavalleria serba forte di 60 uomini ha varcato il Timok all'altezza di Viddino per riconoscere le posizioni bulgare, ma è stata circondata dai bulgari. Tutti i soldati serbi sarebbero stati uccisi.

Se per poco continuano questi conflitti che vengono chiamati incidenti di confine, nessuno può prevedere dove si arresteranno e sono però ritenuti nè più nè meno che le prime avvisaglie della guerra, la quale se non scoppia in tutta la sua grandezza non è certo per la poca volontà che ne hanno gli Stati balcanici, ma solo per il contegno delle potenze europee e specialmente della Russia.

***

È noto che la Rumania, quando parve più imminente l'apertura delle ostilità tra la Serbia e la Bulgaria, dichiarò che in caso di una nuova guerra balcanica non avrebbe più conservato la neutralità, ma sarebbe intervenuta. Ora si specifica meglio dalla stampa locale rumena e da quella estera, a che cosa mirerebbe l'intervento rumeno in caso di guerra. La Rumenia nel suo ultimo trattato con la Bulgaria, frutto dell'arbitrato russo, ottenne l'inibizione per la Bulgaria di fortificare diverse posizioni di confine. È ovvio pertanto che un intervento rumeno mirerebbe a garantirsi una volta per sempre da quella minaccia ai confini con la Bulgaria. Da Bucarest, 27, si hanno inoltre queste notizie:

L'ufficiosa *Politika* pubblica la seguente nota: Le notizie dall'estero autorizzano evidentemente tutte le apprensioni. Ciò provoca nervosismo nell'opinione pubblica.

Per quanto riguarda un'azione della Rumania, tutti sanno, in Rumania come all'estero, che una nuova guerra balcanica non potrebbe lasciare la Rumenia indifferente. Il Governo ha preso pertanto a tempo tutte le misure opportune; e fin da quando il Re era a Constanza, ne cominciò l'applicazione.

La Rumenia è pronta, e, se circostanze esteriori l'esigeranno, ne darà la prova immediata: ciò non significa che siano stati dati ordini di mobilizzazione, e che, malgrado il pessimismo che regna anche a Pietroburgo e a Parigi, le probabilità di pace siano irreparabilmente perdute.

È ben certo che, se i primi ministri degli Stati balcanici si riuniranno a Pietroburgo, ciò costituirà un passo notevole verso l'appianamento delle difficoltà.

***

La Grecia si mostra convinta che non si addiverrà mai ad una amichevole composizione con la Bulgaria e perciò non chiede se non l'arbitrato europeo per ogni sua questione.

Da Atene, 27, si ha in merito:

La nota greca è stata consegnata oggi a Sofia. Essa respinge gli argomenti e i fatti contenuti nella nota bulgara e conclude chiedendo l'arbitrato generale.

*** Un decreto richiama sotto le armi per la prima quindicina di luglio gli euzoni delle classi 1900-1901-1902.

***

I commenti intorno alle esecuzioni capitali di Costantinopoli sono cessati. Il Governo dà opera al riordinamento interno, come informa il seguente dispaccio da Costantinopoli, 27:

Le conversazioni aperte per ottenere dal Debito pubblico una anticipazione di 200.000 lire turche progrediscono in modo favorevole.

Il ministro della guerra Izzet pascià è tornato a Costantinopoli.

Si ha motivo di credere che i negoziati impegnati fra la Turchia e la Bulgaria per il tramite dell'Ambasciata russa per la ripresa delle relazioni diplomatiche siano sopra una buona via.

Le ultime truppe turche che si trovavano a Vallona sono arrivate.

DALLA LIBIA

Bengasi, 26. — Il generale Salsa telegrafa da Derna che tutto procede tranquillamente a Martuba, dove trovasi acqua abbondante.

Domani, 27, sarà sistemata la strada automobilistica e completata la linea telegrafica pesante.

Si sono presentati vari capi per firmare atto di sottomissione e si ha notizia che anche ad Ain Mara è cominciata la presentazione dei capi tribù.

Parecchie famiglie di profughi sono rientrate a Derna dove cominciano ad affluire beduini con bestiame.

Da Ghegab il generale Tassoni telegrafa che tutto è tranquillo.

Tripoli, 28. — Il governatore generale Garioni ha ieri visitato Azizia, Kasr Garian ed i paesi vicini, accolto dovunque festosamente e rispettosamente dagli indigeni e ieri sera è ritornato a Tripoli.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 15 giugno 1913

Presidenza del socio prof. comm. ANDREA NACCARI *direttore della classe*

Il presidente ricorda la grande perdita fatta dall'Accademia colla morte del socio Graf; interprete dei colleghi di questa classe, si associa al lutto dell'altra classe per la scomparsa di un uomo che all'alto valore di letterato e di maestro univa un'esemplare integrità e dignità di carattere e di vita.

Il socio D'Ovidio, unendosi a queste espressioni di cordoglio e di elogi, ricorda come la sua amicizia col Graf risalisse fino al tempo in cui questi, intorno al 1865, risiedeva in Napoli, e, giovane qual era, dava già promessa di una luminosa ascensione.

Il socio Guidi offre in omaggio due suoi opuscoli: 1. « Sulla stabilità delle condotte d'acqua con tubi di grande diametro »; 2. « Sulla attendibilità di certi calcoli statici ».

Vengono presentate per la stampa negli Atti, le seguenti note:

I. Guareschi, « Ricerche intorno ai bromuri », nota V.

E. Savarro, « Sulla solubilità dell'acido salicilico e di alcune altre sostanze », dal socio Guareschi.

G. Sincio, « Dell'autunite di Lurisia », dal socio Segre per incarico del socio Parona.

A. Campetti, « Sui calori specifici di alcune miscele liquide binarie », dal socio Naccari.

G. Charrier e G. Pellegrini, « Saponificazione di eteri di ossiazo composti », dal socio Fileti.

Infine il socio Naccari, anche a nome del socio Grassi, legge la relazione sulla Memoria dei professori Campetti e Del Grosso, presentata nell'ultima seduta. D'accordo con questa relazione si delibera, all'unanimità, la stampa di quella Memoria.

CRONACA ITALIANA

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale si è riunito iersera in seduta pubblica, sotto la presidenza dell'assessore prof. Ballori, essendo ancora indisposto il sindaco Nathan.

Il consigliere Cancellieri insistette nella sua interrogazione circa l'acquisto della pineta Sacchetti, da parte del Vaticano, ma, insoddisfatto della risposta dell'assessore presiedente, convertirà in mozione l'interrogazione.

Vennero approvate parecchie proposte ed elette alcune Commissioni.

Sulla proposta di riforma della scuola normale femminile E. Fuà Fusinato, dopo lunga discussione, si addivenne alla sospensiva approvata a grande maggioranza.

Alle 23.45 la seduta venne tolta.

S. E. Bergamasco. — L'on. sottosegretario di Stato per la marina ha proseguito ieri, a Napoli, l'esame delle questioni più importanti relative a quel porto. Accompagnato da varie autorità tecniche, visitò i lavori di costruzione dei silos, il molo orientale, le banchine antestanti all'Immacolatella e chiese ed ebbe schiarimenti circa il servizio doganale nel porto e l'ubicazione dello sbarco dei passeggeri giunti per via di mare nei locali della stazione marittima.

L'on. Bergamasco fu soddisfattissimo della visita fatta.

Nel pomeriggio l'on. Bergamasco ha poi convocato nella capitaneria del porto una Commissione, già adunatasi a Roma presso il Ministero della marina, incaricata dello studio di coordinamento dei servizi ferroviari con i servizi marittimi, specialmente riguardo all'opera compiuta.

Tale Commissione dopo lunga discussione approvò le proposte che erano state presentate al suo esame in base agli accordi presi nella precedente riunione tenutasi a Roma e esaurì il còmpito affidatole

Alle 19.30 l'on. Bergamasco è ripartito per Roma.

Camera di commercio. — Il Consiglio camerale ha tenuto ieri l'annunziata riunione sotto la presidenza del comm. Tittoni.

Fra le varie proposte all'ordine del giorno riguardanti questioni prettamente commerciali, il Consiglio prese atto di quella riguardante la costituzione in Roma del Comitato italo-spagnuolo, ed in considerazione dell'opera che il medesimo si propone di esplicare nel campo economico onde sviluppare nel reciproco interesse i rapporti commerciali fra le due nazioni, deliberò di entrare a far parte del Comitato stesso, iscrivendosi fra i soci onorari.

Inoltre aderì al secondo Congresso spagnuolo di geografia coloniale e mercantile, che avrà luogo nel novembre prossimo a Barcellona.

Vennero poi accordati altri contributi a scuole professionali e commerciali, e alcune borse di studio presso le medesime nonchè una sovvenzione straordinaria e per una volta tanto a favore del Consorzio delle cattedre ambulanti d'agricoltura della Provincia.

Per l'emigrazione in Oriente. — Il Commissariato dell'emigrazione ha organizzato il servizio speciale di assistenza per gli emigranti che si dirigono verso i paesi balcanici, e specie verso la Romania, nella stazione di Budapest (Ungheria), per la quale la maggior parte di essi transita, affidandolo alla direzione ed alla sorveglianza del console generale d'Italia in quella città.

In Romania, poi, della tutela dei nostri emigranti sono stati incaricati il delegato commerciale presso la Legazione d'Italia in Bucarest e l'agente consolare italiano in Constanza, i quali svolgeranno l'opera loro sotto la vigilante direttiva della R. delegazione di Bukarest.

Il primo curerà, principalmente, la raccolta e la diffusione delle notizie relative a tutto il mercato di lavoro rumeno, ed eventualmente, la tutela dei nostri emigranti alle stazioni di accesso in quel Regno. Egli assisterà inoltre gli emigranti italiani che vanno a lavorare in Valachia.

Il secondo, medico esercente, è incaricato dell'assistenza medica dei nostri operai in relazione e nei limiti della legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie della Romania. Egli, inoltre avrà cura della tutela degli emigranti nostri che si recano in Moldavia ed in Dubredja.

Per l'esportazione Commerciale in Turchia. — La Camera di commercio e industria di Roma comunica che, fino a nuova disposizione, tutte le merci nazionali esportate in Turchia vanno munite di certificato d'origine, che può essere rilasciato tanto dalla Camera di commercio, quanto dalla dogana del porto d'imbarco senza che occorra su di essi la vidimazione del console; che peraltro i legumi, le frutta e i foraggi e in genere tutti i prodotti agricoli soggetti ad infezione parassitaria, vanno muniti invece, secondo una recente legge sulla filossera, di un certificato sanitario che viene rilasciato dall'autorità del luogo di produzione e vidimato senza spesa dal console ottomano della stessa o altra residenza più prossima.

Marina militare. — Iermattina è giunto a Kiel lo *yacht* reale italiano *Trinacria* e si è ancorato a lato dello *yacht* imperiale tedesco *Hohenzollern*.

Marina mercantile. — Il *Perseo*, della Soc. naz. dei servizi marittimi, è partito da Alessandria per l'Italia. — L'*Ischia*, id., è giunto a Moji. — Il *Catania*, id., è partito da Aden per Massaua e l'Italia. — Il *Savoia*, della Veloce, è partito da Montevideo per Santos e l'Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 27. — Il presidente della Repubblica francese, Poincaré ha lasciato Londra stamane alle 10.

Il percorso dal palazzo San Giacomo alla stazione Victoria era gremito da una folla considerevole, che ha acclamato un'ultima volta il presidente Poincarè.

Questi è stato ricevuto alla stazione dal Re, dal principe di Galles, dal duca di Connaught, dal principe Arturo di Connaught, da sir E. Grey, dal lord Mayor e da un gran numero di notabilità.

Dopo un ultimo rapido addio, il presidente ha preso posto nel treno speciale che lo conduce a Dover.

CALAIS, 27. — Alle 13,15 le salve dell'artiglieria annunciano che il *Pas de Calais* con a bordo il presidente della Repubblica passa davanti ai moli.

Il piroscafo approda al terrapieno Ecluse.

Poincarè sbarca alle 13,45. Il presidente è salutato al momento dello sbarco da lunghe acclamazioni. Le truppe rendono gli onori. Il ministro dell'interno Klotz, il prefetto marittimo di Cherbourg e le autorità locali ricevono il presidente, al quale il sindaco di Calais dà il benvenuto.

Poincaré si reca subito al monumento eretto alla memoria delle vittime del sottomarino *Pluviose*.

Alle ore 15 il presidente ha lasciato il Municipio e si è recato alla stazione.

Alle 15,40 ha lasciato Calais fra le acclamazioni.

PARIGI, 27. — Il presidente della Repubblica, di ritorno da Londra, è arrivato alle 18,50, ricevuto dalla signora Poincaré, dai ministri della guerra, della marina, delle colonie, del commercio, dei lavori pubblici, e da parecchi segretari dell'Ambasciata d'Inghilterra.

CALAIS, 27. — Prima di lasciare l'Inghilterra Poincaré ha inviato da Dover al Re d'Inghilterra un telegramma nel quale rinnova l'espressione della sua riconoscenza per l'accoglienza così amichevole e per tutte le premure che ha avuto verso il rappresentante della Francia.

« Porto con me, dice il telegramma di Poincaré, un vivo ricordo della splendida accoglienza che mi ha fatto dovunque io sia passato il popolo britannico.

Prego V. M. di volere porgere a S. M. la Regina i miei rispettosi ringraziamenti e di credere alla mia costante amicizia ».

PARIGI, 27. — *Camera dei deputati*. (Seduta antimeridiana). — Si impegna una viva discussione a proposito della presentazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio per 7 mesi.

Molti deputati di sinistra e di estrema sinistra protestano contro il ritardo fatto subire alla votazione del progetto.

Il presidente del Consiglio, Barthou, salendo alla tribuna, pone la questione di fiducia sull'approvazione dell'esercizio provvisorio, perchè - egli dice - il Governo non potrebbe più funzionare.

Jaurès insiste energicamente perchè le conseguenze finanziarie siano intimamente legate alla legge militare, e domanda che la votazione sia rinviata al giorno nel quale il Governo dirà ciò che domanda ai ricchi.

Barthou replica tra viva animazione. Egli afferma che la questione finanziaria sarà immediatamente discussa dopo quella militare. Il prolungamento del servizio militare - dice - avrà per ineluttabile conseguenza un'imposta sulla ricchezza e non sulla classe povera (Applausi).

Jaurès prende atto delle dichiarazioni del Governo, che la Camera non prenderà le vacanze senz'aver fatto fronte con equivalenti risorse alle spese militari, e ritira la sua domanda di rinvio.

L'esercizio provvisorio per sette mesi è indi approvato con 477 voti contro 93.

LONDRA, 27. — Il Re ha così risposto al telegramma del presidente della Repubblica francese Poincaré:

« La Regina ed io vi ringraziamo del vostro amabile messaggio. Desideriamo vivamente dirvi di nuovo quanto grande sia stato il nostro piacere e quello del popolo di questo paese che voi abbiate potuto farci visita. Tale piacere si accresce in noi nel sapere che portate una gradita impressione del vostro soggiorno fra noi.

Vi auguriamo buon viaggio e speriamo che gli avvenimenti di questi ultimi giorni non vi abbiano cagionato troppa fatica.

Firmato: *Giorgio*, Re Imperatore ».

BERLINO, 27. — *Reichstag*. — Si approva la proposta fondamentale della Commissione la quale propone una imposta sulla proprietà a profitto dell'Impero.

Si approva pure la creazione di una riserva d'oro e di una riserva d'argento ciascuna di centoventi milioni per aumentare il tesoro di guerra, e, inoltre, il mantenimento dell'imposta sullo zucchero e l'abolizione del bollo sugli chèques.

Si approva il progetto relativo alla creazione di una imposta imperiale sull'incremento delle sostanze, compresavi un'imposta di successione.

Un emendamento proposto dai socialisti tendente a colpire con la nuova imposta anche l'incremento delle sostanze dei Principi confederati fu approvato a piccola maggioranza, sebbene il segretario di Stato per le finanze, a nome del Governo, lo avesse combattuto.

Fu approvata poscia l'abolizione dell'imposta imperiale sull'incremento della proprietà fabbricata introdotta nel 1911.

Così è terminata la seconda lettura di tutti i progetti di copertura delle spese militari.

Sabato si inizierà la terza lettura dei progetti di legge sugli armamenti e sulla tassa di guerra.

MADRID, 27. — Su domanda dei medici alienisti incaricati di esaminare Sanchez Alegre, il processo relativo all'attentato del 13 maggio è stato rinviato di 6 giorni per permettere di sottoporre l'accusato a un nuovo esame.

VIENNA, 27. — *Camera dei signori*. — Si discute l'esercizio provvisorio per il secondo semestre.

Il presidente del Consiglio, Stuergkh, fa le seguenti dichiarazioni sulla situazione estera: Il critico aggravamento delle divergenze che erano sorte tra gli alleati balcanici circa la spartizione dei territori conquistati ha perduto, fortunatamente, il suo carattere acuto, poichè gli Stati balcanici sembrano sulla via di ricorrere ad un accordo pacifico.

Questa soluzione sarà salutata con viva soddisfazione da pertutto e specialmente dalla Monarchia.

Non si può ancora, per il momento, prevedere con certezza per quale via gli alleati giungeranno ad un accordo: noi dovremo tuttavia, prendere un'attitudine di fronte al risultato dal punto di vista dei nostri interessi.

È naturale che questa nostra ingerenza sulla soluzione definitiva della questione relativa ai possedimenti balcanici sarà inspirata allo stesso spirito di benevolenza verso gli Stati balcanici stessi, di cui noi abbiamo dato prova anche durante la guerra.

Questi sentimenti riguardano tutte le nazionalità balcaniche senza distinzione.

Quest'Impero, con la sua numerosa popolazione slava, la quale mediante la potenza dello Stato è giunta al più alto grado di sviluppo e di cultura, segue i successi dei popoli balcanici slavi con simpatia eguale a quella con la quale segue i successi dei popoli balcanici non slavi, ai quali tutti i popoli della Monarchia augurano di tutto cuore prosperità e benessere.

Se tutte le nazioni balcaniche si consacreranno ai loro grandi

compiti nel campo del loro sviluppo interno esse provvederanno meglio anche dal punto di vista politico ai loro destini nel sistema di equilibrio europeo, lo svolgimento del quale comprometterebbe in prima linea il loro proprio sviluppo e il loro pieno successo.

Prevenire tale sconvolgimento è il principale compito della politica pacifica della Monarchia, al quale essa si consacrerà in avvenire come vi si è consacrata nel passato (Applausi).

L'esercizio provvisorio per il secondo semestre viene approvato.

LONDRA, 28. — Il *Times* ha da Pietroburgo:

La Russia, appena avrà ricevuto dalla Serbia e dalla Bulgaria i memoriali con l'esposizione dell'una e dell'altra tesi, emetterà la sua sentenza arbitrale, la cui pubblicazione creerà una situazione completamente nuova.

COSTANTINOPOLI, 28. — I due vapori bulgari *Boris* e *Varna*, provenienti da Dedeagasc e diretti al Mar Nero, sono giunti a Costantinopoli, ove sono stati trattenuti poichè le relazioni commerciali tra la Turchia e la Bulgaria non sono state ancora ristabilite.

BELGRADO, 28. — Alla Scupstina i nazionalisti Ribarac e Velicovic hanno rivolto al presidente del Consiglio una interrogazione nella quale chiedono schiarimenti provvisori sull'attacco notturno al quale si abbandonarono il 25 corrente le truppe bulgare contro le posizioni serbe e così pure sul punto di vista del Governo a proposito di tale incidente e chiedono infine quanto vi è di vero nell'informazione secondo la quale il Governo serbo avrebbe ricevuto da Pietroburgo un invito a rimettersi all'arbitrato senza condizioni dell'Imperatore di Russia per tutte le questioni pendenti fra la Serbia e la Bulgaria.

Al tempo stesso gli interpellanti domandano quale sia il punto di vista adottato dal Governo circa l'invito della Russia e circa l'arbitrato in questione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del Regio Osservatorio del Collegio romano

27 giugno 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	757.1
Termometro centigrado al nord	24.4
Tensione del vapore, in mm.	7.79
Umidità relativa, in centesimi	35
Vento, direzione	N
Velocità in km.	30
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	25.3
Temperatura minima, id.	17.3
Pioggia in mm.	—

27 giugno 1913.

In Europa: pressione massima di 773 sull'Irlanda, minima di 753 sulla Russia.

In Italia nelle 24 ore: barometro risalito fino a 10 mm. sulle Marche; temperatura aumentata al nord, centro e Sardegna, diminuita altrove; piogge pressochè generali, tranne in Piemonte, Lombardia, Liguria e Sardegna, temporali in Abruzzo e Calabria.

Barometro: massimo a 761 lungo le Alpi e in Sardegna, minimo a 755 sulla penisola Salentina.

Probabilità: venti moderati tra nord e ponente; cielo vario.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 giugno 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima	(nelle 24 ore) minima
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	24 4	19 8
Sanremo	—		—	—
Genova	1/4 coperto	calmo	26 2	19 5
Spezia	sereno	calmo	23 4	13 2
Cuneo	1/4 coperto	—	25 5	13 2
Torino	1/4 coperto	—	24 6	16 5
Alessandria	—	—	—	—
Novara	1/4 coperto	—	25 0	16 4
Domodossola	1/2 coperto	—	26 5	10 6
Pavia	1/2 coperto	—	27 0	10 1
Milano	1/2 coperto	—	25 7	15 0
Como	3/4 coperto	—	23 4	20 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	3/4 coperto	—	24 0	17 0
Brescia	sereno	—	22 5	18 5
Cremona	sereno		26 7	14 1
Mantova	sereno	—	23 0	16 0
Verona	1/4 coperto		23 2	14 9
Belluno	1/2 coperto	—	20 9	12 5
Udine	1/4 coperto	—	21 3	14 2
Treviso	3/4 coperto	—	20 6	13 1
Vicenza	sereno		22 4	15 6
Venezia	3/4 coperto	calmo	21 5	16 5
Padova	1/2 coperto	—	22 4	16 6
Rovigo	3/4 coperto	—	20 4	13 3
Piacenza	sereno		24 9	14 0
Parma	sereno	—	21 0	13 0
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	21 7	14 9
Modena	1/2 coperto		20 8	14 9
Ferrara	coperto	—	19 3	12 8
Bologna	3/4 coperto	—	18 9	12 8
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	3/4 coperto		15 4	12 0
Pesaro	3/4 coperto	calmo	25 0	18 5
Ancona	coperto	molto agit.	22 5	15 8
Urbino	coperto		23 4	11 0
Macerata	coperto	—	17 4	12 7
Ascoli Piceno	coperto	—	19 2	14 5
Perugia	coperto	—	15 6	10 4
Camerino	coperto	—	15 9	8 8
Lucca	sereno	—	21 3	12 9
Pisa	sereno	—	21 8	11 4
Livorno	sereno	mosso	22 6	14 0
Firenze	sereno	—	21 8	12 7
Arezzo	3/4 coperto	—	20 2	11 4
Siena	1/4 coperto	—	18 0	11 2
Grosseto	sereno	—	23 5	13 0
Roma	1/2 coperto	—	21 2	17 3
Teramo	piovoso	—	19 4	13 0
Chieti	piovoso	—	19 6	8 8
Aquila	coperto	—	15 8	11 5
Agnone	piovoso	—	16 6	6 9
Foggia	coperto	—	28 7	18 0
Bari	coperto	legg. mosso	29 2	14 1
Lecce	—	—	—	—
Caserta	3/4 coperto	—	23 3	13 0
Napoli	coperto	legg. mosso	21 1	12 4
Benevento	piovoso	—	22 7	14 9
Avellino	coperto	—	20 8	11 0
Mileto	3/4 coperto	—	25 2	12 2
Potenza	3/4 coperto	—	19 0	9 4
Cosenza	3/4 coperto	—	26 0	14 0
Tiriolo	coperto	—	20 0	7 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	agitato	24 8	19 8
Palermo	coperto	agitato	27 6	18 5
Porto Empedocle	1/4 coperto	mosso	23 3	18 0
Caltanissetta	sereno	—	24 0	14 0
Messina	coperto	legg. mosso	27 8	16 0
Catania	3/4 coperto	calmo	32 1	18 9
Siracusa	—		—	—
Cagliari	1/2 coperto	legg. mosso	29 0	12 5
Sassari	sereno	—	21 0	15 2

Direttore: G. B. BALLESIO

Tipografia delle Mantellate

TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*